Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 22 marzo 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 marzo 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1961, n. 121.

Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1961, n. 121.
Testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 14 agosto 1960, n. 824, il quale delega il Governo della Repubblica ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative per apportare alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro aggiornamento ed il riordinamento del tributo, secondo i principi e criteri direttivi stabiliti nell'art. 2, nonchè a raccogliere tutte le norme in materia di tasse sulle concessioni governative in un nuovo testo unico;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalità di vidimazione, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella allegato *A*, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

A tali effetti la frazione di mese è computata per un mese intero.

I dodicesimi di tassa come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro, per quelle voci per le quali la tabella allegato *A* stabilisce che il tributo deve essere pagato in modo ordinario; con marche per le voci per le quali la richiamata tabella allegato *A* stabilisce tale modo di pagamento.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse dovute, a' sensi dei precedenti commi, si incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa, allegato al presente decreto, salvo che nella tabella allegato *A* non sia stabilita una diversa sanzione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 83. — VILLA

TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 1.

Oggetto del tributo

Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi indicati nell'annessa tabella *A* sono soggetti alle tasse da essa previste.

Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati dai Ministeri e dalle altre Amministrazioni dello Stato ed Uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'Erario, sotto il nome di « diritti di segreteria », le tasse previste dalla tabella *B*.

Art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581.
Art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604.
Art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 2.

Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto

Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 3.

Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo

Per l'accertamento e per la liquidazione delle tasse, di cui all'art. 1, si osservano le norme stabilite nelle tabelle.

La riscossione è fatta sia in modo ordinario dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo o è ricevuta la dichiarazione, sia mediante speciali marche poste in vendita dall'Amministrazione finanziaria, le quali debbono presentarsi dal contribuente all'autorità o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo.

Il pagamento in modo ordinario può anche essere effettuato dal contribuente a mezzo postagiro ovvero mediante versamento in apposito conto corrente postale.

Le singole disposizioni dell'annessa tabella *A* stabiliscono i casi, nei quali il pagamento delle tasse sulle concessioni governative deve essere eseguito in uno dei modi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo.

Con decreto del Ministro per le finanze potrà essere variato il modo di pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla tabella allegato *A*.

Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 5, all. *F*, del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.
Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.
Art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 5 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Art. 4.

Pagamento in abbonamento

Qualora particolari norme legislative dispongano che la corresponsione delle tasse e imposte indirette sugli affari sia effettuata da determinati enti mediante speciali sistemi di abbonamento, detti enti sono esonerati dal pagamento delle tasse di cui alle tabelle *A* e *B*, nei limiti stabiliti dalle predette norme.

Art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 5.

Prenotazione a debito

Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'Amministrazione dello Stato, le Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 213 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a metà e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 213 del testo unico sulle Imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 6.

Esazione coattiva

Per l'esazione coattiva delle tasse sulle concessioni governative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 7.

Esenzioni a favore delle società zolfifere

Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle annesse tabelle *A* e *B*, e da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le società commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo.

Così pure le società estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo, godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi una agenzia generale e una rappresentanza.

Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Art. 8.

Esenzioni dai diritti di segreteria

Sono esentati dalle tasse di cui alla tabella *B* (diritti di segreteria), oltre gli atti per i quali speciali norme di legge prevedono la esenzione:

a) la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a L. 100, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'art. 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347,

Art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

sull'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al Demanio, al Fondo per il culto e al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma;

b) la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari;

c) tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali della « Opera Nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia.

Art. 9.

Cessazione di privilegi tributari

Le esenzioni e le riduzioni previste, per la tassa di concessione governativa su atti e contratti, dalle tabelle *A* e *B* del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio cessano di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Le esenzioni e le riduzioni richiamate nel primo comma cessano di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli enti risulti un utile netto di esercizio superiore all'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione.

La cessazione non ha luogo qualora la esenzione o la riduzione traggano origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato con legge o nella forma prevista dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, o riguardino atti direttamente interessanti la pubblica istruzione o la pubblica beneficenza.

In caso di rifiuto ad esibire il bilancio si ha per provato lo estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio.

In caso di contestazione sulla natura o sulla finalità dello ente che domanda la conservazione dell'esenzione o della riduzione decide il Ministro per le finanze, uditi i Ministeri competenti.

La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Art. 10.

Sanzioni

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, e in ogni caso non inferiore a lire 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanzione.

Articoli 8, 9 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208.
Art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

E' soggetto alla pena pecuniaria da L. 250 a L. 5000, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni od emette provvedimenti od atti ovvero riceve dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente testo unico, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente all'emanazione dell'atto.

Agli effetti della legge penale le marche ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo.

Ferme restando le norme di cui agli artt. 136, 137, 138 della tabella allegato *A*, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, si incorre, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, in una soprattassa del 10% della tassa dovuta, purchè la tassa medesima sia corrisposta non oltre 30 giorni dalla scadenza.

Art. 11.

Competenza per l'accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute nel presente testo unico, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

Sono competenti per l'accertamento delle infrazioni di cui ai nn. 47 (n. 1) e 48 (nn. 1 e 2) della tabella *A*, anche agli agenti sia delle Ferrovie dello Stato, sia concesse all'industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie.

Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto di armi senza licenza.

L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le violazioni in materia di tasse di concessione governativa, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

Art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 2 della legge 14 agosto, n. 824.

Art. 12.

Compartecipazione degli scopritori al provento delle multe

Ai funzionari ed agli agenti accertatori dei delitti in materia di concessioni governative compete sul prodotto netto delle multe riscosse la compartecipazione nella misura stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto la osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, e salve le deduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento.

Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 13.

Compartecipazione degli scopritori al provento delle pene pecuniarie

Sul provento delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.
Art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Art. 14.

Ricorsi amministrativi

Salvo quanto è disposto nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e nelle relative norme di attuazione, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative, sono decisi dalle Intendenze di finanza.

Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le L. 50.000.

Contro le decisioni definitive adottate dell'Intendente e contro quelle adottate in sede di ricorso gerarchico dal Ministro, può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 143 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.
Art. 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112
Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

Art. 15.

Azione giudiziaria.

E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti le tasse sulle concessioni governative e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 146 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
Art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.
Art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.
Art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 16.

Prescrizione

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle *A* e *B*.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

Art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936 n. 1418.
Art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

TABELLA Allegato *A*

L'importo delle tasse liquidate ai sensi della presente tabella deve essere arrotondato a L. 100, quando presenta una frazione inferiore a tale somma

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO I **Cittadinanza e stato civile**			
1	N. 1 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 R. D. L. 19-12-1936, n. 2166 N. 1 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 1 Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 1 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Concessione di cittadinanza per decreto del Capo dello Stato a stranieri di cui all'art. 4 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dallo art. 1 del R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito nella Legge 4 aprile 1935, n. 517	5.000	Ordinario	Sono esenti dalla tassa controindicata, gli italiani non appartenenti all'Italia e coloro che sono indicati nell'art. 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana. In forza dei RR. DD. LL. 4 settembre 1925, n. 1723, convertito nella Legge 18 marzo 1926, n. 562, e 8 luglio 1937, n. 1467, convertito nella Legge 13 gennaio 1938, n. 7 sono esenti dalla tassa gli stranieri residenti nel territorio dello Stato, quando comprovino il loro stato di povertà nei modi previsti dall'art. 19 della Legge 3 dicembre 1942, n. 1700. L'esonero non può essere invocato da coloro che hanno già pagato la tassa (art. 2 R.D.L. n. 1467 succitato).
2	N. 2 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 2 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 2 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 2 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza in Italia, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza dello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assume la cittadinanza (art. 9, ultimo capoverso Legge 13 giugno 1912, n. 555)	1.000	Id.	
3	N. 3 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 3 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 3 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile a' termini del n. 2 dell'art. 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 6 del regolamento 2 agosto 1912, n. 949:			La dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza non potrà essere accettata dall'ufficiale di stato civile competente senza la esibizione della ricevuta di pagamento della tassa che dovrà conservarsi nell'Ufficio dello stato civile (art. 5, lettera *c*, del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132).
	N. 3 - Tab. *A*, T.U. D. P. R. 20-3-1953, n. 112	*a*) se il denunziante non trovasi iscritto nei ruoli delle imposte dirette	3.000	Id.	
		b) se trovasi iscritto nei suddetti ruoli	—	Id.	La tassa è uguale ai tre quinti dell'ammontare complessivo delle imposte dirette, alle quali era assoggettato il denunziante nell'anno precedente, escluse le sovrimposte comunali e provinciali, ed è liquidata in base ad un certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. L'ammontare della tassa non può essere mai minore di L. 3000.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
4	N. 4 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 4 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 4 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 4 - Tab. *A*, T.U D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza di cui al capoverso del n. 2 dell'articolo 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 . .	4.000	Ordinario	
5	N. 7 - Tab. *A*, R.D 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 5 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 5 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 5 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Vidimazione dei registri dello stato civile, eseguita dal pretore del mandamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del R.D. 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile	500	Con marche	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato, senza far distinzione fra volume principale e volume suppletivo. La marca va annullata col bollo del comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione.
		TITOLO II **Persone giuridiche**			
6	N. 1 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 8 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 8 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 8 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 8 - Legge 10-12-1954, n. 1164	*a*) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire . . *b*) Autorizzazione da parte di organi dello Stato alle persone giuridiche ad accettare donazioni eredità o legati (art. 17, del Codice civile): per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire . .	20 20	Ordinario Id.	La tassa è dovuta in ragione del valore del patrimonio dell'associazione, fondazione o istituzione all'atto del riconoscimento della personalità giuridica per il decreto di cui alla lettera *a*); ed in ragione del valore dei beni che formano oggetto della donazione, eredità o legato per le autorizzazioni di cui alla lettera *b*). Se con il decreto di riconoscimento viene autorizzata anche l'accettazione della liberalità, è dovuta una sola tassa qualora la liberalità costituisca il patrimonio necessario per il riconoscimento dell'Ente. La liquidazione va fatta sulla base del valore dei beni che il decreto di riconoscimento deve indicare al netto di passività, di oneri o di legati. Ove nel decreto non sia dichiarato il valore del patrimonio, questo potrà essere stabilito in base a perizia giurata esibita dall'Ente entro il termine di due mesi dalla data del decreto, ed in mancanza sarà determinato d'ufficio con provvedimento definitivo. Sono esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti del Ministro per l'interno o del Prefetto che, a norma della vigente legge comunale e provinciale (articoli 156, 157, 169, 170) ricono-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 6					scono come enti morali i consorzi facoltativi e coattivi fra più comuni o fra più provincie per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. Sono anche esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti con i quali provincie, comuni ed altri enti morali, istituti italiani ed istituti dei culti ammessi dallo Stato, già legalmente riconosciuti, vengono autorizzati ad accettare donazioni, eredità o legati quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione ed educazione, di culto o di religione e gli enti abbiano sede nello Stato (art. 1 del R.D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833; art. 29, lettera *h*, del Concordato con la Santa Sede, Legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289). Sono infine esenti dalla stessa tassa i lasciti e le donazioni a favore degli enti morali, per i quali la esenzione è stabilita da leggi speciali. Nessuna esenzione è concessa per i decreti di riconoscimento di cui alla lettera *a*) ove non sia espressamente stabilita da apposita legge.
7	N. 2 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 9 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 9 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 9 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 9 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Autorizzazione da parte di organi dello Stato alle persone giuridiche e ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso	10.000	Ordinario	L'autorizzazione è esente dalla tassa controindicata quando l'acquisto abbia per fine la beneficenza, l'istruzione, l'educazione, il culto e la religione, e gli enti abbiano sede nello Stato (art. 1 del R.D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella Legge 2 giugno 1927, n. 833, art. 29 lettera *h* del Concordato con la Santa Sede, Legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289). Sono anche esenti dal pagamento della tassa gli acquisti fatti da enti che abbiano per scopo principale di prestare assistenza agli orfani ed agli invalidi di guerra, e gli acquisti degli enti morali per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali.
8	N. 3 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 10 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 10 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 10 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 10 della Legge 10-12-1954, n. 1164	Registrazione ai sensi dell'art. 33 del Codice civile degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche . .	10.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO III **Araldica** CAPO I *Titoli, predicati e qualifiche nobiliari*			
9	N. 13 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 Legge 30-5-1940, numero 726 N. 13 - Lett. *A*, Legge 15-12-1941, numero 1492 N. 12 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 12 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 12 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Decreto del Capo dello Stato di autorizzazione all'uso di titoli, predicati e qualifiche nobiliari di concessione pontificia:			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte e gli appellativi Don e Donna, con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano: *a*) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo; *b*) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà. I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari di concessione pontificia, di cui all'art. 8 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (art. 8 penultimo comma, del citato R.D. 10 luglio 1930, n. 974). *Predicato* è il nome di antico feudo o di possesso territoriale che si unisce al titolo. *Qualifica* è l'appellativo di Don o Donna nobil Uomo e nobil Donna che si dà ai titolati.
		1) per il titolo di Principe	300.000	Ordinario	
		2) per il titolo di Duca	250.000	Id.	
		3) per il titolo di Marchese	150.000	Id.	
		4) per il titolo di Conte	125.000	Id.	
		5) per il titolo di Barone o Visconte	75.000	Id.	
		6) per il titolo di Nobile dei Principi . . .	60.000	Id.	
		7) per il titolo di Nobile dei Duchi	55.000	Id.	
		8) per il titolo di Nobile dei Marchesi . . .	50.000	Id.	
		9) per il titolo di Nobile dei Conti	45.000	Id.	
		10) per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti	40.000	Id.	
		11) per il titolo di Nobile o per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare	40.000	Id.	
		12) Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	45.000	Id.	
		13) per tutte le suddette autorizzazioni del Capo dello Stato con decreto motu proprio . .	—	Id.	La tassa è dovuta nella misura di un nono di quella sovraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente. Il beneficio dell'esenzione di tassa, di cui all'art. 2 della Legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 384.
		CAPO II *Stemmi*			
10	N. 14 - Tabella, Legge 30-5-1940, n. 726 N. 14 - Tabella, Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 15 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Decreto per la concessione di stemmi o per la autorizzazione all'uso di stemmi di concessione pontificia: per gli stemmi civici (provincie, comuni, enti morali)	1.000	Id.	I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi di concessione pontificia, di cui all'art. 8 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (penultimo comma dell'art. 8 succitato).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 10	N. 15 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 14 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	per gli altri stemmi: se trasmissibili agli eredi . . . . se non trasmissibili agli eredi	 20.000 15.000	 Ordinario Id.	Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della Legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal D. L.L. 19 ottobre 1944, n. 384.
11	N. 14 - Tabella, Legge 30-5-1940, numero 726 N. 14 - Tabella Legge 15-12-1941, numero 1492 N. 15 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 15 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 15 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	1) Decreto per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti . . 2) Decreto per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici	— 10.000	Id. Id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione ed autorizzazione dello stemma. Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della Legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal D. L.L. 19 ottobre 1944, n. 384.
		CAPO III *Provvedimenti nobiliari di giustizia*			
12	R.D. 22-9-1932, numero 1464 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 14-*bis* - Tab., Legge 30-5-1940, n. 726 N. 14-*bis* - Tab., Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 17 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 17 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 16 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3 1953, n. 112	Provvedimenti nobiliari di giustizia da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri: 1) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi di concessione pontificia per cui fu autorizzato l'uso: *a*) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari . . . . *b*) per gli stemmi .	 1/60 della normale tassa di autorizzazione di cui al precedente n. 9 [illegible] 1/10 della normale tassa di autorizzazione di cui al precedente n. 10	 Id. Id.	Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi più la tassa del sessantesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
		2) riconoscimento per il passaggio dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi suindicati per la legittima successione paterna: *a*) per i titoli, predicati o qualifiche nobiliari . . . . *b*) per gli stemmi .	 1/150 della normale tassa di autorizzazione di cui al n. 9 della tabella (soll. da 1 a 12) 1/25 della normale tassa di autorizzazione di cui al n. 10 della tabella	 Id. Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		CAPO IV *Decorazioni ed onorificenze*			
13	N. 15 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 15 - Legge 30-5-1940, n. 726 N. 15 - Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 18 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 18 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 17 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere a norma dell'articolo 7 della Legge 3 marzo 1951, n. 178:			La tassa è dovuta, indipendentemente da quella indicata al n. 9 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. Non sono comprese fra onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi. Non è soggetto ad autorizzazione e conseguentemente al pagamento della tassa di concessione governativa, l'uso di onorificenze e decorazioni del S.O.M. Gerosolimitano di Malta, essendo esse equiparate agli Ordini equestri nazionali (art. 7 ultimo comma della Legge 3 marzo 1951, n. 178).
		se sono ereditarie o importano titoli ereditari:			
		1) Cavalierato di Gran Croce	100.000	Ordinario	
		2) Commenda con placca o Grande Ufficialato	75.000	Id.	
		3) Commenda . . .	50.000	Id.	
		4) Cavalierato Ufficiale	25.000	Id.	
		5) Cavalierato . . .	15.000	Id.	
		se non sono ereditarie e non importano titoli ereditari:			
		1) Cavalierato di Gran Croce	35.000	Id.	
		2) Commenda con placca o Grande Ufficialato	27.000	Id.	
		3) Commenda . . .	22.000	Id.	
		4) Cavalierato Ufficiale	5.000	Id.	
		5) Cavalierato . . .	7.500	Id.	
14	N. 15 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 15 - Legge 30-5-1940, n. 726 N. 15 - Legge 15-12-1941, n. 1492 N. 19 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 19 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 18 - Tab. *A*, D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo ed a militari in servizio permanente effettivo, a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie od importano titolo ereditario:			I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dell'Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo e dei militari in servizio permanente effettivo, di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportano titolo ereditario.
		1) Cavalierato di Gran Croce o Commenda con placca	5.000	Id.	
		2) Commenda o Cavalierato	2.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO IV **Igiene - Sanità - Zootecnica**			
15	N. 6 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 22 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 22 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 22 - Art. 1, Legge 14-3-1952, n. 128 N. 21 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia: *a*) tassa di apertura: 1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5000 abitanti	20.000	Ordinario	La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene. La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso dal prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 369 e 370 del testo unico delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto tra vivi. Analogamente la tassa è dovuta per la autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto testo unico. Le stesse disposizioni a norma dell'articolo 379 dello stesso testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia, e Tridentina prevedute negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T. U. Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. **Sono esenti dal pagamento della tassa controindicata le autorizzazioni rilasciate dal medico provinciale per la gestione di farmacie interne — escluse qualsiasi facoltà di vendita al pubblico —** da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza
		2) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti . .	50.000	Id.	
		3) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti . .	100.000	Id.	
		4) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	160.000	Id.	
		5) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	240.000	Id.	
		6) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	320.000	Id.	
		7) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti	500.000	Id.	
		8) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	800.000	Id.	
		b) tassa annuale:	la tassa di cui alla lettera *a*) ridotta ad un quinto.		

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 15					e beneficenza e delle provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono (art. 114 del succitato testo unico modificato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 1960, n. 519). Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa controindicata le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione, ai sensi dell'art. 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e nella misura indicata dall'articolo unico, tabella n. 3, della Legge 14 aprile 1952, n. 403. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
16	N. 7 - Tab. *A*, R.D. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 23 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 23 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 22 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 22 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali: 1) tassa di rilascio per la autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (art. 161 del citato testo unico): *a*) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	40.000	Ordinario	L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di un'officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e commercio di specialità medicinali che si applicano anche ai prodotti biologici e similari (sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli, fermenti solubili ed organizzati, prodotti opoterapici, chemioterapici, vitaminici ed irradiati) di cui all'art. 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	80.000	Id.	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	300.000	Id.	
		d) per officine che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	500.000	Id.	
		e) per officine che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	650.000	Id.	
		f) per officine che non impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione) . . .	800.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 16		*g*) per officine che impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	1.000 000	Ordinario	
		2) Tassa annuale per officine di specialità medicinali (art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 3 della Legge 1 maggio 1941, n. 422):			Per ogni variazione durante l'anno del numero delle persone impiegate nell'officina, escluso il personale di amministrazione, è dovuta preventivamente la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate. Nessuna restituzione di tassa può essere fatta quando diminuisca il numero delle persone impiegate nell'officina.
		a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	16.000	Id.	
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	40.000	Id.	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	160.000	Id.	
		d) per officine che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	250.000	Id.	
		e) per officine che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione) . . .	400.000	Id.	
		f) per officine che non impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	800.000	Id.	
		g) per officine che impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione) . .	1.000.000	Id.	
		3) tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (ar-			Le specialità medicinali provenienti dall'estero sono esenti dalla preventiva registrazione e quindi dal pagamento della tassa, quando ciò sia stabilito con convenzioni internazionali (art. 166 del citato testo unico).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
segue 16		ticolo 162 del citato testo unico sostituito dall'art. 4 della Legge 1° maggio 1941, n. 422):			Dal trattamento di reciprocità sono esclusi però i prodotti biologici e similari, la cui importazione è soggetta a speciale autorizzazione (art. 181 del detto testo unico).
		a) per ogni specialità	80.000	Ordinario	Di una stessa specialità o confezione farmaceutica possono prepararsi le serie e le categorie.
		b) per ogni serie e categoria	40.000	Id.	Ogni componente la serie di una specialità o confezione farmaceutica deve avere la stessa forma e gli stessi costituenti variando soltanto nelle dosi di uno o di tutti i componenti. Ogni componente la categoria di una specialità o confezione farmaceutica deve avere gli stessi costituenti, differenziandosi soltanto nella forma di somministrazione, alla quale è adattata anche come composizione. La tassa va corrisposta per ogni singola specialità, serie o categoria di specialità, anche quando la registrazione di una specialità con le sue serie o categorie si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione, da uno ad altro titolare, quando importino mutamento nell'officina di produzione.
		4) tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 165 e 166 del citato testo unico) . .	10.000	Id.	Valgono le norme di cui all'ultimo comma delle note relative al sotto n. 3).
		5) tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate:			Valgono le norme di cui all'ultimo comma delle note relative al sotto n. 3).
		a) per ogni specialità	20.000	Id.	
		b) per ogni serie o categoria	10.000	Id.	
17	Art. 8 - Legge 14-2-1952, n. 128 N. 23 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 23 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 marzo 1951, numero 327, dal Ministero della sanità per la produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici:			L'autorizzazione per la produzione a scopo di vendita degli alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici deve essere richiesta distintamente per ogni singolo prodotto che si intende immettere in vendita (art. 1 del regolamento per l'esecuzione della Legge 29 marzo 1951, n. 327, approvato con decreto presidenziale 30 maggio 1953, n. 578).
		a) tassa di rilascio . .	40.000	Id.	Sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per la integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita, quali:
		b) tassa annuale . .	20.000	Id.	*a*) latte in polvere; *b*) le farine diastasate, parzialmente diastasate o distrinizzate;

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 17					*c*) i derivati proteici del latte solubili non fermentati; *d*) le farine e gli alimenti (art. 16 del suddetto regolamento). Sono considerati prodotti dietetici i prodotti alimentari che, allo scopo di rispondere ai requisiti richiesti dalle diete speciali o di completare ovvero di sostituire l'alimentazione ordinaria, subiscono uno speciale processo di lavorazione o vengono integrati con protidi, lepidi, glicidi, vitamine, sali minerali o comunque con sostanze atte a conferire particolari definite proprietà dietetiche (articolo 21 del regolamento succitato). La tassa di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
18	N. 8 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 24 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 24 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 25-1-1949, n. 10 N. 24 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione del Ministero della sanità per l'apertura e l'esercizio di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della Legge 1° maggio 1941, n. 422):			La tassa va pagata per ogni officina autorizzata.
		a) tassa di rilascio . .	40.000	Ordinario	
		b) tassa annuale . .	20.000	Id.	
19	N. 9 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 25 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 25 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 25 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 25 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	*a*) Autorizzazione per la fabbricazione, a scopo di vendita di presidi medici e chirurgici da parte delle apposite officine, di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422	20.000	Id.	Sono presidi medici e chirurgici i pessarii, gli irrigatori, le doccie, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come battericide o germicide, gli insetticidi e i disinfettanti per uso agricolo, gli apparecchi di contenzione di ernie intestinali e di organi addominali. La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta per ogni presidio per il quale viene chiesta l'autorizzazione. Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale viene approvata qualsiasi variazione della composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare, quando importino mutamento nelle officine di produzione.
		b) Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici (art. 189 del testo unico citato, sostituito dall'articolo 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422) . .	15.000	Id.	
20	N. 8 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 26 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 26 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604	1) Autorizzazione del Ministero della sanità per la coltivazione del papavero e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, per la raccolta di capsule di			Le sostanze ed i preparati ad azione stupefacente sono quelli compresi nell'elenco compilato dal Ministero della sanità, tenuto conto delle convenzioni internazionali e sentito il Consiglio superiore di sanità (art. 3 della Legge 22 ottobre 1954, n. 1041).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 20	N. 26 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Legge 22 - 10 - 1954, n. 1041	papavero o di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, e per l'estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono (art. 4 della Legge 22 ottobre 1954, numero 1041)	5.000	Ordinario	
		2) Autorizzazione del Ministero della sanità per la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti (art. 5 della legge sopraindicata)	50.000	Id.	L'autorizzazione controindicata deve essere rinnovata ogni tre anni.
21	N. 9 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 27 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 27 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 27 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Legge 22 - 10 - 1954, n. 1041	1) Autorizzazione del Ministero della sanità per commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca o altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti (articoli 6 e 10 della Legge 22 ottobre 1954, n. 1041) . .	75.000	Id.	Le autorizzazioni di contro indicate possono essere accordate anche a società. Esse non sono cedibili. Nel caso di imprese che abbiano più filiali o depositi, le autorizzazioni al commercio di stupefacenti debbono essere concesse anche per ciascuno dei depositi e delle filiali. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto di stupefacenti che per la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati contro indicati in dose o forma di medicamento (art. 6, 2° comma della Legge 22 ottobre 1954, n. 1041).
		2) Tessera di autorizzazione per l'esercizio del commercio o per la detenzione di stupefacenti autorizzati dal Ministero della sanità (articolo 10 della Legge 22 ottobre 1954, n. 1041) . .	12.000	Id.	La tessera è rilasciata dal Prefetto ed è rinnovabile di anno in anno. Nel caso di imprese viene rilasciata ai titolari o legali rappresentanti delle imprese stesse.
		3) Autorizzazione del Ministero della sanità per l'impiego di stupefacenti e per il commercio dei preparati medicinali ricavati dall'impiego di stupefacenti stessi (art. 10, 6° comma della legge 22 ottobre 1954, n. 1041) .	50.000	Id.	L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni tre anni previo pagamento della tassa controindicata.
22	N. 13 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 10 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288	Autorizzazione del Ministero della sanità per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali (art. 199, 1° comma, testo unico su citato)			Non si considerano acque minerali le normali acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica ed i fanghi. L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 22	N. 28 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 28 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 1 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 28 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	1) Tassa di rilascio: per gli stabilimenti:			Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (articolo 5, ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa. La tassa annuale di cui al n. 2 deve essere assolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
		a) di acque minerali naturali	75.000	Ordinario	
		b) di acque minerali artificiali	150.000	Id.	
		2) tassa annuale per gli anzidetti stabilimenti:			
		a) di acque minerali naturali	25.000	Id.	
		b) di acque minerali artificiali	37.500	Id.	
23	N. 14 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 11 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 29 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 29 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 29 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione per la importazione nello Stato:			
		a) di acque minerali naturali estere (art. 199, 2° comma, testo unico citato)	15.000	Id.	
		b) di acque minerali artificiali estere (articolo 199, 2° comma, testo unico citato)	30.000	Id.	
24		Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche (art. 30 del Regolamento approvato con D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719):			Sono considerate acque gassate: *a*) l'acqua di seltz, la cui denominazione è riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica; *b*) l'acqua di soda, la cui denominazione è riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica (art. 1 del regolamento controindicato). Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o più delle seguenti sostanze: *a*) succo di frutta; *b*) infusi, estratti di frutta, di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti; *c*) essenze naturali; *d*) saccarosio; *e*) acido citrico, acido tartarico (articolo 2 del regolamento controindicato). L'autorizzazione di cui contro è rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli articoli 3 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un ufficio sanitario diretto da un ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso.
		1) tassa di rilascio:			
		a) per fabbriche che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	10.000	Id.	
		b) per fabbriche che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	20.000	Id.	
		c) per fabbriche che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	50.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 24		*d*) per fabbriche che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	80.000	Ordinario	Negli altri Comuni detta autorizzazione viene rilasciata dal prefetto (art. 30 del regolamento controdincato). La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		2) tassa annuale . .	le tasse di cui al sottonumero 1, ridotte a metà	Id.	
25	Tab. n. 6 - T. U. 27-7-1934, n. 1265 N. 12 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 28-10-1942, n. 1288 N. 31 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 31 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 31 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 31 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (articoli 194 e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie e art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):			Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. E' soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione prefettizia per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). A' termini dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita dall'articolo unico, tabella 6, della Legge 14 aprile 1952, n. 403. Per gli stabilimenti di cui contro non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati. La tassa di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		a) tassa di rilascio . .	150.000	Id.	
		b) tassa annuale . .	75.000	Id.	
26	Tab. n. 6 - T. U. 27-7-1934, n. 1265 N. 32 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 32 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 32 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 32 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (art. 195, 2° comma e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie)			L'autorizzazione di cui contro non è necessaria quando si tratta di vendita di apparecchi o preparati contenenti non più di mezzo milligrammo di radioelemento (art. 8, ultimo comma, regolamento 28 gennaio 1935, n. 145). La tassa di cui alla lettera *b*) deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Non sono soggette a tassa le autorizzazioni concesse agli Enti pubblici di assistenza.
		a) tassa di rilascio . .	24.000	Id.	
		b) tassa annuale . .	15.000	Id.	

Numero d'ordine	*Fonti*	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
27	N. 11 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 13 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 33 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 33 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 33 - Tab. A, *T.U.* D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 33 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):			Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, e quindi al pagamento della tassa controdistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione. Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti. La controindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai Comuni in forza della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*. Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici e i consorzi provinciali antitubercolari; l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed i suoi organi provinciali e comunali; lo Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e la Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono all'assistenza obbligatoria a favore di determinate categorie di persone. Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.
		1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:			
		tassa di rilascio:			
		se l'istituto ha non più di 10 posti letto .	50.000	Ordinario	
		se l'istituto ha non più di 50 posti letto .	100.000	Id.	
		se l'istituto ha non più di 100 posti letto .	200.000	Id.	
		se l'istituto ha più di 100 posti letto . . .	500.000	Id.	
		Tassa annuale . . .	la metà delle tasse dovute per il rilascio della licenza.	Id.	
		2) Per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico:			
		tassa di rilascio. .	20.000	Id.	
		tassa annuale . . .	10.000	Id.	
28	N. 12 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 14 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 34 - Tab. *A*, R. D. L 7-6-1946, n. 581 N. 34 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 34 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	*a*) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali idropinici, idroterapici e fisioterapici (art. 201, 1° comma del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della Legge 1° maggio 1941, n. 422 e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.
		Tassa di rilascio e tassa annuale	2.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 28		*b*) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali od artificiali (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della Legge 1° maggio 1941, n. 422)			
		Tassa di rilascio e tassa annuale	5000	Ordinario	
29	N. 15 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 15 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 35 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 35 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 35 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 36 - Legge 10-12-1954, numero 1164 Legge 7-2-1958, n. 29	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie per abitabilità di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo unico medesimo			Ai fini dell'applicazione della tassa controindicata, per il computo dei vani delle abitazioni, si osservano le norme di cui agli artt. 45 e seguenti del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.
		a) abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 7 gennaio 1950, per ogni vano	5000	Id.	
		b) altre abitazioni, per ogni vano	1000	Id.	
		c) abitazioni aventi i caratteri dell'edilizia popolare ed economica, costruite a cura di uno degli enti di cui all'art. 16 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e per immobili rurali, per ogni vano	200	Id.	
30	N. 16 - Tab. *A*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 16 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 36 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 36 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 35 - Legge 26-1-1949, numero 10	Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 231 del testo unico citato modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 112, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale della autorizzazione medesima:			La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa controindicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta. Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R. D. L. 18 gennaio 1937, n. 975. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza. La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato s'intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sè stanti.
		a) degli alberghi e ristoranti di lusso . . .	90.000	Id.	
		b) degli alberghi e ristoranti di 1a categoria	50.000	Id.	
		c) degli alberghi e ristoranti di 2a categoria e delle pensioni di 1a categoria	25.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 30	N. 36 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	*d*) degli alberghi e ristoranti di 3ª categoria e delle pensioni di 2ª categoria	18.000	Ordinario	La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
		e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie:			
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500 mila abitanti	15.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100 mila abitanti	10.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 50 mila abitanti	8.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10 mila abitanti	5.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10 mila abitanti	2.000	Id.	
		f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche:			
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500 mila abitanti	8.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100 mila abitanti)	6.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 50 mila abitanti)	3.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 30		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10 mila abitanti)	2.000	Ordinario	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10 mila abitanti	1.000	Id.	
31	N. 18 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 37 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 37 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 37 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte) . .	1.000	Id.	L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali.
32	N. 19 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 38 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 38 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 38 - Tab. *A*, T. U., - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. I, n. 38, Legge 10-12-1954, numero 1164	Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 22 del regolamento succitato):			Sono esonerati dalla autorizzazione i caffè ed i bar, che del latte si servono soltanto per preparare quelle bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		a) tassa di rilascio .	1.000	Id.	
		b) tassa annuale . .	500	Id.	
33	N. 20 - Tab. *B*, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 39 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581. N. 39 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 39 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare « crudo » (art. 31 del regolamento succitato):			Per latte « crudo » si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto idoneo allo scopo di assicurarne la genuità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono speciali impianti di filtrazione e refrigerazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (art. 32 del regolamento su citato). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		a) tassa di rilascio .	4.000	Id.	
		b) tassa annuale . .	2.000	Id	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
34	N. 22 - Tab. *B*, Allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 41 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 41 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 41 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. I, n. 41, Legge 10-12-1954, numero 11"4	Autorizzazione della autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogourt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento succitato:			Non hanno l'obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. Sono esonerati dal pagamento della tassa di contro le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico. La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		a) tassa di rilascio .	20.000	Ordinario	
		b) tassa annuale . .	10.000	Id.	
35	N. 23 - Tab. *B*, Allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 42 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 42 - Tab. *A*. D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26 gennaio 1949, n. 10 Art. 1, n. 42, Legge 14-3-1952, numero 128 N. 42 - Tab. *A*. T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione dell'autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata e comunque preparata, ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298:			L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci adibiti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività. La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere assolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
		a) tassa di rilascio:			
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500 mila abitanti	20.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200 mila abitanti	18.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100 mila abitanti	16.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 50.000 abitanti . .	14.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 35		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti	10.000	Ordinario	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	6.000	Id.	
		b) tassa annuale .	La tassa di cui alla lettera a)		
36	N. 25 - Tab. *B*, Allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 43 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 43 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Articolo 2 - Legge a gennaio 1949, n. 10 a Art. 1, n. 43, Legge 14-3-1952, numero 128 N. 43 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 43, Legge 10-12-1954, n. 1164	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate, ai sensi dell'art. 50 del regolamento citato al n. 35:			L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili. La tassa annuale di cui al n. 2 deve essere assolta entro il 31 dicembre dello anno precedente a quello cui si riferisce.
		1) tassa di rilascio:			
		a) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	10.000	Id.	
		b) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso personale di amministrazione)	20.000	Id.	
		c) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	40.000	Id.	
		d) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	150.000	Id.	
		e) per laboratori che non impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	250.000	Id.	
		f) per laboratori che impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	500.000	Id.	
		2) tassa annuale . .	le tasse di cui al n. 1 ridotte alla metà.		

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
37	N. 34 - Tab. *B*, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 44 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 44 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Articolo 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 44 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 44, Legge 10-12-1954, numero 1164	Autorizzazione del Ministero della sanità per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1, Legge 6 ottobre 1950, n. 836):			La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione controindicata deve essere rivolta al Ministero della sanità, distintamente per ogni singolo prodotto. A ciascuna domanda deve, tra l'altro, essere unita l'attestazione di versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro (articolo 1 del decreto presidenziale 30 marzo 1953, n. 567). La tassa annuale di cui alla lettera *b*) deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		a) tassa di rilascio .	100.000	Ordinario	
		b) tassa annuale .	25.000	Id.	
38		Attestato di approvazione dei cavalli e degli asini stalloni adibiti alla monta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1 del R. D. L. 13-8-1926, n. 1550 e articolo 1 del regolamento approvato con R. D. 3-9-1926, n. 1642) . . .	1.000	Id.	
39		Autorizzazione per l'impianto e la gestione di pubbliche stazioni di monta equina, rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi dello art. 1 della Legge 16 ottobre 1954, n. 1051:			L'autorizzazione ha la durata di anni tre, è strettamente personale ed è rinnovabile alla scadenza (art. 1, ultimo comma, della legge contro indicata). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		se trattasi di stazioni di monta di cavalli di pregio:			
		tassa di rilascio . .	50.000	Id.	
		tassa annuale . .	25.000	Id.	
		in tutti gli altri casi:			
		tassa di rilascio . .	5.000	Id.	
		tassa annuale . .	3.000	Id.	
40		Autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste per l'esercizio della monta girovaga di cavalli ed asini stalloni (art. 1, secondo comma, del R.D. 25 novembre 1937, numero 2162)	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
41		Autorizzazioni per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali rilasciate:			La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.
		a) dal Ministro per la sanità per l'istituzione e l'attivazione di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 1009, integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10-6-1955, numero 854 e art. 7 del Regolamento 28-1-1958, numero 1958):			
		tassa di rilascio .	15.000	Ordinario	
		tassa annuale . .	10.000	Id.	
		b) dal prefetto per la istituzione e l'attivazione di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. 10-6-1955, n. 854 e art. 8 del regolamento sopracitato)			
		tassa di rilascio .	5.000	Id.	
		tassa annuale . .	3.000	Id.	
		TITOLO V **Passaporti e legalizzazioni**			
42	N. 35 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 17 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 45 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 45 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Articolo 6 - Legge 26-12-1949, n. 10 N. 45 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	*a*) Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto ordinario per l'estero (R.D. 31-1-1901, numero 36 e successive modificazioni)	2.000	Con marche	La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone, che, a' termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto ed è dovuta per ciascun anno di validità del passaporto stesso. Su richiesta degli interessati o di un ufficio la validità può essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno e, d'ufficio, anche ad un solo viaggio. Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore a sei mesi, la misura della tassa è ridotta alla metà. Il titolare del passaporto con validità inferiore ad un anno, ma superiore a sei mesi e che quindi ha pagato la tassa intera, qualora alla scadenza del termine ottenga la proroga di validità per un periodo non superiore a quello mancante per raggiungere l'anno, è esonerato dal pagamento di ulteriore tassa. Per il rilascio delle autorizzazioni collettive di viaggio all'estero possono essere concesse speciali facilitazioni in caso di manifestazioni religiose, culturali e sportive. All'estero le suddette tasse sono percepite in oro.
		b) rilascio della tessera di frontiera	300	Id.	
		vidimazione annuale	200	Id.	
		c) rilascio di lasciapassare di frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero con la validità massima di giorni tre: per ogni persona . .	200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 42					Nel caso di accordo fra l'Italia ed un altro Stato, può essere determinata, a titolo di reciprocità, l'esenzione dalla tassa di passaporto e di vidimazione e possono, a' termini dell'art. 1 del R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1175, essere determinate a scopo turistico speciali facilitazioni per il rilascio di passaporti di durata limitata e con destinazione per quello Stato. Sono esenti dalle controindicate tasse i passaporti rilasciati a coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli nei modi previsti dall'articolo 19 della Legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme, ed ai cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare. Sono anche esenti da tassa i passaporti rilasciati al personale direttivo ed agli insegnanti nelle scuole medie, elementari e materne all'estero che si rechino all'estero per raggiungere la propria residenza. I passaporti ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti, in Italia ed all'estero, con l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa (art. 1 della Legge 9 aprile 1959, n. 253). Le marche devono essere apposte ed annullate, nei modi prescritti, dalle autorità di P. S. competenti al rilascio del passaporto (Questure). In sede di rinnovo del passaporti le marche possono essere apposte ed annullate col timbro a calendario oltre che dalle Questure, dagli Uffici di settore di polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P. S. presso gli scali marittimi ed aerei, nonchè dagli Uffici del registro, dagli Ispettorati dell'emigrazione, dagli Uffici postali e da quelli dell'Automobile Club d'Italia.
43	N. 36 - Tab. *A*, R. D. 20-12-1923, n. 3279 Art. 3, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 18 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 47 - Tab. *A*. R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 47 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 47 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Vidimazione da parte dell'autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nello Stato per ottenere il reingresso in Italia:			
		a) se la vidimazione è per tre mesi e per un sol viaggio	500	Con marche	
		b) se la vidimazione è per sei mesi e per un numero illimitato di viaggi	1.000	Id.	
		c) se la vidimazione è per un anno e per un numero illimitato di viaggi	1.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
44	N. 39 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 39 - Tab. *A*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 19 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 Legge 3-12-1942, numero 1700 N. 49 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 49 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 49 - Tab. *A*, T. U., R. D. L. 20-3-1953, n. 112 Articolo 1 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Legalizzazione da parte del Sindaco, dei suoi delegati o dal segretario comunale, delle firme apposte dagli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune e legalizzazione da parte del Provveditore agli studi delle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia (artt. 9 e 10 del D.P.R. 2-8-1957, n. 678 e art. 1 della Legge 18-3-1958, n. 228)	200	Con marche	La tassa controindicata non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da imposta di bollo l'atto in cui è apposta la firma da legalizzarsi. Uguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve procedere alla legalizzazione (art. 18 della Legge 3 dicembre 1942, n. 1700). Lo stato di povertà deve essere provato nei modi previsti dall'art. 19 della Legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
45	N. 38 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 38 - Tab. *A*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 20 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 Legge 3-12-1942, numero 1700 N. 50 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 50 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 50 - Tab. *A*, T. U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 50 - Legge 10-12-1954, numero 1164.	Legalizzazione di firme su atti e documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero, nonchè su atti e documenti posti in essere all'estero da valere nello Stato (art. 11 del D. P. R. 2-8-1957, n. 678, articolo 1 della Legge 18-3-1958, n. 228):			Per le autorità competenti a legalizzare valgono le norme del D. M. 15 marzo 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1959, n. 82. La tassa è dovuta per ogni legalizzazione. Per le esenzioni dalla tassa valgono le norme di cui al precedente n. 44. Con leggi o trattati ed accordi internazionali può essere stabilita l'esenzione dalla legalizzazione per determinati atti o categorie di atti (art. 11 del D. P. R. 2 agosto 1957, n. 678).
		a) se concernenti lo stato civile	200	Id.	
		b) in ogni altro caso	500	Id.	
46	Art. 16 della Legge 7-1-1937, n. 23 Legge 31-7-1956, numero 1001	Traduzioni di atti o documenti dello stato civile, scritti in lingua straniera, richieste al Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 9-7-1939, n. 1238: per ogni atto o documento	1.000	Id.	La tassa è di L. 600 quando la richiesta sia fatta dal comune nell'interesse di persone la cui povertà sia constatata mediante certificato (articolo unico della legge 31 luglio 1956, n. 1001). La tassa si corrisponde mediante applicazione di marche, che debbono essere annullate con il timbro dell'Ufficio traduzioni (secondo comma dell'art. 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23).

Numero d'ordine	Fonti	*Indicazione degli atti soggetti a tassa*	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO VI **Porto d'armi - Caccia, pesca**			
47	R.D.L. 5-3-1925, numero 258 Art. 3, all. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 21 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 51 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 51 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 1, n. 51 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 51 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 51 - Legge 10-12-1954, n. 1164	1) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18-6-1931, n. 773):			La tassa di concessione governativa controindicata e l'imposta di bollo, di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa all. *A*, al D. P. R. 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo. Le guardie di cui al n. 2, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo agli enti ed alle persone suddette; e, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone, debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi. Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 6 maggio 1940, n. 635) e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità di P. S. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi, ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo (art. 1 del D. L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella Legge 22 novembre 1956, n. 1452). Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa. L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 74 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di P. S.). Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di P.S.).
		a) pistola o rivoltella	10.000	Ordinario	
		b) pistola automatica	20.000	Id.	
		c) bastone animato .	9.000	Id.	
		2) Licenze di che alle lettere *a*) e *b*), per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e d'irrigazione .	500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 47					Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio per i quali si ravvisi, nell'interesse del servizio medesimo, l'opportunità di andare armati.
48	R.D. 5-6-1939, n. 1016 (artt. 90 e 91) modificato dal D.L. 15-4-1947, n. 458 N. 52 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 52 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 1, n. 52 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 52 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 52 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza succitato, articolo 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso testo unico modificato dal D. L.L. 31 agosto 1945, numero 641): 1) per porto di fucile a non più di due colpi 2) per porto di fucile a più di due colpi .	 8.000 20.000	 Ordinario Id.	La tassa di concessione governativa controindicata e l'imposta di bollo di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa allegato *A* al D. P. R. 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo. All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la sopratassa di cui all'art. 91, n. 1, del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonchè il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'art. 4 n. 3 della Legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni. Per l'applicazione della superiore tassa di L. 20.000 basta che il fucile qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). In caso di rifiuto della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa a sopratassa. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile con conseguente pagamento della tassa di cui al n. 1 controindicato. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza (art. 7, 2° comma del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, numero 1016).
49	R.D. 5-6-1939, n. 1016 (art. 90, lettera *B*) N. 53 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 53 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 53 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	1) Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, esclusivamente per la caccia agli animali nocivi, a termini degli articoli 25 e 70 del citato testo unico	1.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 49		2) Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette a consorzi di bonifica e d'irrigazione	1.000	Ordinario	
50	R.D. 5-6-1939, n. 1016 (artt. 90 e 91) modificato dal D. L. 15-4-1947, n. 458 N. 54 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 54 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 54 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Licenza per uno dei sottoindicati modi di caccia o di uccellagione (art. 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso testo unico modificato dal D. L.L. 3-8-1945, n. 641):			La licenza di caccia o di uccellagione deve indicare il modo di caccia o di uccellagione per il quale è stata rilasciata e, trattandosi di uccellagione fissa, anche il luogo di esercizio; le licenze di cui alle lettere *b*) e *c*) devono indicare anche il numero delle armi per cui sono rilasciate. Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia o di uccellagione o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia o di uccellagione e rispettivamente per ogni luogo di esercizio. In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi ed i luoghi di caccia o di uccellagione. Per l'esercizio di uccellagione con l'uso di paretai, copertoni e prodine senza contrappesi, è consentito che nella licenza vengano indicate più località col pagamento di una sola tassa, a condizione però che trattasi sempre dello stesso impianto che si trasporta a seconda dell'andamento delle correnti migratorie. Per qualunque altra specie di caccia o di uccellagione non contemplata in questo numero si applica la tassa corrispondente al modo di caccia o di uccellagione che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata. Il rilascio delle licenze controindicate è inoltre soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa allegato *A*) al D. P. R. 25 giugno 1953, n. 492. Alle tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) *f*), *g*) è aggiunta la sopratassa di cui all'art. 91, nn. 2 e 4, del citato testo unico delle leggi sulla caccia ed alla tassa di cui alla lettera *d*) è aggiunta la sopratassa di cui all'art 91, n. 3, del detto testo unico, modificato dal D. L. 15 aprile 1947, n. 458. Le dette sopratasse sono a favore degli enti indicati nell'art. 92 del citato testo unico sulla caccia. Ogni cacciatore od uccellatore deve inoltre pagare annualmente a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali il diritto fisso, stabilito all'articolo 4, n. 2, della Legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni, sulle licenze di caccia o di uccellazione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*).
		a) barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi	30.000	Id.	
		b) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore . .	40.000	Id.	
		per ogni arma in più .	10.000	Id.	
		c) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso	9.000	Id.	
		per ogni arma in più	5.000	Id.	
		d) quagliara o prodina con un sol paio di reti	15.000	Id.	
		e) paretai, copertoni e prodine senza contrappesi	20.000	Id.	
		f) roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiami	30.000	Id.	
		g) panie e panioni con o senza richiami per uccellagione fissa .	20.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
51	R.D. 5-6-1939, n. 1016 (artt. 16,? 90, 91) modificato dal D. L. 15-4-1947, n. 458 N. 55 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 55 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 55 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero	10.000	Ordinario	Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero non costituito cioè in bandita o in riserva e non precluso, comunque, alla libera caccia (articolo 2 del T. U. delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, numero 1016), debbono essere denunziati ogni anno al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della controindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le reti verticali, da alberi di invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia, e per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi sul terreno. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale (art. 16 del citato testo unico delle leggi sulla caccia). Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sulla caccia. Oltre la tassa controindicata, è dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione la sopratassa di cui all'art. 91 del citato testo unico delle leggi sulla caccia modificato dal decreto legislativo 15 aprile 1947, n. 458.
52	N. 22 - R.D. 5-6-1939, n. 1016 (artt. 59 e 90) N. 22 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 57 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 57 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 57 - Tab. all. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque:			Le controindicate tasse sono aumentate di una metà per le concessioni di durata superiore ai 5 anni e raddoppiate per quelle di durata superiore ai 10 anni. In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 59 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016). La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza.
		a) se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari	30.000	Id.	
		b) se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000 . .	100.000	Id.	
		c) se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari	200.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
53	R.D. 5-6-1939, n. 1016 (artt. 43 e 90) N. 56 - Tab. *A*, R.D. 7-6-1946, numero 581 N. 56 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 56 - Tab. all. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	*a*) Permesso annuale scritto rilasciato dal concessionario di riserva a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve	10.000	Ordinario	Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia o l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonchè a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto. I permessi scritti, per essere validi agli effetti della legge, devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva. Il concessionario non dovrà apporre la propria firma sui permessi se non quando sia stata corrisposta la tassa di concessione governativa dovuta in relazione alla durata. Il registro non può riguardare più di una riserva e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza. Nell'ultimo foglio esso reca anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonchè la firma del concessionario (art. 43 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016). Colui che rilascia il permesso scritto annuale e giornaliero per la caccia o la uccellagione nelle riserve e colui che tale permesso ha ottenuto senza che sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa sono assoggettati alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta sino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni prevedute dal suddetto testo unico.
		b) Permesso giornaliero scritto, rilasciato come sopra	1.000	Con marche	
54	R.D.L. 11-4-1938, numero 1183 (art. 3) 22-3-1943, n. 212 N. 58 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 58 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 58 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 58 - Legge 10-12-1954, n. 1164 D.P. 10-6-1955, n. 987 (art. 52)	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione provinciale a' termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:			Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio. In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'erario dello Stato. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: *a*) il personale del Laboratorio centrale d'idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; *b*) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; *c*) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.
		1) per la pesca con tutti gli attrezzi . . .	4.000	Ordinario	
		2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana	1.500	Id.	
		3) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a m. 1,50 per lato	1.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 54					Alle tasse controindicate, è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4, n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), e la sopratassa di L. 500 per la licenza di cui al n. 1, di L. 400 per la licenza di cui al n. 2 e di L. 200 per la licenza di cui al n. 3, da ripartire ai consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, alla Federazione italiana della pesca ed agli agenti di vigilanza.
55		Autorizzazione per la pesca nelle acque interne e per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735) . .	1.000	Ordinario	Per la pesca marittima l'autorizzazione è rilasciata dalle Amministrazioni provinciali (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747).
56		Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porte ai sensi dell'art. 1 del R.D. 26-9-1912, n. 1107, sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 15-7-1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		tassa di rilascio . .	5.000	Id.	
		tassa annuale . . .	2.000	Id.	
57	N. 23 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288. N. 59 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 59 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 59 - Tab. *A*, T. U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 Art. 1, n. 59 - Legge 10 dicembre 1954, n. 1164	Autorizzazione del Comandante del porto per l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi (articolo 79 del codice della navigazione) . .	500	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO VII **Autorizzazioni di pubblica sicurezza ed altre** CAPO I *Armi, prodotti esplodenti, gas tossici.*			
58	N. 19 - Tab. *A*, R. D. L. 30-12-1923 n. 3279 R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) N. 24 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	*a*) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizioni in vendita delle armi, escluse quelle da guerra, ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 .	75.000	Ordinario	Per gli effetti dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede la licenza controdistinta, si intendono per armi quelle designate dall'art. 30 dello stesso testo unico e quelle contemplate dagli artt. 44 e 45, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
	N. 60 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Vidimazione della detta licenza	45.000	Id.	
	N. 60 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 Art. 4. - Legge 14 marzo 1952, numero 128 N. 60 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	*b*) Licenza per importazione delle dette armi . per ogni arma . .	1.500	Id.	Col massimo di L. 30.000. La licenza occorre non soltanto per le armi complete ma anche per le parti di armi. Tra le parti di armi debbono ritenersi comprese le canne grezze e le parti accessorie destinate a sostituire i pezzi logori. La licenza per l'importazione occorre anche quando trattasi di reimportazione di armi temporaneamente esportate. La licenza per l'importazione deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (ultimo capoverso dell'art. 48 del succitato regolamento di pubblica sicurezza).
		c) Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punto o da taglio ai sensi dell'art. 37, del citato testo unico .	3.000	Id.	Per strumenti da punta e da taglio si intendono quelli di cui agli artt. 45 e 80 del succitato regolamento di pubblica sicurezza. La licenza vale per la provincia in cui è stata richiesta.
		Vidimazione annuale della licenza	1.500	Id.	Per percorrere altre provincie tale licenza deve essere vidimata dalle singole questure col conseguente pagamento della tassa di vidimazione e della tassa di bollo (art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza).
59	N. 34/2 Tab. - R.D. L. 29-12-1926, numero 2191 (art. 4) N. 25 R. D. L. 21 giugno 1942, numero 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 61 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno o per sua delega dal Prefetto, ai sensi dell'art. 28, 1° comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere o di parti di esse, di munizioni, di uniformi			Sono armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra quelle indicate dall'art. 33 del succitato regolamento di pubblica sicurezza. Sono armi analoghe alle armi da guerra quelle armi le cui caratteristiche balistiche o strutturali sono, o in tutto od in parte, prossime a quelle delle armi da guerra propriamente dette, intendendo per queste ultime, quelle che sono, o possono essere, destinate alle forze armate. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra (art. 37, 3° com-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 59	N. 61 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 N. 61 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	militari o di altri oggetti, destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere	5.000	Ordinario	ma, del succitato regolamento di pubblica sicurezza). La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo capoverso, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni (art. 78 del regolamento di pubblica sicurezza anzidetto).
		Vidimazione annuale della licenza	5.000	Id.	
60	N. 34/3 - Tab. - R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 26 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 62 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 62 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 N. 62 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 62 - Legge 10-12-1954, numero 1164	1) Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno per la fabbricazione delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse e di munizioni (art. 28 secondo comma del citato T. U. delle leggi di P. S.):			La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, 1° capoverso, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	40.000	Id.	
		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	150.000	Id.	
		per stabilimenti che impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	250.000	Id.	
		tassa annuale . . .	la stessa tassa di rilascio	Id.	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		2) Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno per la fabbricazione di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28, 2° comma, del citato T.U. delle leggi di P. S.):			Sono esenti dalla tassa controindicata gli artigiani classificati o classificabili agli effetti della imposta di R. M. in categoria C/1 e che siano regolamente inscritti negli albi provinciali istituiti presso le Camere di commercio ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860.
		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	75.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 60		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 250 persone (escluso il personale di amministrazione)	125.000	Ordinario	
		per stabilimenti che impieghino complessivamente più di 250 persone (escluso il personale di amministrazione)	200.000	Id.	
		tassa annuale . . .	la s'e sa tassa di rilascio.	Id.	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
61	N. 34/4 - Tab. R.D. L. 29-12-1926, numero 2191 (art. 4) N. 27 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 63 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 63 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947 n. 604 N. 63 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza per importazione delle armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse, delle munizioni, delle uniformi e degli altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28, 2° comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): per ogni arma ed oggetto predetto	100	Id.	Col massimo di L. 10.000. La licenza è rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 del regolamento di pubblica sicurezza).
62	N. 34/5 - Tab. R.D. L. 29-12-1926, numero 2191 (art. 4) N. 28 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 64 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946 n. 581 N. 64 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 64 - Tab. *A*, T. U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche, ai sensi dell'articolo 31, 2° comma, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	10.000	Id.	La licenza è permanente (art. 32, 3° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
63	N. 34/6 - Tab. R.D. L. 29-12-1926, numero 2191 (art. 4) N. 29 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 65 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 65 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 N. 65 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112.	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per andare in giro con un campionario di armi, ai sensi dell'art. 36, 1° comma, del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .	2.500	Ordinario	La licenza deve indicare, ai sensi dell'articolo 55 del succitato regolamento di pubblica sicurezza, la qualità e la quantità delle armi e deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.
		Vidimazione annuale della licenza	2.500	Id.	Per la vidimazione della licenza da parte dei questori delle provincie, che l'interessato intende percorrere, va corrisposta la tassa di vidimazione.
64	N. 34/7 - Tab. R.D. L. 29-12-1926, numero 2191 (art. 4) N. 30 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 66 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 66 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, numero 604 Art. 4 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 Art. 2 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 66 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 66 - Legge 10-12-1954, numero 1164	*a*) Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la fabbricazione, tenuta in deposito di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'art. 46 del testo unico succitato Tassa di rilascio:			Gli esplodenti di cui all'art. 46 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 2ª e 3ª categoria dell'art. 82 del regolamento di P. S.: *a*) dinamite e prodotti affini negli effetti esplodenti; *b*) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 del T. U. delle leggi di P. S.). Per il deposito dei suddetti esplosivi da autorizzarsi dal prefetto, si veda il n. 68 lett. *a*) della presente tabella.
		per stabilimenti o depositi che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione) . . .	50.000	Id.	
		per stabilimenti o depositi che non impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione) . . .	100.000	Id.	
		per stabilimenti o depositi che impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	150.000	Id.	
		Tassa annuale	La stessa tassa di rilascio	Id.	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 64		*b*) Licenza rilasciata dal Ministro per l'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la vendita del materiale esplosivo di cui alla lettera precedente	50.000	Ordinario	Le licenze per la vendita di esplodenti durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 del T.U. delle leggi di P. S.). E' vietato vendere, o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati, che non siano muniti di permessi di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo (art. 3 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella Legge 22 dicembre 1956, n. 1452).
		Vidimazione annuale della suddetta licenza di vendita	50.000	Id.	
		c) 1) Licenza temporanea per trasporto del detto materiale esplosivo . .	1.000	Con marche	Le licenze di trasporto sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione e sono, salvo il caso di uso, esenti da imposta di bollo (art. 94 e n. 1 del capitolo n. 1, allegato 6, del regolamento di P. S.). Esse possono essere temporanee, cioè per ogni spedizione, e permanenti (articolo 51, 2° comma, del T. U. delle leggi di P. S.). Nelle licenze permanenti per trasporti periodici e continuativi di polveri di prima categoria dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa, periodo che non può protrarsi oltre l'anno solare (N. 6, capitolo n. 1, dell'allegato *C* del regolamento di P. S.). Per il trasporto di detti materiali esplosivi da autorizzarsi dal prefetto, si veda il n. 68, lett. *b*), della presente tabella.
		2) Licenza permanente per trasporto del detto materiale esplosivo	5.000	Ordinario	
65	N. 34/8 - Tabella R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 31 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 67 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 67 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 67 - Tab. *A*, T. U. D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 Art. 1, n. 67 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Licenza di fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dell'art. 46 del testo unico succitato: tassa di rilascio:			Valgono le stesse norme del numero precedente (lettera *a*).
		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	50.000	Id.	
		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	100.000	Id.	
		per stabilimenti che impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	150.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 65		tassa annuale:			
		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	50.000	Ordinario	
		per stabilimenti che non impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	100.000	Id.	
		per stabilimenti che impieghino complessivamente più di 500 persone (escluso il personale di amministrazione)	150.000	Id.	
66	N. 34/9 - Tab. *A*, R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 32 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 63 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 68 - Tab. *A*, T. U. D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112 Art. 1. n. 68 - Legge 10-12-1954, numero 1164	*a*) Licenza del prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, ai sensi dell'art. 47, primo comma, del testo unico succitato:			Gli esplodenti di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 1ª, 4ª e 5ª categoria dell'art. 8 del relativo regolamento: *a*) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; *b*) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; *c*) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici. Per materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la cui fabbricazione, vendita, deposito o trasporto occorre la licenza del prefetto si intendono le materie e le sostanze che per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi. Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc. occorre la licenza del prefetto, quando le materie e le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi (art. 96 del regolamento di pubblica sicurezza). Per le licenze di fabbricazione e di deposito di cui alla lettera *a*), per quelle di vendita di cui alla lettera *b*) e per quelle di trasporto di cui alla lettera *c*), valgono le stesse norme indicate nel precedente n. 65. La tassa annuale di cui alla lettera *a*) deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		1) tassa di rilascio .	20.000	Id.	
		2) tassa annuale . .	5.000	Id.	
		b) Licenza del prefetto per la vendita del materiale esplodente di cui alla lettera precedente.	20.000	Id.	
		Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita	10.000	Id.	
		c) 1) Licenza temporanea per il trasporto del detto materiale esplodente	500	Con marche	
		2) Licenza permanente per il trasporto del detto materiale esplodente	1.500	Ordinario	
67	N. 34/10 - Tabella R. D. L. 29-10-1926, n. 2191 (art. 4)	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa e nitroglicerina ai sensi			Valgono le norme di cui al numero precedente.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 67	N. 33 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	dell'art. 47, secondo comma, del testo unico succitato:			
		tassa di rilascio . .	20.000	Ordinario	
		tassa annuale . . .	10.000	Id.	
	N. 69 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 69 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	*b*) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplosivo di cui alla lettera precedente	20.000	Id.	
	Art. 4 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10	Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita	10.000	Id.	
	Art. 2. — Legge 14 marzo 1952, numero 128	*c*) 1) Licenza temporanea per il trasporto del detto materiale esplosivo .	500	Con marche	
	N. 69 - Tab. *A*, T. U. - D.P.R. 26 marzo 1953, n. 112	2) Licenza permanente per il trasporto del detto materiale esplosivo	2.500	Ordinario	
	Art. 1 - Legge 10 dicembre 1954, n. 1164				
68	N. 34/11 - Tabella R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 34 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche, nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e materie esplodenti (art. 50 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			Le licenze controindicate sono rilasciate dal prefetto per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e di terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a n. 50 detonanti per la terza (art. 97 del regolamento di pubblica sicurezza), nonchè per il deposito di consumo destinato a contenere complessivamente non più di duecento chilogrammi di esplosivi di seconda categoria e non più di duemila detonanti con l'osservanza delle norme di cui al n. 5 del capitolo IV dell'allegato *B* al regolamento di pubblica sicurezza. Possono tenersi in deposito e trasportarsi nello Stato senza licenza esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto ed artifici in quantità non superiore a Kg. 25 di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, nonchè duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza (articolo 97, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Non è necessaria la licenza per il trasporto delle munizioni di sicurezza (art. 98, secondo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Le licenze di trasporto possono essere temporanee e permanenti come viene chiarito nelle note del precedente n. 64, lett. *c*). La tassa annuale di cui alla lett. a) deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		tassa di rilascio . . .	7.000	Id.	
		tassa annuale	3.000	Id.	
	N. 70 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	*b*) 1) Licenza temporanea per il trasporto del detto materiale esplosivo .	500	Con marche	
	N. 70 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	2) Licenza permanente per il trasporto del detto materiale esplosivo	1000	Ordinario	
	Art. 2. - Legge 26 gennaio 1949, numero 10				
	N. 70 - Tab. *A*, T. U. D. P. R. 26 marzo 1953, n. 112				
	Art. 1, n. 70 - Legge 10-12-1954, numero 1164				

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
69	N. 34 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 35 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 71 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 71 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 N. 71 - Tab. *A*, T. U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Licenza del Ministro per l'interno o del Prefetto per l'introduzione nello Stato o transito di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, giusta l'articolo 54 del testo unico suindicato	1.000	Con marche	La licenza è rilasciata in calce agli avvisi di spedizione, ed è esente, salvo il caso d'uso, da tassa di bollo (art. 94, e n. 1 del capitolo I, allegato *C* del regolamento di pubblica sicurezza).
70	N. 34/12 - Tab. - R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 72 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 72 Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26 gennaio 1949, numero 10 Art. 3 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 72 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per spari di armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di acrestati con fiamme o in generale esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati e nelle loro vicinanze o lungo le vie pubbliche o in direzione di esse, ai sensi dell'art. 57 del testo unico succitato	5.000	Ordinario	Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensione di cui all'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 110 del capitolo V, allegato *B* del regolamento di pubblica sicurezza. E' soggetta a licenza, e quindi alla controindicata tassa, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasioni di festività civili o religiose od in qualsiasi altra contingenza (art. 110 del regolamento sopracitato).
71	N. 36 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 73 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 72 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 73 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del codice della navigazione) . . .	1.000	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
72	R.D. 9-1-1927, n. 147 N. 74 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 74 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1959, n. 128 N. 74 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 33 del D.P.R. 10-6-1955, numero 854, ad enti pubblici ed a privati per esercitare l'industria relativa alla utilizzazione a qualsiasi scopo di uno o più gas tossici indicati nell'art. 1 del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvato con R.D. 9-1-1927, n. 147, e per custodire e conservare a qualsiasi scopo, uno o più dei detti gas tossici in magazzini e depositi (art. 37 del suddetto decreto): *a*) se data dal Ministro per l'Interno . . *b*) se data dal Prefetto	 30.000 15.000	 Ordinario Id.	Agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è gas tossico: *a*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata a ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; *b*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica (art. 1 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147). La tassa va corrisposta tanto per l'autorizzazione ad utilizzare gas tossici quanto per l'autorizzazione a conservare i detti gas tossici in magazzini o depositi. Il cambiamento del titolare dell'autorizzazione importa una nuova autorizzazione col conseguente pagamento della tassa (art. 20 del regolamento suddetto 9 gennaio 1927, n. 147). Giusta il prospetto allegato al suddetto regolamento, non occorre l'autorizzazione: *a*) per l'utilizzazione dell'anidride solforosa concentrata e, se allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica, solo quando la utilizzazione di essa sia fatta a scopi agricoli ed enologici; *b*) per l'utilizzazione di meno di chilogrammi 75 di ammoniaca in piccolo impianto di refrigerazione, e dei cianuri alcalini (di potassio, di sodio) per la produzione di acido cianidrico gassoso. Non occorre l'autorizzazione per la custodia in magazzini o depositi di una quantità non superiore a Kg. 75 di ammoniaca e di anidride solforosa (compressa o liquefatta), contenute in recipienti ad alta pressione. Sono esenti dalla autorizzazione e quindi dal pagamento della tassa gli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, provincie o comuni che compiono studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici. La stessa esenzione può essere concessa per la utilizzazione dei gas in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi (art. 62 del regolamento di pubblica sicurezza).
73	R.D. 9-1-1927, n. 147 N. 75 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 75 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, rilasciata a persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati autorizzati ad utilizzare i gas tossici ovvero a custodirli e conservarli in magazzini e depositi o a trasportarli, eseguono operazioni relative a detto impiego .	1.000	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 73	N. 75 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Vidimazione della patente stessa, in sede di revisione	500	Con marche	
		CAPO II *Teatri e spettacoli pubblici - Cinematografia*			
74	N. 21 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 77 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N 77 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N, 77 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di teatri (articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			La classificazione dei teatri è approvata con decreto del Ministro per le finanze su proposta dei Prefetti, sentiti gli Intendenti di Finanza. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie da tenere in un determinato periodo di tempo. *La durata della licenza deve risultare* dal titolo. Quando però la tassa sia stata corrisposta nell'ammontare massimo, la licenza può avere la durata di un anno dal giorno del rilascio. La licenza è personale ed è rilasciata a colui che gestisce l'impresa ed al quale è ceduto l'uso del teatro. Essa è valida esclusivamente per il locale in essa indicato (art. 71 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Ogni impresario teatrale che succede ad un altro nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, così come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza, deve rinnovare la detta licenza con conseguente pagamento della tassa dovuta. Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure « accademie », a fine di attendere alle lettere o alle scienze o alle arti e di promuovere il loro incremento, nonchè, giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, le manifestazioni sportive, aventi carattere educativo e dalle quali esuli qualsiasi finalità di lucro o di speculazione. Compete all'E.N.A.L., la esenzione dal pagamento delle dette tasse solo quando le rappresentazioni o i trattenimenti da esso indetti non siano dati in concorrenza con le private gestioni di spettacoli e quando risulti adempiuta almeno una delle due seguenti condizioni: *a*) che si tratti di spettacoli o trattenimenti sporadici e saltuari; *b*) che si tratti di spettacoli e trattenimenti, compresi gli sportivi, da svolgersi nei teatri propri delle sedi dell'E.N.A.L., ancorchè possano intervenire i non tesserati e per l'ingresso sia necessario l'acquisto di un biglietto d'ingresso o sia dovuto il pagamento di una somma a beneficio dell'E.N.A.L.
		per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
		per i teatri di 1° ordine	3.000	Ordinario	
		per i teatri di 2° ordine	1.500	Id.	
		per i teatri di 3° ordine	750	Id.	
		per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
		per i teatri di 1° ordine	6.000	Id.	
		per i teatri di 2° ordine	3.000	Id.	
		per i teatri di 3° ordine	1.500	Id.	
		per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti:			
		per i teatri di 1° ordine	15.000	Id.	
		per i teatri di 2° ordine	9.000	Id.	
		per i teatri di 3° ordine	4.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
75	N. 37 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 78 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 78 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 78 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 1, n. 78 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 78 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura di cinematografi (art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406. L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e deve risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (art. 1 della citata legge). La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. La tassa di cui alla lettera *b*) è dovuta in occasione del cambiamento dell'intestatario della licenza, indipendentemente da quella già corrisposta per l'apertura del locale o da quella riguardante la vidimazione chiesta, nel corso dell'anno, dal precedente intestatario. Per le licenze riguardanti i cinematografi all'aperto (arene) la tassa è dovuta nella misura di un quarto di quella controindicata. Per licenze concernenti i cinematografi di V categoria gestiti in Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, le tasse sono ridotte alla metà di quelle controindicate, a condizione che diano spettacolo per non più di 10 giorni al mese.
		a) tassa per l'apertura degli anzidetti locali:			
		— di categ. extra .	600.000	Ordinario	
		— di 1ª categoria .	400.000	Id.	
		— di 2ª categoria .	300.000	Id.	
		— di 3ª categoria .	150.000	Id.	
		— di 4ª categoria .	100.000	Id.	
		— di 5ª categoria .	50.000	Id.	
		b) tassa per il cambio dell'intestatario della licenza per locali:			
		— di categ. extra .	120.000	Id.	
		— di 1ª categoria .	80.000	Id.	
		— di 2ª categoria .	60.000	Id.	
		— di 3ª categoria .	30.000	Id.	
		— di 4ª categoria .	20.000	Id.	
		— di 5ª categoria .	10.000	Id.	
		c) vidimazione annuale delle anzidette icenze per locali:			
		— di categ. extra .	90.000	Id.	
		— di 1ª categoria .	60.000	Id.	
		— di 2ª categoria .	45.000	Id.	
		— di 3ª categoria .	22.500	Id.	
		— di 4ª categoria .	15.000	Id.	
		— di 5ª categoria .	7.500	Id.	
		Per i cinematografi gestiti in locali propri dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e da altri enti di assistenza e beneficenza	1.000	Id.	
76	N. 22 - Tab. *A*, R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) N. 38 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 79 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773: I) per dare accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radioaudizio-			La licenza è personale ed è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati (art. 71 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per dare, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza, spettacoli cinematografici ambulanti in più comuni della stessa provincia, occorre corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura stabilita per il comune di maggiore popolazione tra quelli in cui l'esercente intenda dar^ gli spettacoli.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Seg.e 76	N. 79 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 79 - Tab. *A*, T. U. D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 2 - Legge 10-12-1954, n. 1150	ni ed altri simili spettacoli o trattenimenti: nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:			La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui accedano i non soci con biglietto di invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza col relativo pagamento della tassa le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili (art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza). Le controindicate tasse sono ridotte ad un quarto quando si tratti di spettacoli, esclusi quelli cinematografici, dati dalle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi le L. 100 a persona. Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a 50 lire a persona, la tassa è ridotta al quinto. E' esente dal pagamento della controindicata tassa l'E.N.A.L. per gli spettacoli cinematografici ambulanti di cui al numero I. Per gli spettacoli cinematografici dati in locali aperti al pubblico l'esenzione compete al suddetto Ente, a condizione che gli spettacoli medesimi siano dati in non più di 2 giorni la settimana ed essi abbiano luogo in comuni ove non siano aperte al pubblico sale di spettacoli cinematografici private.
		per un periodo non superiore ad un mese .	2.000	Ordinario	
		per periodi superiori ad un mese: per ciascun mese o frazione di mese (oltre le lire 2000)	500	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 100.000 abitanti:			
		per un periodo non superiore ad un mese .	4.000	Id.	
		per periodi superiori ad un mese: per ciascun mese o frazione di mese (oltre le lire 4000)	1.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 abitanti:			
		per un periodo non superiore ad un mese	6.000	Id.	
		per periodi superiori ad un mese: per ciascun mese o frazione di mese (oltre le lire 6000)	1.500	Id.	
		II) per esercire:			
		a) corse di cavalli per riunioni fino a 5 giornate di corse . .	18.000	Id.	
		per riunioni con giornate di corse superiori a cinque: per ogni giornata oltre le prime cinque .	9.000	Id.	
		b) corse di levrieri per riunioni fino a 5 giornate di corse . . .	12.000	Id.	
		per riunioni con giornate di corse superiori a cinque: per ogni giornata oltre le prime cinque .	6.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 76	N. 79 - Tab. *A*, T. U. D. P. R. 20-3-1953, n. 112	III) per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici:			L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi, o radiotelevisivi, negli esercizi pubblici è rilasciata esclusivamente mediante annotazione sulla licenza di esercizio emessa dalla competente autorità.
		a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici: . . .	850	Ordinario	
		b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi, escluso il caso di cui al sottonumero V;			
		1) per gli alberghi ed esercizi pubblici di lusso	30.000	Id.	
		2) per gli alberghi ed esercizi pubblici di 1ª categoria	27.000	Id.	
		3) per gli alberghi ed esercizi pubblici di 2ª e pensioni di 1ª categoria	22.000	Id.	
		4) per gli alberghi ed esercizi pubblici di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	19.000	Id.	
		5) per gli alberghi ed esercizi pubblici e pensioni di altre categorie	12.000	Id.	
		IV) per tenere e fare funzionare elettrogrammofoni a gettone (jukes - boxes) nei seguenti esercizi pubblici:			
		1) alberghi ed esercizi pubblici di lusso . . .	15.000	Id.	
		2) alberghi ed esercizi pubblici di 1ª categoria	10.000	Id.	
		3) alberghi ed esercizi pubblici di 2ª e pensioni di 1ª categoria . .	8.000	Id.	
		4) alberghi ed esercizi pubblici di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	6.000	Id.	
		5) alberghi ed esercizi pubblici e pensioni di altre categorie	4.000	Id.	
	Art. 3 - Legge 10-12-1954, n. 1150 Art. unico - Legge 27-12-1956, n. 1413	V) per effettuare:			
		diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive:			Le controindicate tasse di apertura sono ridotte ad un quinto qualora non si faccia uso di grandi schermi o di speciali apparecchiature.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 76		extra e di 1ª categoria:			La classificazione degli esercizi di cui al numero controindicato è fatta dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza della Provincia in cui è sito l'esercizio (art. 3 della Legge 10 dicembre 1954, n. 1150).
		tassa di apertura	240.000	Ordinario	
		vidimazione annuale	50.000	Id.	
		cambio di titolare	50.000	Id.	
		di 2ª categoria:			
		tassa di apertura	150.000	Id.	
		vidimazione annuale	40.000	Id.	
		cambio di titolare	40.000	Id.	
		di 3ª categoria:			
		tassa di apertura	100.000	Id.	
		vidimazione annuale	38.000	Id.	
		cambio di titolare	38.000	Id.	
		di 4ª categoria:			
		tassa di apertura	70.000	Id.	
		vidimazione annuale	24.000	Id.	
		cambio di titolare	24.000	Id.	
		di 5ª categoria:			
		tassa di apertura	40.000	Id.	
		vidimazione annuale	12.000	Id.	
		cambio di titolare	12.000	Id.	
77		Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico (compresi i teatri ed i cinematografi): festivals di vario tipo e simili trattenimenti, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso se tenuti:			
		a) in comuni, borgate o frazioni ai quali sia stata riconosciuta la caratteristica di stazione di cura, di soggiorno o di turismo ai sensi dell'art. 2 e 3 del R.D. 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 e del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042 .	200.000	Id.	
		b) in comuni con più di 500.000 abitanti .	100.000	Id.	
		c) in comuni con non più di 500.000 abitanti	50.000	Id.	
		d) in comuni con non più di 200.000 abitanti	25.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note* —
78	N. 22 - Tab. *A*, R.D.L. 29-12-1926, 2191 (art. 1) N. 39 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 80 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 80 - Tab. *A*, R.D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 80 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	*a*) Licenza dell'autorità di P.S. per dare anche temporaneamente per mestiere pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto, ai sensi dell'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S.	2.000	Ordinario	La licenza di cui alla lettera *a*) è valida per il Comune per il quale è rilasciata. Durante l'anno di validità della suddetta licenza può essere concessa da parte della competente autorità di P. S. la licenza di cui alla lettera *b*) per dare trattenimenti in altre località. Detta licenza può avere la validità massima fino al termine di scadenza della licenza di cui alla lettera *a*) Le suddette licenze sono personali e sono richieste per i trattenimenti di cui all'art. 124 del regolamento di P.S. e cioè i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico in baracche od in locali provvisori o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, caroselli, altalene, bersagli e simili. Alle stesse tasse sono soggette le licenze per dare spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi (art. 124 del citato regolamento di P.S.). Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a L. 50 a persona, le tasse sono ridotte al quinto e non mai minori di L. 200.
		b) Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera *a*), di altra analoga licenza per dare in altra località i suddetti trattenimenti:			
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti . . .	500	Con marche	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) aventi una popolazione superiore ai 10.000 e non a 50.000 abitanti	1.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) aventi una popolazione superiore ai 50.000 e non ai 100.000 abitanti	1.500	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) aventi una popolazione superiore ai 100.000 e non ai 500.000 abitanti	2.000	Id.	
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) aventi una popolazione superiore ai 500.000 abitanti . . .	2.500	Id.	
79	N. 22 - lett. *b*) R.D.L. 29-12-1926, n. 2191, (art. 1) Art. 3 - allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 81 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 81 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 81 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza rilasciata dal questore per aprire circoli o scuole di ballo, ai sensi dell'art. 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	60.000	Ordinario	
		Vidimazione annuale della licenza .	30.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
80	N. 23 - Tab. *A*, R.D.L. 18-7-1932, n. 861 Art. 3 - Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 82 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 82 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1 - n. 82 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 82 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, tè danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza:			Le tasse controindicate devono essere corrisposte per ogni specie di trattenimento e per ciascun locale dove esso si svolge. La classifica degli alberghi e delle pensioni è fatta secondo le norme di cui all'allegato a) R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651. Alla stessa tassa di cui alla lettera *d*) vanno soggette le licenze per i così detti balli pubblici a palchetto, per i balli cioè che si tengono all'aperto in piazze, strade, padiglioni mobili. Qualora poi detti balli siano indetti dagli esercizi pubblici indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) in località aperte ed annesse agli stessi esercizi, le tasse da corrispondere sono rispettivamente quelle di cui alle lettera *a*), *b*) e *c*).
		a) negli alberghi, caffè, ristoranti, bar e simili pubblici esercizi assegnati alla categoria di lusso:			
		per un periodo di un anno	500.000	Ordinario	
		per un periodo di un mese	120.000	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	64.000	Id.	
		per un periodo inferiore a 15 giorni:			
		per ogni giorno . .	6.000	Id.	
		b) nei detti locali e nelle pensioni assegnati alla 1ª categ.:			
		per un periodo di un anno	400.000	Id.	
		per un periodo di un mese	80.000	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	50.000	Id.	
		per un periodo inferiore a 15 giorni:			
		per ogni giorno	4.000	Id.	
		c) nei detti locali e nelle pensioni assegnati alla 2ª categ.:			
		per un periodo di un anno	130.000	Id.	
		per un periodo di un mese	32.000	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	20.000	Id.	
		per un periodo inferiore a 15 giorni:			
		per ogni giorno . .	3.000	Id.	
		d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti, bar di categoria inferiore alla 2ª e non classificati, locande, sale destinate al ballo e circoli, trattorie, osterie e simili esercizi:			
		per un periodo di un anno	100.000	Id.	
		per un periodo di un mese	24.000	Id.	
		per un periodo di 15 giorni	16.000	Id.	
		per un periodo inferiore a 15 giorni:			
		per ogni giorno .	1.200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
81	N. 24 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 83 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 83 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 83 - Tab. *A*, T. U - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche (art. 77 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; artt. 1 e 2 del R.D. 24 settembre 1923, n. 3287): per ogni metro lineare	25	Ordinario	La tassa controindicata, dovuta per ogni metro della lunghezza dichiarata delle pellicole, deve essere versata sul conto corrente postale intestato al competente Uffcio del registro di Roma. Qualora si accerti, mediante misurazione, che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione per il rilascio del nulla osta resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di avere versato il supplemento di tassa presso l'anzidetto Ufficio del registro. Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza e in grado di appello. Qualora di una sola pellicola esistano più esemplari è sufficiente la proiezione agli effetti della revisione per il rilascio del nulla osta, di un solo esemplare purchè gli altri siano ad esso identici. Le pellicole destinate all'esportazione, anche quando siano in più esemplari, sono soggette ad una sola tassa di revisione (art. 7 del regolamento approvato con R.D. 24 settembre 1923, n. 3287). Le pellicole già sottoposte a revisione approvate per la rappresentazione nello Stato sono esenti da una nuova revisione e quindi dal pagamento di nuova tassa agli effetti della esportazione. La tassa controindicata sarà sempre trattenuta qualunque sia l'esito della domanda presentata per ottenere il nulla osta.
82	N. 25 - Tab. *A*, R. D. L. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 84 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 84 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Articolo 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Articolo 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 84 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112.	Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico (art. 77 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): per ogni copione . .	6.000	Id.	
		CAPO III *Pubblici esercizi, bevande alcooliche e superalcooliche - Esercizi di scommesse.*			
83	Art. 2 - R. D. L. 9-12-1928, n. 2745	Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86			La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 83	Art. 3 - Allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 40 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 85 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 85 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 85 - Legge 26-1-1949, n. 10 Articolo 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 85 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche:			La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, all'atto del rilascio della licenza, l'esercizio è classificato dalle competenti autorità. La categoria deve risultare dalla licenza. La licenza per la vendita al minuto di bevande alcooliche nelle pensioni è soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura corrispondente alla categoria immediatamente inferiore a quella nella quale esse sono state classificate. All'atto del primo rilascio della licenza, la tassa deve essere pagata in unica soluzione. Per la rinnovazione della licenza per gli anni successivi la tassa può essere pagata in due rate uguali *senza corresponsione di* interessi di mora e senza altra formalità. In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno *precedente* a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 30 maggio successivo. Il contribuente che non effettui il pagamento della seconda rata entro il suddetto termine, oltre al tributo, è tenuto al pagamento della pena pecuniaria dal minimo pari al doppio dell'ammontare della rata di tassa non pagata fino al sestuplo della tassa medesima, e l'autorità finanziaria può anche far revocare la licenza. Non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti rinnovazioni con le relative penalità. Sono alcooliche le bevande che abbiano un contenuto di alcool non superiore al 21 % del volume. Si considerano bevande alcooliche anche quelle che, *pur avendo un contenuto in* alcool superiore al 21 % del *volume*, vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto (art. 177 del regolamento di pubblica sicurezza). Non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali *e da trasportarsi fuori* del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a due terzi di litro (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza). Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono vidimate alla data della riapertura (art. 189, ultimo capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza). Il proprietario o fittavolo che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi non ha bisogno di licenza (art. 191 del regolamento di pubblica sicurezza). Non hanno bisogno di licenza e quindi non sono tenuti al pagamento della con-
		I) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso .	180.000	Ordinario	
		b) esercizi di 1ª categoria	140.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	60.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	30.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	15.000	Id.	
		II) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 e non a 500.000 abit.:			
		a) esercizi di lusso .	140.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	100.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	50.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	25.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	10.000	Id.	
		III) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abit.:			
		a) esercizi di lusso .	100.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	90.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	36.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	18.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	8.000	Id.	
		IV) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abit.:			
		a) esercizi di lusso .	70.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	55.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	15.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 83		*d*) esercizi di 3ª categoria	7.000	Ordinario	troindicata tassa i rifugi alpini, perchè ai fini della legge di pubblica sicurezza non sono da considerarsi esercizi pubblici. Non è dovuta la controindicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso dell'autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 167 del regolamento di pubblica sicurezza).
		e) esercizi di altre categorie	5.000	Id.	
		V) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso .	15.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	12.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	8.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	6.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	4.000	Id.	
		VI) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso .	9.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	7.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	6.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	4.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	3.000	Id.	
84	Art. 1 - R. D. L. 9-12-1928, n. 2745 Art. 3 - allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 41 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 10 ottobre 1942, numero 1288 N. 86 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 86 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Articolo 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Articolo 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 86 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare la vendita al minuto di bevande superalcooliche, di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			Sono superalcooliche le bevande che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume (art. 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Non si considera vendita al minuto di *bevande superalcooliche quella fatta* in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza). Per il resto valgono le disposizioni di cui al numero precedente.
		I) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso .	320.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	240.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	90.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	60.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	45.000	Id.	
		II) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 e non a 500.000 abit.:			
		a) esercizi di lusso .	240.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 84		*b*) esercizi di 1ª categoria	180.000	Ordinario	
		c) esercizi di 2ª categoria	80.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	50.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	35.000	Id.	
		III) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abit.:			
		a) esercizi di lusso .	200.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	120.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	60.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	40.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	30.000	Id.	
		IV) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abit.:			
		a) esercizi di lusso .	100.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	80.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	35.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	25.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	20.000	Id.	
		V) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abit.:			
		a) esercizi di lusso .	40.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	35.000	Id.	
		c) esercizi di 2ª categoria	30.000	Id.	
		d) esercizi di 3ª categoria	20.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	15.000	Id.	
		VI) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso .	30.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categoria	20.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 84		*c*) esercizi di 2ª categoria	16.000	Ordinario	
		d) esercizi di 3ª categoria	13.000	Id.	
		e) esercizi di altre categorie	10.000	Id.	
85	N. 26-*bis* - Tab. *H*, D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3 - Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 42 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 87 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 87 - Tab. *A*. D. L. 30-5-1947, n. 604 Articolo 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Articolo 1 - n. 87, Legge 14-3-1952, n. 128 N. 87 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	I) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per spacci di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (art. 86, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'art. 159 del regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico devono invece corrispondere le tasse di cui ai precedenti numeri 83 e 84. Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi di licenza: 1) gli spacci cooperativi militari; 2) il Centro alpinistico italiano. Le tasse di cui alla lettera *b*) devono essere assolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovo.
		a) tassa di primo rilascio:			
		1) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 10.000 abitanti .	2.300	Id.	
		2) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 10.001 a 25.000 abit.	3.000	Id.	
		3) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 25.001 a 100.00 abit.	3.800	Id.	
		4) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 100.001 a 300.000 abit.	5.500	Id.	
		5) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione oltre i 300.000 abitanti	7.500	Id.	
		b) tassa di rinnovazione annuale	Le stesse tasse stabilite dalla lettera a)	Id.	
		II) Autorizzazione del Prefetto per spacci di bevande superalcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita ed il consumo siano limitati ai soli soci:			
		a) tassa di primo rilascio:			
		1) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 10.000 abitanti .	2.500	Id.	
		2) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 10.001 a 25.000 abit.	3.000	Id.	
		3) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 25.001 a 100.000 abit.	4.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 85		4) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione da 100.001 a 300.000 abit.	5.500	Ordinario	
		5) in comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione oltre i 300.000 abitanti	7.500	Id.	
		b) tassa di rinnovazione annuale	le stesse tasse stabilite dalla lettera a)		
86	N. 34/15 Tab. R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) N. 43 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288	1) Licenza temporanea di pubblico esercizio, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza nelle stazioni climatiche o di cura, di soggiorno e turismo ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del citato T. U. per la vendita di bevande alcooliche se trattasi:			Gli esercizi pubblici situati nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, possono essere autorizzati a somministrare anche bevande superalcooliche nei locali destinati a riunioni ed a feste, previa corresponsione della tassa di concessione governativa di cui al precedente n. 85 per dodicesimi, in relazione ai mesi di validità di ogni autorizzazione. A tal fine è computato per intero la frazione di mese. La suddetta tassa va corrisposta indipendentemente da quella dovuta per la licenza controindicata.
	N. 88 - Tab. *A*, R. D.L. 7-6-1946, n. 581	di esercizi di lusso .	50.000	Id.	
	N. 88 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	di esercizi di 1ª categoria .	40.000	Id.	
		di esercizi di 2ª categoria .	30.000	Id.	
	N. 4 - Tab. *B*, alleg. *F* - R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	di esercizi di 3ª categoria .	20.000	Id.	
	N. 44 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	di esercizi di altre categorie	10.000	Id.	
	N. 89 - Tab. *A* R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 89 - Tab. *A* D.L. 30-5-1947, numero 604 Articolo 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 88 - tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112.	2) Licenza temporanea di pubblico esercizio rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, ai sensi dell'art. 103, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .	1.000	Con marche	
87	Art. 2 - Legge 10 dicembre 1954, numero 1164	Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli alberghi, compresi quelli diurni, pensioni e locande:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La tassa controindicata è dovuta in aggiunta a quella eventualmente da corrispondersi per altro titolo.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 87		tassa di rilascio e tassa annuale:			
		a) alberghi di lusso	60.000	Ordinario	
		b) alberghi di prima categoria . . .	30.000	Id.	
		c) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria	20.000	Id.	
		d) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria	15.000	Id.	
		e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni	10.000	Id.	
88	N. 27 - Tabella *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 27 - Tab. *A*, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 45 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 90 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 90 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 89 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Dichiarazione di voler somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'alloggio, e relative vidimazioni annuali (art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			
		per ogni stanza abitabile	500	Id.	
		per ogni appartamento	2.000	Id.	
89	Legge 21-3-1958, numero 326 (art. 9)	1) Autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:			Qualora ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958,n. 326, le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai nn. 83 (I. lett. *e*. II, lett. *e;* III lettera *d;* IV e V; 85, 30 lett. *e*) e 105. Le tasse sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:			
		a) alberghi od ostelli per la gioventù . . .	2.000	Id.	
		b) campeggi di superficie:			
		non superiore a 1000 mq.	4.000	Id.	
		non superiore a 2000 mq.	8.000	Id.	
		superiore a 2000 mq. . .	10.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 89		*c*) villaggi turistici	5.000	Ordinario	
		d) case per ferie	6.000	Id.	
		e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R. D. L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	3.000	Id.	
		f) autostelli . . .	5.000	Id.	
		se funzionanti su autostrade	10.000	Id.	
		2) Autorizzazione del Prefetto rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (articolo 6 legge 21 marzo 1958, numero 326)	1.000	Id.	
90		Autorizzazione rilasciata dall'Ente provinciale per il turismo per la costruzione ed il funzionamento di rifugi alpini (art. 1 del testo organico approvato con D. P. R. 4 agosto 1957, n. 918):			La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.
		tassa di rilascio	3.000	Id.	
		tassa annuale	1.500	Id.	
91	Legge 23-3-1940, numero 217 N. 46 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 91 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 91 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Articolo 3 - Legge 26-1 1949, n. 10 Articolo 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 90 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	1) Licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad enti o società, che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:			E' richiesta la licenza per ogni genere di gara o corsa. Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgimento delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.
		a) per ogni ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione di corse di cavalli	150.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 91		corse di levrieri .	100.000	Ordinario	
		b) per ogni persona ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione delle altre gare sopra indicate:			
		per ogni genere di gara	60.000	Id.	
		2) Licenza annuale rilasciata come sopra agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse per poter essere ammessi, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed a norma dell'art. 2 della Legge 23 marzo 1940, n. 217, ad esercitare le scommesse:			La licenza è strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gara.
		a) nelle corse di cavalli	120.000	Id.	
		b) nelle corse di levrieri	70.000	Id.	
		c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone e in altre simili gare	50.000	Id.	
		3) Licenza annuale di esercizio di scommesse rilasciata, per ogni campo di corse, agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse autorizzati o delegati all'esercizio delle scommesse:			La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio, e la tassa si applica indipendentemente da quella di cui al precedente n. 2.
		in campi di corse siti in comuni con oltre 200.000 abitanti:			
		per corse di cavalli	45.000	Id.	
		per corse di levrieri	30.000	Id.	
		in campi di corse siti nei comuni con meno di 200.000 abitanti:			
		per corse di cavalli	35.000	Id.	
		per corse di levrieri	20.000	Id.	
92	Articolo 7 - Legge 26-1-1949, n. 10 Articolo 7 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 91 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112. Art. 1, n. 91 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Autorizzazione del Ministro per l'interno all'esercizio delle case da giuoco di S. Remo, Campione d'Italia e Venezia (R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448; R.D.L. 2 marzo 1933, n. 201 e R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404)	60.000.000	Id.	La tassa è dovuta all'atto del rilascio della autorizzazione, e, per gli anni solari successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce, dal comune, nel caso di gestione diretta della casa da giuoco, o dal concessionario.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		CAPO IV *Tipografie e arti affini*			
93	N. 34/16 - Tab. B, D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) Art. 3 - allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 92 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 92 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 92 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostile e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 197 del relativo regolamento.			La licenza, per la quale è ammessa la rappresentanza, vale esclusivamente per i locali in essa indicati, ed è necessaria anche per l'esercizio ambulante delle controindicate arti con validità esclusiva nell'ambito del territorio della provincia (art. 198 del regolamento di pubblica sicurezza). Per ogni singola attività indicata nell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'art. 197 del relativo regolamento occorre apposita licenza; e, ove con unica licenza si autorizzi l'esercizio da parte della stessa persona e nello stesso locale di attività distinte e separate che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la controindicata tassa di concessione per ogni distinta e separata attività. La misura della tassa controindicata è raddoppiata, qualora lo stabilimento tipografico, cui la licenza si riferisce, sia dotato di macchine rototipografiche, rotocalcografiche e di macchine offset
		tassa di rilascio e tassa annuale:			
		a) per esercizi che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione)	2.500	Ordinario	
		b) per esercizi che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	3.500	Id.	
		c) per esercizi che non impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	4.500	Id.	
		d) per esercizi che impieghino complessivamente più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	5.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		CAPO V *Agenzie pubbliche - Commercio di cose antiche e usate.*			
94	N. 28 - Tab. *A*, R.D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 47 - R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 95 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 95 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26 gennaio 1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 95 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno:			La licenza ha la validità di un anno decorrente dal giorno del rilascio e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
		nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	6.000	Ordinario	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti .	12.000	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti .	24.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	36.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	48.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	60.000	Id.	
		Vidimazione annuale della detta licenza nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	3.000	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti .	6.000	Id.	
		superiore a 30.000 e non a 50.000 abitanti .	12.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti .	18.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti .	24.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	30.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
95	N. 29 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 48 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 96 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 96 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 96 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Licenza prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata, e per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore: nei comuni aventi una popolazione:			Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (art. 205 del regolamento di pubblica sicurezza). Ricadono sotto il citato disposto i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie di compravendita o di locazione di immobili, le agenzie per abbonamenti ai giornali, le agenzie teatrali, le agenzie di viaggi (uffici viaggi e turismo, uffici turistici, uffici di navigazione), le agenzie di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità; le agenzie nelle forme di cui all'art. 118 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia in qualsiasi luogo temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte (art. 208 del regolamento di pubblica sicurezza); le agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili; le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi; le agenzie di collocamento, escluse quelle della cui attività si occupano per legge i competenti uffici di collocamento; le imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria non accreditate presso pubbliche amministrazioni (art. 4 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442), gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi raccomandatari (Legge 29 aprile 1940, n. 496) e simili. Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei Comuni per i quali essa è valida. Ove la licenza valga per tutto il territorio dello Stato gli interessati debbono corrispondere il massimo della tassa di concessione governativa di L. 100.000. La licenza di pubblica sicurezza per gli uffici di viaggi e turismo, turistici e di navigazione e per le aziende di spedizione è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa od in altre località dello Stato, occorrendo licenza a parte per quelle con gestione autonoma. Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, le aziende esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione, nonchè gli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima da queste gestiti direttamente o con proprio personale stipendiato o a contratto, la cui attività turistica sia limitata unicamente ai servizi medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi (art. 26 del R.D.L. 23 novembre 1936, numero 2523). Sono infine esonerati dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza:
		non superiore a 10.000 abitanti	6.000	Ordinario	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti .	12.000	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti .	24.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti .	36.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	60.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti .	100.000	Id.	
		Vidimazione annuale della detta licenza nei comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti .	3.000	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti .	6.000	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti .	12.000	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti .	18.000	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti .	30.000	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	50.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
					a) gli spedizionieri doganali che dimostrino, mediante attestazione da rilasciarsi dal direttore superiore della competente circoscrizione doganale, non solo di essere in possesso della prescritta patente doganale, ma altresì di esercitare effettivamente e personalmente la propria attività in dogana; *b*) le imprese di spedizione e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro delle Camere di commercio ed accreditate direttamente presso pubbliche Amministrazioni, come da legale certificato della Amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate (art. 223 del regolamento di pubblica sicurezza). Dette imprese e detti spedizionieri doganali debbono peraltro corrispondere la tassa di cui al successivo n. 226.
96	N. 34/19 - Tab. R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) Art. 3 - all. *F*, R.D. L. 26-9-1935, numero 1749 N. 49 - R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 98 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 98 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 98 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico, ai sensi dell'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . . . . . . Vidimazione annuale . .	40.000 12.000	Ordinario Id.	La dichiarazione deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, essa deve essere rinnovata (art. 242 del regolamento di pubblica sicurezza) Debbono fare la controindicata dichiarazione anche i venditori di francobolli per collezione.
97	N. 34/20 - Tab. R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4) Art. 3 - all. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 50 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 99 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 99 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 99 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Dichiarazione per l'esercizio del commercio di cose usate, ai sensi dell'art. 126, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . . . Vidimazione annuale . .	10.000 4.000	Id. Id.	Per cose usate si intendono quelle che conservano ancora una specifica individuazione e le proprie caratteristiche, e possono quindi essere utilizzate e vendute come tali, sia pure dopo di essere state opportunamente riparate. Vanno soggetti alla licenza, ed al conseguente pagamento della tassa, anche i commercianti che rivendano, sia pure in via accessoria ed occasionale, cose usate. Alla controindicata tassa non sono soggetti i cenciaioli.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		CAPO VI *Istituti di vigilanza e investigazione privata*			
98	N. 34/21 Tab. *A* - alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 51 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 100 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 100 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 100 - Tab. *A* T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di enti e di proprietari per la nomina di guardie particolari destinate alla vigilanza della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	10.000	Ordinario	
		Vidimazione annuale . .	5.000	Id.	
99	N. 30 - Tab. R.D.L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3 - all. *F*, R.D.L. 26-9-1935, numero 1749 N. 52 - Tab. *A* R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 101 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 101 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 101 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza del Prefetto ad enti o privati per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliare o immobiliare, ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			Al pagamento della controindicata tassa è anche tenuta l'Opera nazionale combattenti per la vigilanza della proprietà privata di terzi.
		per istituti aventi alle dipendenze:			
		non più di 10 guardie giurate	20.000	Id.	
		non più di 50 guardie giurate	40.000	Id.	
		più di 50 guardie giurate	60.000	Id.	
100	N. 34/22 Tab. R.D.L. 29-12-1926 numero 2191 (art. 4)	Licenza del Prefetto ad enti privati per l'esercizio di investigazioni			Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 del testo unico delle

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 100	Art. 3, all. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 53 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 102 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 102 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 5 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 102 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	45.000	Ordinario	leggi di pubblica sicurezza, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati senza la contradistinta licenza (articolo 258 del regolamento di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale . .	30.000	Id.	
101	N. 31 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, all. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 103 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 103 - Tab. *A*, R.D.L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 103 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Decreto del Prefetto di approvazione di guardie particolari giurate (articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			**La tassa è annuale ed è dovuta per ogni guardia approvata.** Sono esenti dal pagamento della controindicata tassa **le nomine di guardie di** provincie e di **comuni, costituite** in forza di regolamenti **deliberati ed** approvati nelle **forme di legge.** Se con uno stesso decreto prefettizio di approvazione la guardia giurata è autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi (art. 251 primo comma del regolamento di pubblica sicurezza), la tassa da corrispondersi è unica. Qualora i beni che le guardie particolari siano chiamate a custodire si trovino nel territorio di provincie diverse ed occorra il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia (art. 252 del regolamento di pubblica sicurezza), la tassa è dovuta per ogni decreto di approvazione.
		se in servizio di comuni, di provincie ed enti morali	1.000	Id.	
		se in servizio di privati	2.000	Id.	
		CAPO VII *Altre autorizzazioni di polizia*			
102	Tab. *A* - Legge 24-10-1942, n. 1415 (art. 7) N. 104 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 104 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 104 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Licenza d'impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi:			**Sono soggetti alle prescrizioni della Legge 24 ottobre 1942, n. 1415, tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 1 della legge):**
		1) licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categ. *A*) . .	**24.000**	**Id.**	Categoria *A* - **Ascensori adibiti al trasporto di persone;**
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) . . .	**4.000**	**Id.**	Categoria *B* - **Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;**

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 102		2) licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categ. *B*) .	32.000	Ordinario	Categoria *C* - Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico; Categoria *D* - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25; Categoria *E* - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone. Le norme della legge suddetta non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a m. 2, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico. Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie tranvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tranviarie (art. 1 della legge succitata). Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato o tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata. La licenza di esercizio deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B* ed *E*; ogni due anni per i montacarichi di categ. *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categ. *D* (art. 2 della legge succitata). Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa (art. 7 della legge). Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso delle Amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza destinati al servizio dei ricoverati e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di ufficio dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra (art. 7 della legge). Qualora gli ascensori delle categorie *A* ed *E* od i montacarichi di qualsiasi categoria abbiano rispettivamente una portata massima di 50 persone o di 76 quintali, la misura della tassa dovuta, per le relative licenze, è aumentata del 50 %. La tassa è, invece, raddoppiata per gli ascensori adibiti al trasporto di persone, nel caso che siano installati in edifici ad uso di abitazione aventi 10 o più piani. Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale (art. 7 della legge succitata).
		per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale)	8.000	Id.	
		3) licenza per l'impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categ. *C*) .	20.000	Id.	
		per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) .	6.000	Id.	
		4) licenza per l'impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25 (categ. *D*) .	12.000	Id.	
		per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) .	4.000	Id.	
		5) licenza per l'impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*) .	40.000	Id.	
		per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale)	12.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	
103		Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, agli stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali.			La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.
		Tassa di rilascio . . .	20.000	Ordinario	
104	N. 1 - Tab. *B*, all. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 55 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 106 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 106 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947 numero 604 N. 106 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dall'art. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773:			L'obbligo della iscrizione incombe a tutte le persone indicate nell'art. 111 del regolamento di pubblica sicurezza. L'iscrizione è obbligatoria sempre che i portieri e custodi controindicati non rivestano la qualità di guardia particolare giurata.
		a) di portieri di case di abitazione	500	Con marche	
		b) di custodi di magazzino, di stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili	300	Id.	
		c) portieri di alberghi	3.000	Ordinario	
		Vidimazione annuale:			
		1) per i portieri di cui alla lett. *a*)	250	Con marche	
		2) per custodi di cui alla lett. *b*)	150	Id.	
		3) per i portieri di cui alla lett. *c*)	2.000	Ordinario	
105	N. 2 - Tab. *B*, alleg. *F*, D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 56 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 107 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 107 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 107 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 107 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Licenza del questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):			Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al n. 1 anche gli esercenti noleggi da rimessa senza conducenti e i noleggiatori di autoveicoli con conducenti, ma sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono invece corrispondere la tassa relativa al certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 158 del regolamento di pubblica sicurezza). Nella dizione « esercizio di rimessa di autoveicoli » rientrano anche i depositi per noleggio e per custodia di motocicli e le officine di autoveicoli e motocicli. Nella dizione « esercizio di rimessa di vetture » di cui al n. 2) rientrano anche le officine di vetture. Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e conseguentemente al pagamento della controindicata tassa quegli artigiani che siano regolarmente iscritti negli albi provinciali di cui alla Legge 25 luglio 1956, n. 860 (meccanici, motoristi, radiatoristi, verniciatori, elettricisti, carrozzieri, valigiari, ecc.) i quali svolgono una modesta attività, per riparazioni di parti degli autoveicoli o dei veicoli, qualora consti in modo indubbio che essi non esercitano comunque il noleggio o la custodia dei veicoli loro affidati.
		1) per esercizio di rimessa di autoveicoli di superficie non superiore a 200 metri quadrati	4.000	Id.	
		di superficie non superiore a 500 metri quadrati	6.000	Id.	
		di superficie non superiore a 1000 metri quadrati	10.000	Id.	
		di superficie superiore a 1000 metri quadrati	20.000	Id.	
		Vidimazione annuale . .	Le stesse tasse dovute per il rilascio della licenza		
		2) per esercizio di rimessa di vetture . . .	3.000	Id.	
		Vidimazione annuale . .	3.000	Id.	
		3) per esercizio depositi per noleggio e per custodia di biciclette e per esercizio di officine per biciclette stesse . .	1.000	Id.	
		Vidimazione annuale . .	500	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
106	N. 5 - Tab. *E*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 109 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 109 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 109 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Certificato di iscrizione in apposito registro presso l'Autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio dei mestieri di conduttore di autoveicoli da piazza e di conducente di navicelle da diporto e simili e licenza del questore per l'esercizio dei suddetti mestieri da parte di stranieri (articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art. 288 del relativo regolamento approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635)	1.000	Ordinario	L'iscrizione nel controindicato registro non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia, ed a meno che non sia nei singoli casi diversamente stabilito, il relativo certificato è valido per tutto il territorio dello Stato. Esso deve però essere presentato per il visto all'autorità di pubblica sicurezza dei Comuni che si percorrono (artt. 225 e 226 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635). La suddetta iscrizione è necessaria per i conducenti di navicelle da diporto e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle Autorità marittime, nonchè per i noleggiatori di un unico autoveicolo purchè conducenti diretti (art. 228, 1° comma, del suddetto regolamento). L'iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli e per i conducenti di navicelle da diporto e simili a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, albergatori e simili (art. 228, 2° comma del suddetto regolamento).
		Vidimazione annuale .	500	Id.	
107	N. 6 - Tab. *B*, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 57 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 110 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 110 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 110 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Vidimazione ai sensi dell'art. 16 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, dei registri la cui tenuta è prescritta per legge per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazione di polizia: per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine	200	Con marche	
		TITOLO VIII **Commercio e Industria**			
108	N. 41 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 58 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche, nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	1) Prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari di che all'art. 2215 del Codice civile, e dei libri delle società a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto arti-			Per prima vidimazione deve intendersi la numerazione progressiva di ogni pagina e la bollatura in ogni foglio prescritte dall'art. 2215 del Codice civile prima che il libro venga messo in uso. La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. Per pagine si devono intendere le singole facciate, e quindi, agli effetti della applicazione della tassa, devono calcolarsi 4 pagine per ogni foglio intero.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 108	N. 111 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 111 - Tab. *A*, D.L. 30-7-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 111 - Tab. *A* T. U. D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 111 - Legge 10-12-1954, n. 1164	colo 2215 quando contengono un numero di pagine:			Per i libri di commercio tenuti col sistema americano, sui quali ogni scrittura occupa due facciate opposte, ai fini dell'applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come una sola. Le tasse controindicate devono essere pagate esclusivamente mediante versamento diretto sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro (D. M. 30 ottobre 1959). L'attestazione del versamento in conto corrente, deve essere esibita all'ufficiale che procede alla vidimazione, il quale, dopo aver apposto sull'attestazione stessa la data, la propria firma ed il timbro dell'Ufficio ne riporta gli estremi nel testo della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 2215 del Codice civile. Le società e gli enti che in virtù di leggi speciali siano stati dichiarati esenti dal pagamento delle tasse controindicate, devono corrispondere per la vidimazione dei loro registri la tassa nella misura di L. 200, qualunque sia il numero delle pagine del libro sottoposto a vidimazione. La tassa di cui al comma precedente si applica altresì ai libri previsti dallo art. 43, 1° comma, lett. *d*, e comma 2° del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. La tassa di L. 200 è altresì dovuta per la prima vidimazione del prospetto dei cespiti ammortizzabili, di cui all'ultimo comma dell'art. 44 del citato T. U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
		a) non superiore a 200	400	Esclusivamente con versamento diretto in conto corrente postale	
		b) superiore a 200 e fino a 400	600	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	1.000	Id.	
		d) oltre 600	1.400	Id.	
		2) Vidimazione annuale dei libri di cui sopra, ai sensi delle vigenti norme di legge quando contengono un numero di pagine:			
		a) non superiore a 200	200	Id.	
		b) superiore a 200 e fino a 400	400	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	600	Id.	
		d) oltre 600	800	Id.	
109	N. 43 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 59 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 112 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 112 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 112 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 112 - Legge 10-12-1954, n. 1164	1) Prima vidimazione degli altri libri, compreso il copia lettere fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'articolo 2218 del Codice civile	le stesse tasse di cui al n. 108 (sott. 1°) ridotte a metà	Esclusivamente con versamento diretto in conto corrente postale	Per il computo delle pagine e per le modalità di pagamento valgono le norme di cui al precedente n. 108. Si applica anche alla vidimazione dei controindicati libri la norma di cui al terzultimo comma delle note del precedente n. 108.
		2) Vidimazione annuale degli altri libri compreso il copia lettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'articolo 2218 del Codice civile	le stesse tasse di cui al n. 108 (sott. 2°) ridotte a metà	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
110	N. 60 - Tab. A, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella legge 18 ottobre 1942, n. 1283 N. 113 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 113 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 113 - Tab. A, D.P.R. - 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 113 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Iscrizione nel registro delle imprese, degli imprenditori nonchè degli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale (articoli 2188, 2195, 2197, 2201 del Codice civile) .	6.000	Ordinario	Gli imprenditori controindicati sono quelli che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Non sono soggette all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 del Codice civile). Non sono soggette alla tassa controindicata le iscrizioni delle società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della legge 13 aprile 1886, n. 3818.
111	N. 44 - Tab. A, Alleg. F, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749. N. 61 - Tab. A, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella legge 18 ottobre 1942, n. 1283 N. 114 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 114 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 114 - Legge 4-3-1958, n. 128 N. 114 - Tab. A, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 114 - Legge 10-12-1954, n. 1164	1) Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dello oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi dal III al IX del titolo V del libro V del lavoro del Codice civile: *a*) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:			Per le iscrizioni degli atti portanti aumenti di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sullo aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto. L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società è soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di L. 1500. L'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, è parimenti soggetta al quinto delle tasse controindicate con un minimo di L. 1500 da calcolarsi sul capitale della società incorporata. Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante si applica il 1° comma della presente nota. Per l'iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi. Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative. Per le società di mutuo soccorso valgono le norme di cui al precedente n. 110.
		fino a 1.000.000 di capitale .	4.000	Id.	
		con capitale superiore a L. 1.000.000 .	6.000	Id.	
		b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:			
		fino a L. 1.000.000 .	10.000	Id.	
		oltre L. 1.000.000 e fino a L. 2.000.000 . . .	16.000	Id.	
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 16.000 .	3.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 111	Art. 20 - Legge 11-4-1955, n. 294	2) Iscrizione nei registri delle imprese degli atti relativi ad aumenti di capitale delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'art. 20 della Legge 11 aprile 1955, n. 294 .	10.000	Ordinario	Salva l'applicazione dell'art. 10 del D. L.L. 26 maggio 1918, n. 739, sostituito dall'art 1 del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1669, sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (art. 12 del D.L.L. 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ed integrato dall'art. 3 del R.D.L. 2 settembre 1919, n. 1669).
112	N. 62 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 115 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 115 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 115 - Tab. *A*, T. U. D. P. R. 20-3-1953, n. 112	1) Iscrizione nel suddetto registro delle imprese di modificazioni dell'atto costitutivo diverse da quelle di cui al numero precedente	5.000	Id.	Alla tassa di cui al numero 1) sono soggette altresì le iscrizioni di deliberazioni di fusione di cui all'art. 2502 del Codice civile, salvo quanto è stabilito al n. 111 per l'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile, nonchè le iscrizioni di deliberazioni di aumento di capitale delle società azionarie, salva la applicazione del n. 111 per l'iscrizione della avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2444 del Codice civile.
		2) Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli altri atti sociali indicati nelle disposizioni di cui ai capi dal III al IX del titolo V del succitato libro del lavoro.	2.000	Id.	Le tasse di cui ai numeri 1 e 2 non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative e per il deposito dei bilanci.
113	Art. 2 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale di giornali o periodici, ai sensi della Legge 8 febbraio 1948, n. 47			Sono esenti da tassa i periodici a carattere scientifico e tecnico.
		a) quotidiani	40.000	Id.	
		b) settimanali a rotocalco	20.000	Id.	
		c) altri periodici . .	5.000	Id.	
114	N. 45 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 63 - Tab, *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696 e convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288 N. 116 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Trascrizione: 1) dei contratti di costruzione delle navi e degli aeromobili (articoli 238 e 853 del Codice della navigazione) e degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi (maggiori o minori), o galleggianti o loro càrati e su aeromobili o loro quote o su alianti libratori (art. 250 e 863 del Codice della navigazione):			La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 114	N. 116 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 116 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	per valore non superiore:			
		a L. 1 milione .	1.000	Ordinario	
		» 5 milioni .	1.500	Id.	
		» 50 milioni .	2.000	Id.	
		» 200 milioni .	3.000	Id.	
		» 500 milioni .	4.000	Id.	
		oltre 500 milioni .	5.000	Id.	
		2) della dichiarazione di armatore o di esercente di aeromobili (articoli 271 e 875 del Codice della navigazione)	2.000	Id.	
		3) degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle società di armamento tra comproprietari (art. 279 del Codice della navigazione)	5.000	Id.	
		4) dell'ipoteca su navi o galleggianti o loro carati e su aeromobili e loro quote (artt. 567 e 1030 del Codice della navigazione)			
		per crediti garantiti: fino a 5 milioni	1.000	Id.	
		» » 50 milioni	2.000	Id.	
		» » 200 milioni	3.000	Id.	
		» » 500 milioni	4.000	Id.	
		oltre 500 milioni	5.000	Id.	
		5) di provvedimenti cautelari (articoli 684 e 1076 del Codice della navigazione)	2.000	Id.	
115		Trascrizione nell'apposito registro della cancelleria del tribunale del patto di riservato dominio di cui all'articolo 1524 del Codice civile, nonchè dei documenti dai quali risultano la vendita ed il credito concesso per lo acquisto di macchina per un prezzo superiore alle L. 30.000, ai fini della costituzione del privilegio sulla macchina previsto a favore del venditore o delle			La tassa è dovuta per ogni formalità indipendentemente dal numero di documenti depositati.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 115		banche, dall'art. 2762 del codice civile: per importi fino a L. 50.000	500	Con marche	
		per importi da lire 50 mila a L. 200.000	1.000	Id.	
		per importi da lire 200 mila a L. 1.000.000 .	2.000	Ordinario	
		per importi da lire un milione in poi . .	5.000	Id.	
116	N. 46 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 117 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	1) Decreto di autorizzazione per l'istituzione di borse valori (art. 1 della Legge 20 marzo 1913, n. 272, modificata dal R. D. L. 26 luglio 1935, n. 1494) tassa di rilascio . .	75.000	Ordinario	
	N. 117 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 117 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	2) Decreto di autorizzazione per l'istituzione di borse merci (art. 1 - Legge 30 maggio 1950, n. 374) tassa di rilascio . .	120.000	Id.	
117	N. 48 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 118 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 118 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 118 - Tab. *A*, T. U. D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione del Ministro del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia, a norma dei RR. DD. 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483: se il capitale assegnato alla gestione nel territorio dello Stato non supera L. 500.000	18.000	Ordinario	L'approvazione delle eventuali modificazioni che non portino aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate. Nel caso di aumento di capitale per il pagamento della controindicata tassa valgono le norme di cui al precedente n. 111.
		se supera L. 500.000 e non L. 1.000.000	36.000	Id.	
		per ogni L. 500.000 in più o frazione di lire 500.000	18.000	Id.	
118	N. 49 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 119 Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	1) Autorizzazione rilasciata dal Ministro per l'industria e commercio alle imprese nazionali ed estere che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla durata della vita umana e contro i dan-			L'approvazione delle eventuali modificazioni che non portino aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate. Nel caso di aumento di capitale, per il pagamento della tassa controindicata, valgono le norme di cui al precedente numero 111.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 118	N. 119 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 119 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	ni, alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti rami, intendano istituire nello Stato la legale rappresentanza (artt. 18, 22 e 31 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966 convertito nella Legge 17 aprile 1925, numero 473 e artt. 17, 22 e 37 del testo unico approvato con D. P. R. 13-2-1959, n. 449) e alle imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63); agli enti comunque denominati e costituiti che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci od associati ovvero operazioni di capitalizzazione, nonchè agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2, 4 e 6 del R. D.L. 26 ottobre 1923, numero 1598 e articoli 23, 43 e 45 del testo unico suindicato):			Le società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali. Per le società estere la tassa va liquidata in ragione del capitale assegnato alla gestione nel territorio dello Stato.
		per le imprese nazionali: per ogni L. 500 mila o frazione di lire 500.000 di capitale .	18.000	Ordinario	
		per le imprese estere: per ogni L. 500.000 o frazione di L. 500.000 di capitale assegnato alla gestione nel territorio dello Stato	36.000	Id.	
	Art. 17 - Legge 11-4-1955, n. 294.	2) Autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 294 e degli articoli 18 e 38 del testo unico approvato con D.P.R. 13-2-1959, numero 449.			
	Art. 116 del T. U. - D.P.R. 13-2-1959, n. 449	*a*) se l'esercizio riguarda l'assicurazione sulla vita e le capitalizzazioni, per le quali è richiesto il capitale sociale e il fondo di garanzia nella misura di L. 500 milioni, di cui almeno metà versate . .	60.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 118		*b*) **se** l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell'incendio **o** dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli, per le quali è richiesto il capitale sociale ed il fondo di garanzia nella misura minima di L. 250 milioni, di cui almeno metà versate	40.000	Ordinario	
		c) se dall'esercizio siano escluse le assicurazioni di cui alla precedente lettera *b*, ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattia, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito, e per esercitare le suddette assicurazioni il capitale sociale e il fondo di garanzia siano richiesti nella misura minima di L. 150 milioni, di cui almeno metà versate	20.000	Id.	
		d) se l'esercizio riguarda rami di assicurazioni non specificati nelle precedenti lettere *b*) e *c*) per i quali è richiesto il capitale sociale ed il fondo di garanzia nella misura di L. 80 milioni, di cui almeno la metà versato, o se l'esercizio riguarda uno solo di tali rami di assicurazione per i quali è richiesto il capitale sociale o il fondo di garanzia nella misura minima di lire 40 milioni, di cui almeno la metà versato.	10.000	Id.	
119	N. 55 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 120 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 120 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 120 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la Legge 17 maggio 1866 n. 2933, e l'art. 53, n. 11 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R. D. 3 marzo 1934, numero 383: *a*) per istituzione di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione: non superiore a 5000 abitanti	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti	4.000	Ordinario	
		superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti	6.000	Id.	
		superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	8.000	Id.	
		superiore a 60.000 abitanti . . .	10.000	Id.	
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione:			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente
		non superiore a 5000 abitanti	1.000	Id.	
		superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti .	2.000	Id.	
		superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti . .	3.000	Id.	
		superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti	4.000	Id	
		superiore a 60.000 abitanti . .	5.000	Id.	
120	N. 51 Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 51 - Tab. *A*, All. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 121 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 121 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 121 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 121 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773: *a*) ai fabbricanti di oggetti preziosi ed agli esercenti di industrie o arti affini:			La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quarto comma). L'obbligo della licenza del questore, con conseguente pagamento della tassa ricorre anche nei casi di operazioni, sia di lavorazione che di compravendita, fatte occasionalmente (art. 243, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Devono munirsi della licenza e corrispondere la tassa i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi come ad esempio i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (art. 244, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Sono anche soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti di oggetti in oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse; non sono invece soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti ed i commercianti di oggetti dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nei quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino (articolo 244, secondo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). L'obbligo della licenza non ricorre neanche per gli institori ed i rappresentanti di commercio degli esercenti di cui alla lettera *a*) i quali devono però, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata (art. 243, secondo comma, del regolamento di pubblica sicurezza).
		per fabbriche che non impieghino più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione)	10.000	Id.	
		per fabbriche che non impieghino più di 50 persone (escluso il personale di amministrazione)	30.000	Id.	
		per fabbriche che non impieghino più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	50.000	Id.	
		per fabbriche che impieghino più di 100 persone (escluso il personale di amministrazione)	100.000	Id.	
		Rinnovazione annuale della suddetta licenza .	le stesse tasse di cui sopra	Id.	
		b) ai commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonchè ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendano esercitare nello Stato il com-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 120		mercio di oggetti preziosi da essi importati:			All'atto della richiesta della licenza o patente di esercizio i richiedenti devono provare di essere iscritti per l'industria ed il commercio degli oggetti preziosi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle imposte sulle industrie ed i commerci. Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti non iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile dovrà essere presentato un certificato dell'ufficio delle imposte dirette, indicante il motivo per il quale il richiedente non trovasi iscritto nei ruoli (art. 127, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). I fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendano esercitare nello Stato il commercio degli oggetti preziosi, da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, all'atto della richiesta della licenza, dovranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo dove ha sede la ditta, alla quale appartengono, vistato dall'autorità consolare italiana. Colui che senza il pagamento della tassa controindicata esercita l'industria od il commercio degli oggetti preziosi, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 4.000 a L. 20.000 senza pregiudizio delle maggiori sanzioni prevedute dalla legge penale e della confisca dei suddetti oggetti a' termini della legge medesima, per la mancanza della licenza. Per il rilascio della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 11 del testo unico ~~delle leggi di pubblica sicurezza~~ approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773. La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dall'art. 3 del R. D. L. 28 dicembre 1922, n. 1670.
		in Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti . .	6.000	Ordinario	
		in Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti . .	10.000	Id.	
		in Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti . .	20.000	Id.	
		in Comuni con popolazione non superiore a 500.000 abitanti . .	30.000	Id.	
		in Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40.000	Id.	
		Rinnovazione annuale della suddetta licenza .	le stesse tasse di cui sopra	Id.	
		c) ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose	4.000	Id.	
		Rinnovazione annuale . .	4.000	Id.	
		d) agli agenti, rappresentanti, commessi, viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che attendano nello Stato al commercio di oggetti preziosi	6.000	Id.	
		Rinnovazione annuale . .	6.000	Id.	
121	R. D. L. 23-4-1942, n. 433 (art. 10) N. 64 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 122 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 122 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, n. 604 N. 122 - Tab. *A*, T. U. - R. D. L. 20-3-1953, n. 112	Licenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D. L. L. 3 luglio 1944, n. 152): per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore	1.000	Id.	La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R. D. L. 23 aprile 1942, n. 433). La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. La controindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa od il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 121					di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate. Sono esentate dalla controindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative o dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.
122	R.D.L. 5-9-1938, numero 1890 N. 123 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 123 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 8 - Legge 7-11-1949, n. 857 N. 123 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza per l'esercizio della macinazione dei cereali: per molini che possono macinare giornalmente oltre 1 500 quintali . . . . Tassa sul visto annuale .	 15.000 10.000	 Ordinario Id.	L'esercizio dei molini, nonchè il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, sentiti i pareri dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857 e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro. La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto. Essa deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa, di una pianta in scala dei locali e degli accessori e del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione (art. 7 della Legge 7 novembre 1949, n. 857). Per potenzialità giornaliera si intende la quantità di prodotti che potrebbero essere macinati dall'impianto molitorio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo. Nel caso di cambiamento del titolare della licenza durante l'anno, non occorre il rinnovo della licenza stessa col conseguente pagamento della tassa, bastando apposita variazione sulla licenza. Le licenze di macinazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia. Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale (art. 9 della succitata legge). Le licenze di macinazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni (art. 10 legge sopramenzionata). In caso di omesso pagamento della tassa controindicata il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulle concessioni governative e di quelle altre stabilite dalla Legge 7 novembre 1949, n. 857 (articolo 16, ultimo comma).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 122					Sono esenti dal pagamento della controindicata tassa le licenze rilasciate a molini di potenzialità giornaliera inferiore ai 500 quintali o che macinano cereali esclusivamente per conto di diretti agricoltori.
123	R. D. L. 21-7-1938, n. 1609 N. 65 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 125 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 125 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 8 - Legge 7-11-1949, n. 857 N. 124 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 6 - Legge 31-7-1956, n. 1002	Licenza per l'esercizio della industria della panificazione (Legge 31 luglio 1956, n. 1002): Per i panifici che possono produrre giornalmente:			L'esercizio dei panifici, nonchè il loro trasferimento e trasformazione sono soggetti ad autorizzazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio industria ed agricoltura della provincia, sentita una Commissione composta da due rappresentanti della Camera di commercio industria ed agricoltura, un rappresentante della Associazione provinciale panificatori, un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri. La Commissione che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura accerta la opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e al volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione. Per l'esercizio dei nuovi panifici, per i trasferimenti e trasformazioni dei panifici, esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari, previsti dalla Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene e del lavoro e previo pagamento della tassa controindicata (articolo 2 e 3 della Legge 1002 anzi citata). La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori (art. 5 della succitata legge). Per potenzialità di produzione giornaliera si intende la quantità di pane che potrebbe essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo. Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia. Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale (art. 7). Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni (art. 8). Nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza il prefetto, su segnalazioni della camera di commercio, in-
		fino a 5 quintali .	600	Ordinario	
		fino a 10 quintali .	1.300	Id.	
		fino a 50 quintali .	3.000	Id.	
		fino a 100 quintali .	5.000	Id.	
		oltre i 100 quintali .	7.500	Id.	
		Tasse sul visto annuale per forni di potenzialità giornaliera:			
		fino a 5 quintali .	500	Id.	
		fino a 10 quintali .	1.000	Id.	
		fino a 50 quintali .	2.500	Id.	
		fino a 100 quintali .	4.000	Id.	
		oltre i 100 quintali .	6.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
					dustria e agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso, sino all'avvenuto adempimento, del predetto obbligo, salvo le sanzioni previste dal presente testo unico e da altra disposizione di legge (art. 14 penultimo ed ultimo comma della legge succitata).
124	Legge 4-11-1951, numero 1316 Art. 1, n. 125 - Legge 10-12-1954, numero 1164	1) Licenza per la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi, diversi dal burro e dai grassi suini:			Le controindicate licenze sono rilasciate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia (art. 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1316).
		rilascio e vidimazione annuale	20.000	Ordinario	Alle domande per ottenere le dette licenze deve essere, fra l'altro acclusa la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa.
		2) Licenza per la gestione di depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti:			
		rilascio e vidimazione annuale	12.000	Id.	Le stesse licenze sono soggette al visto annuale da apporsi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura entro il mese di gennaio, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa controindicata (art. 3 Legge 4 novembre 1951, n. 1316).
					Le licenze per i depositi all'ingrosso devono essere richieste per ogni comune qualunque sia il numero dei depositi (articolo 2 regolamento 14 gennaio 1954, numero 131).
					Le licenze per la produzione debbono essere richieste per ogni stabilimento anche se ve ne sono diversi situati nello stesso comune (art. 2 del regolamento succitato).
125	N. 66 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 127 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 127 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 127 - Tab. *A*, D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 10 - Legge 16-3-1956 - n. 108	Licenza per la produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la vendita di vini aromatizzati:			La licenza è concessa dal Ministero dell'agricoltura e foreste ad ogni stabilimento a tempo indeterminato.
		a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno .	10.000	Id.	La tassa controindicata è dovuta per ogni anno solare o sua frazione (nel caso di primo rilascio della licenza).
		b) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 1000 ettolitri all'anno	20.000	Id.	Per il pagamento della tassa occorre esibire all'Ufficio del registro un certificato del Ministero dell'agricoltura e foreste attestante la quantità di vini aromatizzati che si intende produrre o imbottigliare annualmente in caso di primo rilascio ovvero la quantità di vini aromatizzati prodotta o imbottigliata nell'anno in caso di rinnovazione della licenza.
		c) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 2000 ettolitri all'anno	40.000	Id.	
		d) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 5000 ettolitri all'anno	80.000	Id.	
		e) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 5000 ettolitri all'anno . . .	150.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
126	N. 39 - Tab. *B*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 129 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 129 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 129 - Tab. *A*, D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 129 - Legge 19-12-1954, numero 1164	1) Licenza rilasciata dal comune, ai sensi dello art. 1 del regio decreto Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella Legge 18 dicembre 1927, n. 2501, a enti privati o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso, sia al minuto: Tassa di rilascio:			La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto raggruppamento di popolazione. La tassa si applica indipendentemente da quella di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di altre leggi. Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza. La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato. La licenza si riferisce ai singoli esercizi siano essi sedi principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi al l'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio. Sono esenti dalla licenza e dalla tassa controindicata solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche e superalcooliche; i commercianti in oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico; gli artigiani regolarmente inscritti negli albi provinciali istituiti presso le Camere di commercio (ai sensi della Legge 26 luglio 1956, n. 860) i quali limitano la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione, nonchè quelli che vendono oggetti di produzione propria nel luogo di produzione (art. 7 della legge suaccennata); gli spacci dell'ENAL e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti. Per l'aggiunta, sulla originale licenza, di altre merci da vendere, è dovuta altra tassa nella misura di un decimo di quella controindicata.
		a) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 5000 abitanti	4.500	Ordinario	
		b) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 15.000 abitanti	7.500	Id.	
		c) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 50.000 abitanti	15.000	Id.	
		d) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 100.000 abitanti	30.000	Id.	
		e) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione fino a 500.000 abitanti	50.000	Id.	
		f) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	75.000	Id.	
		2) Licenza rilasciata dal Prefetto ai sensi del R. D.L. 21 luglio 1938, numero 1468, convertito nella Legge 9 gennaio 1939, n. 142, per l'apertura e l'esercizio di magazzini a prezzo unico:			Alla tassa controindicata sono anche soggette le licenze per l'apertura e lo esercizio dei supermercati. Valgono per le aggiunte di altre merci sulla licenza originaria, le stesse norme di cui al n. 1.
		Tassa di rilascio:	Il quintuplo delle tasse di cui al sottonumero f)	Id.	
127	N. 40 - Tab. *B*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749	Licenza rilasciata dal sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (art. 2 Legge 5 febbraio 1934, n. 327) .	500	Con marche	La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre dell'anno a cui il visto si riferisce (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di cc. gg. è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 127	N. 130 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 130 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 130 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Visto annuale	300	Con marche	degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento). Il trattamento speciale previsto dall'articolo 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza (art. 48 del regolamento succitato). La licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto od altro veicolo (art. 6 Legge 5 febbraio 1934, n. 327). La licenza è valida per la provincia di origine del commerciante e per altre cinque provincie limitrofe. Il commerciante ambulante che trasferisce definitivamente la propria dimora abituale da un comune ad un altro di provincia diversa, per poter continuare nell'esercizio della vendita ambulante, deve ottenere una nuova licenza (art. 17 del regolamento 29 dicembre 1939, numero 2255). Per comprovate esigenze il Sindaco può, con annotazione da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona familiare (art. 39 del succitato regolamento). Ai sensi degli artt. 6, ultimo capoverso, della legge e 40 del regolamento succitati, la licenza è trasmissibile ai discendenti, ai collaterali entro il 4° grado e al coniuge del venditore ambulante, e pertanto in caso di trasmissibilità non è dovuta per l'anno in corso una nuova tassa di concessione, sempre che le autorità competenti si limitino a rettificare l'intestazione della licenza già esistente. Non sono soggetti alla controindicata tassa i commercianti ambulanti di cui al n. 58, lettera *c*, della presente tabella, i rivenditori ambulanti di giornali, i pescatori di mestiere.
		se il commercio ambulante è esercitato a mezzo di autoveicoli:			
		di cilindrata non superiore ai 1100 cmc. .	1.500	Ordinario	
		Visto annuale . .	900	Id.	
		di cilindrata superiore ai 1100 cmc. . . .	2.500	Id.	
		Visto annuale . . .	1.500	Id.	
128	N. 131 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 6 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 131 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 131 - Legge 10-12-1954, numero 1164 Art. 1 - Legge 20-6-1956, n. 585	Autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione:			La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione. La tassa controindicata è parimenti dovuta per le proroghe e le modificazioni di autorizzazioni già ottenute.
		per operazioni di importo fino a L. 100.000 .	500	Ordinario	
		per operazioni d'importo da L. 100.001 a L. 500.000	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		per operazioni d'importo da L. 500.001 a L. 1.000.000	4.000	Ordinario	
		per operazioni d'importo superiore al milione	6.000	Id.	
129	N. 68 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 132 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 132 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 132 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali (art. 1 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99)	1.000	Id.	Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco ufficiale, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, capoverso, della Legge 6 gennaio 1931, n. 99).
130	N. 69 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 133 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 133 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 133 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione prefettizia per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 Legge 18 giugno 1931, n. 987 e R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700) tassa di rilascio . .	10.000	Id.	I produttori ed i vivaisti che abbiano ottenuta l'autorizzazione controindicata, possono vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di cui al regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700 (art. 5, ultimo capoverso, della Legge 18 giugno 1931, numero 987).
131	N. 70 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 134 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 134 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	Licenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per produzione a scopo di commercio di materiale avicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 R.D.L. 25 novembre 1937, n. 2298) Tassa di rilascio . .	10.000	Id.	La licenza è personale e scade con la cessazione della azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (ultimo capoverso dell'art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1824).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 131	Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 134 - Tab. A, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112				
132	N. 71 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1952, n. 1288 N. 135 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 135 - Tab. A, D.L. 30-5-1947, numero 604 Articolo 2 - Legge 26-1-1949, n 10 N. 135 - Tab. A, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione della Camera di commercio per vendite straordinarie e di liquidazione (art. 1 del R. D. L. 19 gennaio 1939, numero 294, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n. 739)	10.000	Ordinario	Sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendite al pubblico, con le quali un commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole. Rientrano nelle predette forme di vendita anche le realizzazioni di attività già fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori (art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 294). Non è richiesta l'autorizzazione per la vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino, purchè siano presentati al pubblico come tali (art. 3 del decreto legge succitato).
133	Legge 29-3-1940, n. 218 e Decreto minist. 31-1-1941 N. 136 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 136 - Tab. A, D.L. 30 5 1947, numero 604 N. 136 - Tab. A, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione annuale dell'Intendente di finanza alle ditte industriali e commerciali nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:			L'autorizzazione dell'Intendente di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio, ha la durata di un anno dalla data del rilascio, dev'essere annualmente rinnovata prima della scadenza. L'autorizzazione vale per i locali in essa dichiarati; è però ammesso senza obbligo di pagamento di nuova tassa, ma previo consenso dell'Intendente di finanza e relativa menzione nell'autorizzazione già rilasciata, il trasferimento, nel corso dell'anno, di una macchina od apparecchio da un locale ad un altro sempre appartenente allo stesso proprietario o detentore e sito nello stesso comune della stessa provincia (art. 6 della Legge 29 marzo 1940, n. 218. E' in facoltà del Ministero delle finanze concedere, in determinati casi e sotto l'osservanza di particolari norme cautelative, il beneficio di cui sopra, anche se l'apparecchio venga trasferito in locali non appartenenti allo stesso proprietario o detentore cui è intestata la licenza. Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto licenza per la detenzione per proprio uso, di più di una macchina od apparecchio nel medesimo stabilimento o locale od esercizio, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza mentre è ridotta a metà per le altre macchine o apparecchi di uguale o minore potenza. La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie-ore installate (art. 3 della legge succitata). La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi e che sono state determinate dal Ministro per le finanze, con decreto 31 gennaio 1941, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della Legge 29 marzo 1940, n. 218:
		per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore	1.000	Id.	
		da 351 a 600 frigorie ore	2.000	Id.	
		da 601 a 1050 frigorie ore	3.000	Id.	
		da 1051 a 2400 frigorie ore	4.000	Id.	
		da 2401 a 3750 frigorie ore	6.000	Id.	
		da 3751 a 5000 frigorie ore	8.000	Id	
		da 5001 a 7000 frigorie ore	10.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — *Lire*	Modo di pagamento	*Note*
Segue 133		da 7001 a 9000 frigorie ore	12.000	Ordinario	1) alberghi stagionali; 2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti, ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a pasta molle in genere; 4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale. La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, determinate dal Ministro per le finanze a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 29 marzo 1940, n. 218, a condizione che nella domanda, che — giusta l'art. 5 della detta Legge 29 marzo 1940 — sono tenute a presentare all'Intendenza di finanza competente per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi ed alleghino alla stessa la quietanza modello 72-A rilasciata dal competente Ufficio del registro a prova dell'effettuato versamento della tassa di concessione governativa dovuta e di L. 50 per spese e diritti di suggellamento e di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà; 2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3) grossisti di birra; 4) concentratori di vini mosti; 5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti); 6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7) esercenti le seccherie di merluzzo; 8) esercenti industria chimica farmaceutica; 9) esercenti industria esplosivi; 10) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11) esercenti industria sieri e vaccini; 12) esercenti industria gas disciolti; 13) esercenti industria prodotti opoterapici; 14) esercenti industria colle e gelatine;
		oltre 9000 frigorie ore	15.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 133					15) esercenti dei caseifici industriali; 16) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati; 17) esercenti industria di salumifici; 18) esercenti industria della birra; 19) esercenti industria del malto; 20) esercenti industria delle bevande gassate; 21) esercenti industria delle fibre artificiali. E' esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi cd a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla guardia di finanza; Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati (art. 4 della Legge 29 marzo 1940, n. 218).
134	Articolo 2 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Concessione o autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, rilasciata ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1941, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, e della Legge 23 febbraio 1950, n. 170:			Alla concessione o autorizzazione di cui contro, sono soggetti anche gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione (art. 9 della Legge 21 marzo 1958, n. 327). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		tassa di rilascio . .	10.000	Ordinario	
		tassa annuale . . .	5.000	Id.	
135	Articolo 2 - Legge 10-12-1954, n. 1164	Concessione per l'installazione e la gestione di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, nonchè di impianti di riempimento e di travaso o di depositi di gas di petrolio liquefatti (art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367 e Legge 21 marzo 1958, numero 327 e successive modificazioni) Tassa di rilascio ed annuale: *a*) per depositi di olii minerali, lubrifi-			Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, sulle domande di concessione provvede il prefetto: *a*) quando la capacità del deposito di olii minerali non sia superiore a 200 mc.; *b*) quando trattasi d'impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio e la capacità di serbatoio non sia superiore a 50 mc.; *c*) quando trattasi di depositi di gas di petrolio liquefatti e la capacità di accumulo non sia superiore a 5.000 Kg. Sulle domande stesse provvede anche il prefetto quando trattasi di depositi di olii minerali e loro derivati per usi privati, agricoli ed industriali (legge 28 maggio 1959, n. 401). Sono esenti dall'obbligo della concessione e quindi dal pagamento della controindicata tassa i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a metri cubi 25 (art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1923, numero 1741).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 135		canti e carburanti in genere esclusi quelli di cui alle lettere *b*) e *c*):			Parimenti non sono soggetti a concessione e quindi a tassa l'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore a 10 metri cubi (art. 2 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018). Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
		di capacità non superiore a 50 mc. . . .	5.000	Ordinario	
		di capacità non superiore a 100 mc. . .	10.000	Id.	
		di capacità non susuperiore a 200 mc. . .	20.000	Id.	
		di capacità non superiore a 500 mc. . .	30.000	Id.	
		di capacità superiore a 500 mc.	50.000	Id.	
		b) per impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti aventi un serbatoio			
		di capacità non superiore a 100 mc. . .	10.000	Id.	
		di capacità non superiore a 300 mc. . .	20.000	Id.	
		di capacità non superiore a 500 mc. . .	30.000	Id.	
		di capacità superiore a 500 mc.	50.000	Id.	
		c) per depositi di gas di petrolio liquefatti aventi una capacità di accumulo:			
		non superiore a 500 Kg.	5.000	Id.	
		non superiore a 2000 Kg.	10.000	Id.	
		non superiore a 5000 Kg.	15.000	Id.	
		superiore a 5000 Kg.	20.000	Id.	
		TITOLO IX **Proprietà Industriale**			
136	Tab. *A* - R. D. 29-6-1939, n. 1127	Brevetti per invenzioni industriali:			Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, 1° comma del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127).
	N. 137 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	1) Per la domanda di brevetto principale . .	2.000	Id.	Nel caso di decadenza del brevetto principale che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito, per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (art. 45, capoverso, del succitato decreto).
		2) Per la domanda di brevetto completivo . .	4.000	Id.	
	N. 137 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	3) per la lettera di incarico	1.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 136	Legge 19-5-1950, n. 367 N. 137 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	4) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni:			La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. Le tasse annuali successive a quelle del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 7 controindicato. Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali. Ove il rilascio del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda, la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva. Lo stesso dicasi nel caso in cui il rilascio avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto. Se per evidente errore o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto succitato). Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e, se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse (art. 20, capoverso, del succitato decreto). Per il mancato pagamento della tassa annuale entro sei mesi dalla scadenza si incorre nella decadenza del brevetto a termine dell'art. 55 del decreto succitato. La decadenza decorre dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 58 del riportato decreto). Possono essere esentati dal pagamento delle tasse annuali e di quelle di stampa coloro che dichiarino di accordare il libero godimento dell'invenzione ai cittadini e sudditi italiani (art. 50 del decreto succitato). Possono inoltre essere esentati dal pagamento della tassa di stampa ed ottenere la sospensione del pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni coloro che dimostrino, con le modalità di cui all'art. 44 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, modificato dall'art. 2 della Legge 19 maggio 1950, n. 367, di essere in condizioni di indigenza (art. 51 del decreto succitato).
		a) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura od è di 10 pagine	4.500	Ordinario	
		b) se la descrizione supera 10 pagine di scrittura ma non 20 od è di 20 pagine	9.000	Id.	
		c) se la descrizione supera 20 pagine di scrittura ma non 50 od è di 50 pagine	30.000	Id.	
		d) se la descrizione supera 50 pagine ma non 100 od è di 100 pagine	60.000	Id.	
		e) se la descrizione supera 100 pagine . .	120.000	Id.	
		5) per la stampa dei disegni:			
		ogni tavola	2.000	Id.	
		6) per mantenere in vigore il brevetto:			
		primo anno	1.000	Id.	
		secondo anno . . .	2.000	Id.	
		terzo anno	3.000	Id.	
		quarto anno	4.000	Id.	
		quinto anno	5.000	Id.	
		sesto anno	8.000	Id.	
		settimo anno . . .	9.000	Id.	
		ottavo anno	10.000	Id.	
		nono anno	12.000	Id.	
		decimo anno . . .	15.000	Id.	
		undicesimo anno . .	18.000	Id.	
		dodicesimo anno . .	21.000	Id.	
		tredicesimo anno . .	25.000	Id.	
		quattordicesimo anno	30.000	Id.	
		quindicesimo anno .	35.000	Id.	
		7) per il ritardo nel pagamento della tassa annuale:			
		entro il primo trimestre	1.200	Id.	
		entro il secondo trimestre	3.000	Id.	
		8) per il differimento della visione pubblica e della stampa delle descrizioni e dei disegni	1.500	Id.	
		9) per il rilascio di brevetto completivo . .	4.500	Id.	
		10) per il ricorso alla Commissione dei ricorsi	1.500	Id.	
		11) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	2.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 136		12) Per il certificato	500	Ordinario	Le tasse controindicate debbono essere versate sull'apposito conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro, oppure a mezzo di vaglia postale ordinario o telegrafico (art. 37 e 38 del R. D. 5 febbraio 1940, n. 244 e successive modifiche di cui al R.D. 31 ottobre 1942, 1849).
		13) Per l'estratto dei registri	500	Id.	
		14) Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	500	Id.	
		15) Per il duplicato del l'originale del brevetto	500	Id	
137	R. D. 25-8-1940, n. 1411	*A*) Brevetto per modelli di utilità:			Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cinquanta modelli o disegni purchè nell'insieme costituiscano un tutto od una serie omogenea (art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411). Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del decreto succitato). Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto succitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
	N. 138 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	1) per la domanda di brevetto	1.200	Id.	
	N. 138 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	2) per il rilascio di brevetto:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione .	3.000	Id.	
	N. 138 - Tab. *A* T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per primo biennio	1.500	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	2.500	Id.	
		B) Brevetto per modelli e disegni ornamentali:			
		3) per la domanda di brevetto	1.000	Id.	
		4) per il rilascio di brevetto:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione . .	1.500	Id.	
		se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per il primo biennio	800	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	1.200	Id.	
		5) per il rilascio di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411:			
		se la tassa è pagata in unica soluzione . .	3.000	Id.	
		se la tassa è pagata in due rate:			
		a) rata per il primo biennio	1.500	Id.	
		b) rata per il secondo biennio	2.500	Id.	
		C) Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:			Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente n. 136. Nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, indicato nel precedente n. 136 quando
		6) per la lettera di incarico	1.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 137		7) per il ritardo nel pagamento della rata del secondo biennio:			Il pagamento della tassa di rilascio avvenga in forma rateale, è ridotto a due anni e la sospensione è ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma (art. 10, 2° comma, lettera *c*), del R. D. 25 agosto 1940, n. 1411). Possono beneficiare della sospensione dal pagamento della tassa del primo biennio coloro che dimostrino con le modalità di cui all'art. 42 del regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, modificato dall'art. 2 della Legge 19 maggio 1950, n. 367, di essere in condizioni di indigenza. In caso di ritardo nel pagamento delle rate biennali della tassa di concessione governativa, è dovuta la sopratassa di cui al n. 7 controindicato. Per il mancato pagamento della rata biennale della tassa di concessione si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento dell'ultimo biennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (articolo 13, capoverso, del succitato decreto del 1940).
		entro il primo trimestre	500	Ordinario	
		entro il secondo trimestre	1.500	Id.	
		8) per il differimento della visione pubblica .	1.500	Id.	
		9) per il ricorso alla commissione dei ricorsi	1.500	Id.	
		10) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritto di garanzia . . .	1.500	Id.	
		11) per il certificato . .	500	Id.	
		12) per l'estratto dei registri	500	Id.	
		13) per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	500	Id.	
		14) per il duplicato dell'originale di brevetto .	500	Id.	
138	R.D. 21-6-1942, numero 929 N. 139 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 139 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 139 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	*A*) Brevetto per marchi d'impresa:			Per la classificazione dei generi di prodotti o merci si veda la tabella *C* allegata al R.D. 21 giugno 1942, n. 929. I diritti di brevetto per marchio di impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità (articolo 1 del decreto succitato). Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso. Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare (art. 4 del decreto succitato). La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 14 controindicato (art. 5, 2° comma, decreto succitato). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio (art. 27 del decreto succitato).
		1) per la domanda di brevetto di primo deposito	1.500	Id.	
		2) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in unica soluzione . . .	5.000	Id.	
		3) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è invece pagata in due rate:			
		a) rata per primo decennio	2.500	Id.	
		b) rata per il secondo decennio	4.000	Id.	
		4) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 2 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	3.000	Id.	
		5) per il rilascio di brevetti di primo deposito o di rinnovazione ri-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 138		guardante generi di piu classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è invece pagata in due rate:			Per la registrazione internazionale del marchio, oltre alle tasse stabilite dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda (art. 36 del decreto succitato). La tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnovazione può essere pagata o in unica soluzione o in due rate valevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto (art. 37 del decreto succitato). La tassa di domanda e la tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o la prima rata di quest'ultima devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari, la tassa di rilascio del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda (art. 38 del decreto succitato). La seconda rata della tassa di rilascio sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione deve essere pagata anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione della soprattassa di cui al n. 14 controindicato. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una rata di tassa venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (art. 40 del decreto succitato). Pel mancato pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della seconda rata di tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento del decennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (articolo 43 del decreto succitato). La nomina di uno o più mandatari qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico soggetta al pagamento della tassa di cui al controindicato n. 13. Il mandato conferito con la lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti (art. 77 del decreto succitato). Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.
		a) rata per il primo decennio	1.500	Ordinario	
		b) rata per il secondo decennio	2.300	Id.	
		B) Brevetti per marchi collettivi:			
		6) per la domanda di brevetto di primo deposito	6.000	Id.	
		7) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	15.000	Id.	
		8) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:			
		a) rata per il primo decennio	7.500	Id.	
		b) rata per il secondo decennio	10.000	Id.	
		C) Brevetti per marchi con effetto locale:			
		9) domanda per il brevetto di primo deposito	1.500	Id.	
		10) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	4.500	Id.	
		11) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate:			
		a) rata per il primo decennio . .	2.300	Id.	
		b) rata per il secondo decennio	3.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 138		*D*) Marchi internazionali:			Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato od estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute nei registri nonchè copia delle domande e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti, nonchè l'autenticazione di copia di atti o di documenti sono soggetti al pagamento delle tasse di cui ai numeri 18, 19 e 20 (art. 79 del decreto succitato).
		12) per la domanda di registrazione internazionale	12.000	Ordinario	
		E) Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali			
		13) per la lettera di incarico	800	Id.	
		14) per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione:			
		a) entro il primo trimestre	1.200	Id.	
		b) entro il secondo trimestre	4.000	Id.	
		15) per il ricorso alla Commissione dei ricorsi	1.500	Id.	
		16) per la trascrizione di atto di trasferimento .	300	Id.	
		17) per il certificato .	500	Id.	
		18) per l'estratto dei registri .	500	Id.	
		19) per la autenticazione di copia di marchio	500	Id.	
		20) per il duplicato dello originale di brevetto .	500	Id.	
139	Legge 16-6-1937, n. 1266 N. 140 - Tab. *A*, R. D.L. 30-5-1946, n. 581 N. 140 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 140 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Marchio distintivo di vini pregiati di determinata origine (artt. 43, lett. *d*, e 45 della Legge 16-6-1937, n. 1266) . . .	Le stesse tasse di cui al precedente n. 138	Ordinario	
140	R. D. L. 20-12-1937, n. 2213 N. 141 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 141 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 141 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione rilasciata dall'Istituto nazionale per il commercio estero agli esportatori per riprodurre sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale il disegno del marchio nazionale obbligatorio per la esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi .	1.000	Id.	La registrazione del marchio nazionale di esportazione e i trasferimenti del medesimo sono esenti da qualsiasi tassa o diritto (art. 2, capoverso, del R. D. L. 20 dicembre 1937, n. 2213). Sono anche esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relative copie inerenti all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (art. 8 del decreto succitato).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
141	Legge 5-2-1934, numero 305 Art. 3, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 142 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 142 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 142 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Domanda al competente Ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei banchi ed altri commercianti in metalli preziosi grezzi e di coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilità della lavorazione ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento, per il rilascio del marchio, di cui alla Legge 5 febbraio 1934, n. 305:			**Il marchio ha la durata di un anno, con decorrenza dal giorno del rilascio.** **La tassa viene liquidata in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette comprovante il reddito per il quale la ditta interessata risulta iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna discriminazione.** Sono esenti dall'obbligo del marchio e quindi dal pagamento della tassa (art. 9 della Legge 5 febbraio 1934, n. 305): 1) i lavori in metalli preziosi per odontoiatri; 2) gli oggetti autentici di antichità; 3) gli oggetti e strumenti per usi industriali; 4) gli strumenti ed apparecchi di fisica e chimica; 5) gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo (gli oggetti comunemente venduti a paio si considerano per ogni paio come unità, sempre che la loro punzonatura sia tecnicamente possibile — articolo 15 del regolamento approvato con R.D. 27 dicembre 1934, n. 2393 —); 6) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura od il valore di altre materie fini applicate, superi di almeno 10 volte il valore del metallo (l'esenzione non si applica alle montature di gioielli poste in commercio senza pietre preziose o perle). Nel caso in cui il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura o di altre materie fini ad esse applicate diminuisca per le oscillazioni di prezzi del mercato, in guisa da scendere al disotto del decuplo del valore del metallo, bisognerà provvedere senza indugio, ed in ogni caso prima della messa in vendita dell'oggetto, alla applicazione sul metallo prezioso del marchio di identificazione (art. 20 del regolamento succitato); 7) le medaglie fabbricate dalla Zecca.
		a) per le ditte iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore a L. 1.000.000	15.000	Ordinario	
		b) per le ditte iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito non superiore a lire 1.000.000	7.500	Id.	
		Rinnovazione annuale:			
		1) per le ditte di cui alla lettera *a*)	10.000	Id.	
		2) per le ditte di cui alla lettera *b*)	3.000	Id.	

TITOLO X

Proprietà Intellettuale

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
142	Legge 6-2-1942, numero 95, art. 2 N. 143 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 143 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 143 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Dichiarazione presentata all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi su fotografie o semplici documentari cinematografici su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi (articoli 77, 92 e 99 della legge 22 aprile 1941, numero 633):			**Nel caso di dichiarazione contenente, come oggetto della riserva, più di un disco o apparecchio o più di una fotografia riproducenti un'unica opera, la tassa di L. 500 è dovuta per uno o più dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque.** **La dichiarazione deve essere accompagnata dall'attestazione del versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro, concessioni governative di Roma (art. 2 e 7 della Legge 6 febbraio 1942, n. 95).**
		per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico	500	Id.	

Numero d'ordine	*Fonti*	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
143	Legge 6-2-1942, numero 95, art. 3 N. 144 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 144 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 144 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della succitata legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione	1.500	Ordinario	L'istanza deve essere accompagnata dalla attestazione del versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro concessioni governative di Roma.
144	Legge 6-2-1942, numero 95, art. 4 N. 145 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 145 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 145 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Istanza per prendere visione del registro pubblico generale, di cui all'art. 103 della Legge sulla protezione del diritto di autore del 22 aprile 1941, n. 633, e dei relativi documenti o per ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie. per ogni istanza .	400	Id.	Vale la stessa norma di cui al numero precedente. Il registro pubblico generale delle opere protette è tenuto dal competente Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (art. 30 del regolamento 18 maggio 1942, n. 1369).
145	Legge 6-2-1942, numero 95, art. 4 N. 146 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 146 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 146 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Istanza per le ricerche da effettuarsi dall' Ufficio sul sopradetto registro pubblico generale: per ogni istanza . .	1.000	Id.	Vale la stessa norma di cui al numero precedente.
		TITOLO XI **Opere pubbliche e miniere**			
146	N. 60 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 60 - Tab. *A*, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 72 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità (Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni): se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 500.000 se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 10 milioni	5.000 10.000	Id. Id.	La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità fatte tanto con legge, quanto con decreto del Capo dello Stato, ministeriale o prefettizio; essa è pure dovuta ogni qualvolta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto dell'emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 146	N. 147 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 147 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2, Legge 14-3-1952, n. 128 N. 147 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 10.000	1.500	Ordinario	Non è dovuta tassa quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato, oppure quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perchè obbligatorie per disposto di legge. Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli artt. 30, 48 e 53 della citata Legge 25 giugno 1865, numero 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
147	N. 61 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 73 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 148 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 148 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 148 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica	2.500	Id.	
148	N. 64 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 151 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 151 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 151 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Decreto di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato (art. 57 della Legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche) . . .	2.000	Id.	La tassa è dovuta per ogni decreto di omologazione, indipendentemente dal numero dei progetti omologati. Non è dovuta la tassa per i provvedimenti temporanei d'urgenza e per le opere eseguite da privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo. Per opera idraulica s'intende tecnicamente la protezione e difesa dei terreni circostanti dagli straripamenti dei corsi d'acqua pubblici in piena.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
149	N. 65 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 152 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 152 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 152 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Decreto di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi e torrenti rivi e scolatoi pubblici (art. 60 della Legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche)	2.000	Ordinario	Sono esenti dalla controindicata tassa le autorizzazioni di rettilineamento e di nuove inalveazioni di fiumi, date con leggi speciali o con decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio.
150	N. 66 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 74, R.D.L. 21-8-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 153 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 153 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 153 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936):			L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (art. 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie, e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi Prefetti con unico provvedimento o con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (art. 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936). La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'art. 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva. Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico.
		per condutture fino a 100 kilovattora	100	Con marchio	
		da 101 a 10.000 kilovattora	200	Id.	
		da 10.001 a 50.000 kilovattora	500	Id.	
		da 50.001 a 250.000 kilovattora	1.000	Id.	
		per condutture che superano i 250.000 kilovattora	5.000	Ordinario	
151		Autorizzazione per nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonchè per l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo (art. 211 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito dallo art. 10 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620):			L'autorizzazione per gli impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 KW è data dal Ministro per l'Industria e per il commercio; negli altri casi dal prefetto.
		a) se rilasciata dal Ministro per l'industria e per il commercio . .	40.000	Id.	
		b) se rilasciata dal prefetto	20.000	Id.	
152		Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto d'impianto di via funicolare aerea privata (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) . .	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
153		Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			Ai sensi dell'art. [illegible] **della legge 23 giugno** 1927, n. 1110, integrato dall'art. **22 del** decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. **771**, il decreto di concessione rilasciato dal Ministero dei trasporti implica a ogni effetto, la dichiarazione di pubblica utilità e, pertanto, sul medesimo è dovuta anche la tassa di cui al n. 146 della presente tabella. Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale invece la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, è emessa dal prefetto della Provincia. La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni. Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera *a*). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		a) se adibite al trasporto di cose:			
		tassa di rilascio . .	5.000	Ordinario	
		tassa annuale . . .	2.500	Id.	
		b) se adibite al trasporto di persone:			
		con cabine di portata fino a 30 persone .	20.000	Id.	
		con cabine di portata oltre 30 persone .	30.000	Id.	
		tassa annuale	la metà delle tasse di rilascio	Id.	
154	N. 70 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 154 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 154 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 154 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, 1° comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1908, numero 829 sostituiti dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			Se la concessione di impianti investe anche attraversamenti di strade statali o fiumi, canali, ecc. il consenso dato dalle autorità competenti è soggetto anche alla tassa di cui ai numeri 162 e **177, a seconda** dei casi. Sono esenti dalla tassa controdistinta i palorci ed i piccoli impianti montani, di cui al decreto del Ministro dell'industria e commercio 12 dicembre **1935**, numero 3584, a meno che non abbiano caratteristiche speciali da rendere **giusta** il detto decreto — indispensabile **la li**cenza. Quando i suddetti palorci o telefori **siano** destinati a trasporto di merci **per lo**calità distanti fra loro e siano **formati** da diversi tratti uno in prosecuzione **del**l'altro, **sebbene non in linea retta, ma aventi ciascuno le caratteristiche stabi**lite dal succitato decreto ministeriale, **so**no **soggetti alla licenza ed al pagamento** della tassa controindicata, venendo a formare un **tratto unico e dovendo essere considerati nel loro complesso.**
		a) se rilasciata dal presidente della Giunta provinciale	6.000	Id.	
		b) se rilasciata dal sindaco	3.000	Id.	
155	N. 71 - Tab. *A*, R.D.L. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 155 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 155 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128	Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica, rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regolamento del 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e cioè quando la funicolare interessi corsi di acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:			La tassa **stabilita dal presente numero è** dovuta indipendentemente da quella **per la** licenza di impianto **della teleferica o funicolare aerea.**
		a) se rilasciata dal presidente della Giunta provinciale	**6.000**	**Id.**	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
(segue) 155	N. 155 - **Tab. *A*,** T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	*b*) se rilasciata dal sindaco	4.000	Ordinario	
156		Concessione di filovie (articolo 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			Ai sensi delle disposizioni di legge a margine richiamate il provvedimento di concessione rilasciato dal Ministero dei trasporti implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, il medesimo è soggetto anche alla tassa di cui al n. 146 della presente tabella. Per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato, o dal sindaco la dichiarazione di pubblica utilità è emessa rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dal Prefetto della Provincia. La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		tassa di rilascio:			
		a) se emessa dal Ministro per i trasporti	25.000	Id.	
		b) se emessa dallo Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:	15.000	Id.	
		c) se emessa dal sindaco	10.000	Id.	
		tassa annuale	la metà della tassa di rilascio	Id.	
157		Concessione per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a funi senza rotaie (art. 26 del D.P.R. 28-6-1955, n. 771):			Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione. Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie, (veggansi note relative al n. 153 della presente tabella). La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		tassa di rilascio:			
		a) se emessa dal Ministro per i trasporti	10.000	Id.	
		b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale	6.000	Id.	
		c) se emessa dal sindaco	3.000	Id.	
		tassa annuale . . .	la metà della tassa di rilascio	—	
		(per le concessioni aventi validità superiore ad un anno).			
158	N. 26 - **Tab. *B*,** all. *F*, R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 N. 157 - **Tab. *A*,** R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 157 - **Tab. *A*,** D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 4 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 156 - Tab. *A*, T. U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Licenza o mandato della competente autorità per far opere o depositi, anche temporaneamente, sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi e nuove diramazioni ai fondi e fabbricati laterali e per costruzioni di abbeveratoi (art. 2, 4 e 5 del testo unico delle norme per la tutela della strada, approvato con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e art. 145 del testo unico approvato con D.P.R. 19 giugno 1959, n. 393).	3.000	Id.	La durata della licenza è determinata con criteri discrezionali dall'autorità competenti, ma non può eccedere gli anni 29 (art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740). Le licenze sono rinnovabili alla scadenza.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
159		Autorizzazione per la occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (art. 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D. P. R. 15-6-1959, n. 393)	1.000	Con marche	
160		Concessione da parte dei Comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera *c*) del quinto comma dell'art. 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393): tassa di rilascio e tassa annuale	3.000	Ordinario	La tassa annuale **deve essere pagata entro** il 31 gennaio **dell'anno al quale si riferisce.**
161		Concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade accordata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 21 maggio 1955, n. 463: tassa di rilascio e tassa annuale per ogni Km. di autostrada	1.000	Id.	La durata della concessione non può superare gli anni trenta dall'apertura dell'esercizio dell'autostrada. La tassa annuale deve essere **corrisposta** entro il 31 gennaio **dell'anno cui si riferisce.**
162	N. 27 - Tab. *B*, alleg. *F*, R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1749 N. 158 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 158 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 4 - Legge 14 marzo 1952, n. 128	Autorizzazione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti e opere, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico sulle norme per la tu-			Alla stessa tassa è soggetto il **preventivo** consenso del Ministero per i lavori pubblici, per l'attuazione dell'impianto, **sulla** sede di strade statali, di nuove linee **ferroviarie, tramviarie, teleferiche e telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee destinate a servizio pubblico, nonchè il benestare del suddetto Ministero** per l'attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione (art. 6, penultimo ed ultimo comma, del testo unico controindicato).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 162	N. 157 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112	tela della strada approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 .	3.000	Ordinario	
		Ricerche minerarie			
163	N. 85 - Tab. *B*, alleg. *F*, R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1749 N. 159 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 159 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 5 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 158 - Tab. *A*, T. U., D. P. R. 20-3-1953, n. 112	1) permesso per la ricerca di sostanze minerali differenti da quelle di cui al successivo sub numero 2 (artt. 4 e 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, modificati con gli articoli 1 e 2 del D. P. R. 28-6-1955, n. 620:			Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse (art. 11 del R.D. 29 luglio 1927, numero 1443); e per tale nuovo permesso deve essere corrisposta la controindicata tassa. Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa. La controindicata tassa tiene luogo dell'abolita imposta fissa di registro, di cui all'art. 5 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443. I permessi di ricerca mineraria sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati. La distinzione tra minerali d'interesse nazionale e minerali d'interesse locale è stabilita dall'art. 2 (5° comma del D.P.R. 28-6-1955, n. 620, sulla base della classificazione di cui all'art. 2 del R. D. 29-7-1927, n. 1443, modificato dall'art. 1 della Legge 7 novembre 1941, n. 1360.
		a) se rilasciato dal Ministro per la industria e per il commercio per i minerali di interesse nazionale . .	20.000	Id.	
		b) se rilasciato dallo Ingegnere Capo del Distretto minerario per i minerali d'interesse locale	10.000	Id.	
		2) permesso di ricerca di idrocarburi rilasciato dal Ministro per la industria e per il commercio, ai sensi degli articoli 2 e 35 della Legge 11-1-1957, n. 6 .	40.000	Id.	La durata del permesso è di anni tre. (Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso (articolo 7 della legge a fianco indicata).
164		Autorizzazione del Ministro per l'industria ed il commercio rilasciata a favore dei ricercatori a disporre delle sostanze minerali estratte (art. 12, secondo comma del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443).	20.000	Id.	La facoltà di autorizzare la utilizzazione di cui contro può essere delegata all'ingegnere capo del Distretto minerario (articolo 12, terzo comma, del regio decreto a fianco richiamato).
165	Art. 8 - R.D. 29 luglio 1927, n. 1543 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 160 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 160 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 4 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 159 - Tab. *A*, T. U., D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): per ogni trasferimento	50.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
166	N. 36 - Tab. *B*, alleg. *F*, al R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 161 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 161 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	Concessioni minerarie: 1) per la coltivazione di miniere di sostanze differenti da quelle di cui al successivo sub n. 2 (art. 18 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443)	40.000	Ordinario	La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro, di cui all'art. 18 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443. I decreti di concessioni minerarie sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni tra privati.
	Art. 5 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 160 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	2) per la coltivazione di aree nelle quali siano stati rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi	80.000	Id.	
167	N. 37 - Tab. *B*, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 162 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 162 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 5 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 161 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (articolo 27 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443) .	50.000	Id.	La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro cui all'art. 27 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443. Il trasferimento della concessione è esente da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
168	N. 38 - Tab. *B*, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 163 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 163 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 162 - Tab. *A*, T. U., D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Autorizzazione per la iscrizione di ipoteche sulle miniere e loro pertinenze ai sensi dell'art. 22, II comma, del R. D. 29-7-1927, numero 1443	5.000	Id.	Sono pertinenze delle miniere gli edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi, gli utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i minerali estratti, le provviste, gli arredi (art. 23 del decreto controindicato).
169		Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali, di cui agli articoli 14 e segg. del R. D. 29-7-1927, n. 1443, rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 5 del D. P. R. 28 giugno 1955, n. 620	100.000	Id.	La concessione non può avere una durata superiore a dieci anni e alla scadenza può essere rinnovata.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
170		Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dall'ingegnere capo del Distretto minerario a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, secondo comma, del regio decreto 29-7-1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620)	20.000	Ordinario	
		TITOLO XII **Acque pubbliche**			
171	N. 76 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche, nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 164 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 164 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 163 - Tab. *A*, T. U., D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Autorizzazione di cui agli artt. 95 e 98 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee .	1.000	Id.	Sono escluse le acque termali minerarie e radioattive o comunque regolate da leggi speciali (art. 92 del testo unico contro indicato). L'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno, ma può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi (art. 100, primo capoverso, del testo unico controindicato). La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.
172	N. 77 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche, nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288 N. 165 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 165 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 164 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Nulla osta dell'autorità competente per la cessazione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee (art. 100, 2° capoverso del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775)	1.000	Id.	La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
173	N. 67 - Tab. *A*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 166 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 166 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 165 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici non natanti, di derivare acque da canali demaniali (testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933, n. 1775):			Alla tassa controindicata sono altresì soggetti i decreti di variante, a preesistenti derivazioni. Non sono però decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò non si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione ed esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione della energia elettrica (art. 33, 1° comma del testo unico controindicato) ed è in conseguenza assoggettato anche alla tassa di concessione governativa di cui al n. 146. La tassa controindicata deve essere corrisposta pure per le autorizzazioni provvisorie rilasciate dall'Ufficio del Genio civile per le piccole derivazioni, ai sensi dell'art. 13 del testo unico controindicato, nonchè per le licenze rilasciate dallo stesso Genio civile, a' termini dell'art. 56 del detto testo unico, per le licenze annuali per l'attingimento di acque pubbliche a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori e di sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini e per le derivazioni a scopo di piscicoltura non eccedenti il quantitativo di litri 10 al minuto secondo. Nessuna tassa di concessione governativa è dovuta sui decreti di riconoscimento del diritto a derivare acque pubbliche.
		se il canone annuo non supera L. 5000 . .	1.500	Ordinario	
		se supera le L. 5000 e non le L. 10.000 . .	3.000	Id.	
		se supera L. 10.000 e non le L. 50.000 . . .	5.000	Id.	
		per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute oltre le L. 5.000 . . .	1.000	Id.	
174		Permesso agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque pubbliche o nelle zone di mare (art. 9 del T.U. 8-10-1931, numero 1604, modificato con l'art. 6 del D.P.R. 13-7-1954, n. 747) . . .	10.000	Id.	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		Tassa annuale . .	5.000	Id.	
175	N. 67 - Tab. *A*, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 167 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 167 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604	Concessione o licenza di occupare temporaneamente tratti di spiaggia di laghi (art. 6 del regolamento per la vigilanza e per la concessione delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze, approvato con R.D. 1-12-1895, n. 726):			Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa L. 1000 e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dell'Ingegnere capo del Genio civile o del Magistrato delle acque pel territorio di sua giurisdizione. Quando il canone e la durata sono maggiori, la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle finanze. Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 175	Art. 3 - Legge 14 marzo 1952, n. 128 N. 166 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112	se il canone annuo non supera le L. 5000 .	1.500	Ordinario	un anno, sono rinnovabili e sono di competenza dellingegnere capo del Genio civile (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726, integrato dal T. U. approvato con R. D. 25-7-1904, n. 523, modificato all'art. 97 dal R. D. 19-11-1921, n. 1688, ed articolo 27 dello stesso regolamento). - Le domande per variazione di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche le rinnovazioni della concessione ed importano, pertanto, il pagamento della controindicata tassa (art. 11 del succitato regolamento del 1895). Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di ripari per bagnanti, purchè tali apparecchi siano tolti ed asportati, dopo il bagno (art. 28 del succitato regolamento).
		se supera L. 5000 e non L. 10.000	3.000	Id.	
		se supera L. 10.000 e non L. 50.000	5.000	Id.	
		per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute oltre le L. 5.000	1.000	Id.	
176	N. 72 - Tab. *A*, R.D.L. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 168 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 168 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 167 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Permesso per l'esecuzione delle opere e per gli atti di cui all'art. 97 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *m*, *n*), della legge 25 giugno 1904, n. 523, sulle opere idrauliche modificato con l'articolo 1 del R. D. 19 novembre 1921, n. 1688, ed allo art. 217 (lettere *a*, *b*, *c*, *f*,) del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R. D. 11 dicembre 1933, numero 1775	5.000	Id.	Le opere e gli atti controindicati sono i seguenti: 1) art. 97 della Legge 25 giugno 1904, numero 523, lettere: *a*) formazione di pannelli chiusi ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche; *b*) formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; *c*) dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie; *d*) piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; *e*) formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi e ai passi dei fiumi e torrenti; *m*) estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fatta eccezione per quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati; *n*) occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, scavamenti lungo le spiagge dei laghi che possono promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, ed estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa si suole praticare senza speciale autorizzazione; 2) art. 217 del R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, lettere: *a*) conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili, ed alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 176					*b*) variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; *c*) scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa; *f*) ricostruzione, ancorchè senza variazione di posizione e forma delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee, od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche.
177	N. 73 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 169 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 169 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 168 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione per l'occupazione o per l'attraversamento con condutture degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale (art. 93 della Legge 25 giugno 1904, n. 523) e per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 98 (lett. *e*) della suindicata legge sulle opere idrauliche del 1904 e nell'art. 217 (lettere *d*, *e*, *g*, *h*) del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici . . .	10.000	Ordinario	Le opere controindicate sono le seguenti: 1) art. 98 della Legge 25 giugno 1904, numero 523, lettera: *e*) costruzione di nuove chiaviche di scolo attraverso gli argini ed annullamento delle esistenti; 2) art. 217 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, lettere: *d*) conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili; *e*) variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alla derivazione di acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti; *g*) nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e baie d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni di botti sotterranee, nonchè le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; *h*) opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
178	N. 74 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 170 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 170 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 169 Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall'art. 51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987	4.000	Id.	L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
		TITOLO XIII **Spiaggia e lido del mare**			
179	N. 75 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 171 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 171 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 170 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Concessione, ai sensi dell'art. 36, modificato con l'art. 3 del D.P.R. 13-7-1954, n. 747, 52, 58 e 59 del Codice della navigazione, per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi di cui all'art. 28 dello stesso Codice:			Sono beni del demanio marittimo: *a*) il lido, la spiaggia, i porti, le radei *b*) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; *c*) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. La controindicata tassa è anche dovuta sulle autorizzazioni al subingresso nella concessione (art. 46 del Codice della navigazione) e sulle concessioni provvisorie (art. 10 del regolamento al Codice della navigazione — parte marittima — approvato con D.P.R. 15-2-1952, n. 328).
		a) per un tempo non maggiore di un anno .	2.500	Ordinario	
		b) per un tempo maggiore di un anno e non di 5 anni . . .	5.000	Id.	
		c) per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10 anni	7.500	Id.	
		d) per un tempo maggiore di 10 anni e non di 20 anni	15.000	Id.	
		e) per un tempo maggiore di 20 anni . . .	25.000	Id.	
180	N. 76 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 172 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 172 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 171 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Licenza per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali, nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, ai sensi dell'art. 51 del Codice della navigazione	2.500	Id.	La tassa non è dovuta per l'estrazione di sabbia e di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari ed agricoli dei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i 50 metri cubi.
181		Autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo per la esecuzione di nuove opere entro la zona indicata dall'art. 55 del Codice della navigazione	2.000	Id.	
182		Concessione da parte dell'Amministrazione della marina mercantile per l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale a coloro che intendono impiantare stabi-			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 182		limenti di tonnare o di altri impianti da pesca fissi o eseguire opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi o dedicarsi allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne ed in genere concessione per ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca (art. 222 del Codice della navigazione):			
		a) per un tempo non maggiore di un anno .	1.000	Ordinario	
		b) per un tempo maggiore di un anno e non di 5 anni	2.000	Id.	
		c) per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10 anni	3.000	Id.	
		d) per un tempo maggiore di 10 anni e non di 20 anni	6.000	Id.	
		e) per un tempo maggiore di 20 anni . .	10.000	Id.	
183		Autorizzazione per l'esercizio della industria di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli di qualsiasi specie (art. 1, terzo comma, della Legge 4 luglio 1929, n. 1315) . .	10.000	Id.	
		TITOLO XIV **Servizi di trasporto terrestri, fluviali, lacuali e marittimi**			
184	Art. 2 - R. D. L. 25-11-1935, n. 2223 N. 78 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 173 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 173 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e 7 della Legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 58, 59 e 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per servizi di autotrasporto di merci: per ogni autoveicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si			La controindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente. Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di licenza od autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita licenza od autorizzazione, col relativo pagamento della tassa. Una nuova licenza di trasporto merci col conseguente pagamento della tassa, occorre anche nel caso di cambiamento di

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 184	Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 172 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	riferisce la licenza, autorizzazione o concessione: della portata fino a q. 1	2.000	Ordinario	residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo. Sono esonerati dalle tasse controindicate, giusta l'art. 3 del R.D.L. 25 novembre 1935, n. 2223: *a*) gli autoveicoli di proprietà delle persone indicate nell'art. 12, nn. 1 e 2 del R. D. 28 giugno 1866, n. 3022, e cioè di proprietà: 1) del Capo dello Stato; 2) dei rappresentanti e degli agenti delle potenze estere, salvo che siano cittadini italiani o naturalizzati, e semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono; *b*) gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti, sia in divisa, sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile; *c*) gli autoveicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi; *d*) gli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, destinati esclusivamente al trasporto di merci necessarie per il normale svolgimento delle attività ad esse demandate; *e*) gli autofurgoni, adibiti al trasporto degli effetti e pacchi postali, nell'ambito dei comuni; *f*) gli autocarri, attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali, e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di merci e che, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi di opera; *g*) gli autofurgoni, destinati al trasporto di salme; *h*) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato, per trasporto di persone allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario: *i*) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori autorizzati anche al trasporto di bagagli, pacchi agricoli e merci a collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tranvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli.
		della portata fino a q. 10 .	4.000	Id.	
		della portata fino a q. 35 .	6.000	Id.	
		della portata oltre q. 35	8.000	Id.	
185	Art. 8 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 173 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Legge 22-3-1954, n. 97	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della Legge 28 settembre 1939, numero 1822 e artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l'autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta alla metà.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 185		1) autoservizi con frequenza giornaliera:			
		tassa di rilascio per chilometro linea . .	700	Ordinario	
		tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno):			
		per chilometro-linea	700	Id.	
		2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana:			
		tassa di rilascio per chilometro linea .	400	Id.	
		Tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno):			
		per chilometro-linea	400	Id.	
		3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana:			
		tassa di rilascio per chilometro-linea . . .	300	Id.	
		tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno):			
		per chilometro-linea	800	Id.	
		4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo	le stesse tasse di cui ai precedenti numeri da 1 a 3 ridotte a metà	Id.	Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della Legge 28 settembre 1939, n. 1822. Valgono le norme di cui ai precedenti numeri.
		5) Concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti:			
		per ciascun anno di durata della concessione . .	1.000	Id.	
		6) Concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:			
		per il primo giorno di validità	1.000	Id.	
		per ogni giorno ulteriore di validità	500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
186	N. 68 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, numero 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 79 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 174 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 174 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 174 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del Codice della navigazione . .	6.000	Ordinario	
187	N. 80 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 175 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 175 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 175 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225 2° comma, del Codice della navigazione	4.000	Id.	
188	N. 81 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella legge 18-10-1942, n. 1288 N. 176 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 176 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 176 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
189	N. 82 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 177 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 177 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 177 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione	4.000	Ordinario	
190	N. 83 - Tab. *A*, R. D .L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 179 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 179 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 179 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Abilitazione delle navi alla *navigazione*:			La controindicata tassa è anche dovuta ogni qualvolta gli atti di abilitazione delle navi alla navigazione debbono essere rinnovati (artt. 151 e 154 del Codice della navigazione). Per il rilascio dell'atto di nazionalità o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti di cui agli articoli da 31 a 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile modificata dal R. D. 22 marzo 1923, n. 830.
		a) con atto di nazionalità (art. 150 del Codice della navigazione):			
		1) per navi di stazza lorda fino a 500 tonnellate	3.000	Id.	
		2) per navi di stazza lorda fino a 5000 tonnellate	8.000	Id.	
		3) per navi di stazza lorda fino a 10.000 tonnellate	10.000	Id.	
		4) per navi di stazza lorda fino a 20.000 tonnellate	12.000	Id.	
		5) per navi di stazza lorda superiore a 20.000 tonnellate . . .	15.000	Id.	
		b) con passavanti provvisorio (art. 152 del Codice della navigazione)	3.000	Id.	
		c) con licenza per le navi minori o galleggianti (art. 153 del Codice della navigazione):			
		se riguardante natanti a vela o a remi .	1.500	Id.	
		se riguardanti natanti o galleggianti a propulsione meccanica .	3.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
191	N. 89-*ter* - Tabella, R. D. L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 180 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 180 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 180 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	1) Certificato di immatricolazione degli aeromobili nel registro nazionale aeronautico . . . 2) Attestazione della iscrizione nel registro matricolare degli alianti libratori (art. 755 del Codice della navigazione)	3.700 2.000	Ordinario Id.	Sono esenti dalle controindicate tasse le immatricolazioni degli aeromobili di proprietà dello Stato.
192	N. 89 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923 n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 181 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 181 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 181 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Certificato di navigabilità per aeromobili e certificati di collaudo per alianti libratori (art. 764 del Codice della navigazione) . . Vidimazione di detti certificati (art. 766 del Codice della navigazione)	3.000 900	Id. Id.	Sono esenti dalla tassa i certificati di navigabilità degli aeromobili dello Stato.
193	N. 80-*bis* - Tabella, R. D. L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 Art. 182 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 182 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10 N. 182 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Permesso di eseguire voli turistici con trasporto di passeggeri a pagamento (artt. 9 e 10 del R.D.L. 18 ottobre 1933, n. 3176)	2.000	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
194		Autorizzazione del Ministero dei trasporti per l'apertura e l'esercizio di scuole per conducenti di veicoli a motore (art. 84 testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 . .	20.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
		Tassa annuale . . .	10.000	Id.	
195	N. 84 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 84 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 183 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 183 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 1, n. 183 - Legge 26-1-1949, n. 10 Art. 1, n. 183 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 183 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 183 - Legge 10-12-1954, numero 1164 Art. 1 - Legge 23-12-1955, n. 1346	Rilascio o vidimazione annuale di patenti di abilitazione alla guida delle seguenti categorie di veicoli a motore: 1) Autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg.; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 Kg. (art. 80 testo unico 15 giugno 1959, n. 393, lett. *b*):			La patente è ad uso privato o ad uso pubblico (artt. 57 e 80 del T. U. delle norme sulla circolazione stradale). La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione per altro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. La tassa di rilascio deve essere assolta mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro; quella per la vidimazione annuale va corrisposta a mezzo marche. Le marche per la vidimazione annuale devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura dell'Ufficio del registro, degli Uffici postali e delle sedi provinciali, degli uffici collettori o delle delegazioni della Automobile Club d'Italia.
		ad uso privato . . .	4.000	Ordinario e con marche	
		ad uso pubblico . . .	2.000	Id.	
		2) Autocarri, autoveicoli per uso speciale di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg., e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (lettera *c* succitato testo unico):			
		ad uso privato	3.000	Id.	
		ad uso pubblico . . .	2.000	Id.	
		3) Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (lett. *d* succitato testo unico):			
		ad uso privato o ad uso pubblico	2.000	Id.	
		4) Autoveicoli appartenenti alle categorie *B*, *C* e *D*, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia l e g g e r o, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie *C* e *D* (lettera *e* succitato testo unico)	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
196	N. 85 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 184 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 184 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 184 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione della autorità politica ai sensi dell'art. 27 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per il trasporto di persone su autocarri:			Il permesso non può avere una durata superiore a 5 giorni. Le marche devono essere annullate col timbro di ufficio.
		per il primo giorno di validità di ciascun permesso	3.000	Con marche	
		per ogni giorno di ulteriore validità	1.500	Id.	
197	N. 86 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 N. 185 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 185 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, numero 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 185 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Permesso rilasciato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati con o senza l'onere del servizio postale:			Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni. Le marche devono essere annullate con timbro a data o a perforatore a cura dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
		per il primo giorno di ciascun permesso .	2.000	Con marche	
		per ogni giorno di ulteriore validità	1.000	Id.	
		TITOLO XV **Cassa Depositi e Prestiti Istituti di Previdenza e Debito Pubblico**			
198	N. 78 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, Alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 196 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Domande di prestiti rivolte alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza di cui al D.L. 1° settembre 1947, n. 883, da provincie, comuni e loro consorzi e da qualunque altro ente o consorzio:			La tassa controindicata va applicata: 1) alle istanze per concessioni di mutui; 2) alle istanze per inversione di mutui per mutamento di scopo; 3) alle istanze per trasformazione ed unificazione di mutui già contratti. La tassa sulle domande è sempre dovuta, anche quando l'ente mutuatario goda della esenzione da ogni tassa, com-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 198	N. 196 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 1, n. 196 - Legge 10-12-1954, numero 1164 N. 196 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	per domande di prestito di somme fino a L. 50.000	1.000	Ordinario	presa quella di concessione governativa sul provvedimento di concessione del mutuo. La tassa non è dovuta sulle istanze per pagamenti di rate sui mutui, e sulle istanze di riduzioni o prolungamento di periodo di ammortamento oppure di rinunzia.
		per domande di prestito di somme superiori a L. 50.000 ma non a L. 100.000	2.000	Id.	
		per domande di prestito di somme superiori a L. 100.000 ma non a L. 10.000.000 . .	4.000	Id.	
		per domande di prestito di somme superiori a L. 10.000.000 ma non a L. 100.000.000 . .	8.000	Id.	
		per domande di prestito di somme superiori a L. 100.000.000 .	16.000	Id.	
199	N. 77 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 197 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 197 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 197 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Provvedimento di concessione di prestito agli enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al D.L. 1° settembre 1947, n. 883: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire del prestito concesso . . .	20	Id.	
200	N. 79 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 198 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 198 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 198 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Provvedimento di trasformazione ed unificazione dei debiti già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti di previdenza di cui al D.L. 1° settembre 1947, n. 883, da provincie, comuni ed altri enti	500	Id.	
201	Art. 4, R. D. 31-12-1923, n. 2940 N. 85 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288	Atti e certificati che la Amministrazione della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei depositi rilascia su domanda degli aventi diritto: *a*) per il primo foglio	100	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 201	N. 199 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 199 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 199 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	*b*) per ogni foglio in più occorrente	50	Con marche	
202	N. 86 - Tab. *A*, R. D .L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 200 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 200 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 200 - Tab. *A*, T.U.. D.P.R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 200 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per tramutamenti, annotazioni, ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione: per ogni titolo di rendita depositato . .	50	Id.	La tassa va corrisposta per tutte le operazioni volontariamente richieste dalle parti. Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo di ipoteca mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito pubblico, sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla Legge di registro. Sono soggetti alla controindicata tassa: 1) i certificati di usufrutto, a meno che non si presentino insieme col certificato di iscrizione, dovendosi in tal caso riscuotere una sola tassa o non vengano prodotti soltanto per il pagamento delle rate; 2) le ricevute dei titoli di rendita, costituenti la cauzione degli impiegati, presentati per le annotazioni di vincolo o svincolo; 3) le ricevute dei titoli di rendita, presentati per essere annotati di ipoteca a garanzia di gestioni esattoriali; 4) la rinnovazione dei titoli resi logori o guasti; anche se si esegua per trasfazione (art. 169 del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298); 5) le ricevute dei buoni poliennali, la cui gestione venne affidata alla Direzione generale del Debito pubblico con R. D. 6 marzo 1924, n. 299, per tutte le operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione. La tassa può essere pagata anche in modo ordinario, quando i titoli da presentarsi al Debito pubblico sono più di venti. In tal caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al competente Ufficio del registro del luogo ove viene richiesta detta operazione la domanda da cui risulti il numero dei titoli da depositare. Sulla domanda detto Ufficio emetterà dichiarazione di aver riscosso la tassa unendovi a corredo la quietanza. Sono esenti dalla tassa controindicata: *a*) le ricevute per il deposito dei titoli dei debiti consolidati e redimibili che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico per le operazioni considerate nell'art. 67 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con Legge 17 luglio 1910, n. 536; *b*) le ricevute dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali del-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 202					l'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro rilasciate per il tramutamento dei titoli stessi; *c*) le ricevute per il deposito di titoli al portatore, nominativi o misti, che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico per operazioni sugli stessi quando il loro importo in capitale nominale non superi L. 50.000. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattasi di buoni del tesoro poliennali e qualunque sia l'ammontare di essi (art. 1 della legge 15 marzo 1960, n. 186). Sono però esenti dalla tassa le ricevute per il deposito di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, da riunire in altri di importo superiore (art. 2 della legge anzicitata); *d*) le ricevute di deposito dei titoli di rendita presentati in genere per operazioni, che non dipendono dalla volontà delle parti, bensì da esigenze dell'Amministrazione. Salvo quanto è previsto dalla lettera *c*), le suddette esenzioni si estendono anche alle ricevute dei buoni poliennali.
203	N. 53 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 87 - Tab. *A*, R. D .L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 201 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 201 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 201 - Tab. *A*, T.U., D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del Debito pubblico, ai sensi dell'articolo 204 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298: se presso la Direzione generale . . . . . . se presso l'Intendenza di finanza	 20.000 10.000	 Ordinario Id.	
		TITOLO XVI **Professioni ed arti**			
204	N. 82 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749	Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi per l'esercizio di professioni, arti e mestieri nei casi in cui da leggi, regolamen-			Sono esenti dalla detta tassa gli insegnanti.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 204	N. 89 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 202 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 202 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 2 Legge 14-3-1952, n. 128 N. 202 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	ti o dalla presente tabella non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa: *a*) per le professioni *b*) per le arti e i mestieri . . .	 6.000 3.000	 Ordinario Id.	
205	Legge 30-12-1958, numero 1175 (art. 9)	Atto di conferimento e di conferma della abilitazione alla libera docenza, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1958, n. 1175	10.000	Id.	L'abilitazione è conferita per la durata di cinque anni e può essere confermata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione (art. 6 Legge 30 dicembre 1958, numero 1175).
206	N. 58 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 90 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 204 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 204 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 204 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio: per ogni L. 100 di cauzione da essi prestata, siano o no agenti di cambio	10	Id.	Col minimo di L. 600 e col massimo di L. 6000. Agli effetti della regolare liquidazione della tassa le Camere di commercio dovranno comunicare all'Ufficio del registro competente, su richiesta del medesimo, l'ammontare della cauzione dal mediatore prestata.
207	R. D. L. 25-6-1936, n. 1538, e Legge 30-3-1942, n. 511 N. 91 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, numero 1288	Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche: 1) per lavori di importo fino a L. 3 milioni . . 2) per lavori di importo fino a L. 10 milioni . . .	 4.000 8.000	 Id. Id.	La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo. L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti: *a*) opere edilizie (compresi i movimenti di terra), lavori murari ed in cemento armato, restauri monumentali, impianti e forniture varie:

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 207	N. 205 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	3) per lavori di importo fino a L. 25 milioni	20.000	Ordinario	*b*) opere stradali, idrauliche e ferroviarie (compresi i movimenti di terra), manufatti e opere d'arte sia in muratura, che in cemento armato, fognature, acquedotti;
	N. 205 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	4) per lavori di importo fino a L. 50 milioni	30.000	Id.	*c*) opere marittime;
	Art. 1, n. 205 - Legge 14-3-1952, numero 128	5) per lavori di importo fino a L. 100 milioni	40.000	Id.	*d*) opere ed impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse.
	N. 205 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	6) per lavori di importo fino a L. 250 milioni	60.000	Id.	E' ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.
		7) per lavori di importo fino a L. 500 milioni	80.000	Id.	Non possono essere iscritti nell'albo fornitori, industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei fornitori di pietrisco.
		8) per lavori di importo fino a L. 1.000 milioni	100.000	Id.	L'iscrizione all'albo è obbligatoria per poter partecipare alle gare di appalto dei lavori di importo superiore a L. 500.000 bandite dalle Amministrazioni statali, parastatali e dagli altri enti pubblici.
		9) per lavori di importo oltre L. 1.000 milioni	200.000	Id.	Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre una domanda in carta libera.
208	Art. 2 - R. D. L. 23-2-1939, n. 309	Iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalla Amministrazione ferroviaria (R.D.L. 28-2-1939, n. 309, modificato dal D.L.L. 25-1-1945, n. 45):			La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
	N. 92 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 8-10-1942, n. 1288				
	N. 206 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	1) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 200.000	3.000	Id.	
	N. 206 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604	2) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 500.000	4.800	Id.	
	Articolo 4 - Legge 14-3-1952, n. 128	3) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 1.000.000	9.000	Id.	
	N. 205 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	4) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 3.000.000	12.000	Id.	
		5) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 5.000.000 .	21.000	Id.	
		6) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 10.000.000 . .	30.000	Id.	
		7) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 20.000.000 . . .	48.000	Id.	
		8) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 50.000.000	72.000	Id.	
		9) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 100.000.000 . . .	90.000	Id.	
		10) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 200.000.000 . .	150.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
209	Legge 20-3-1941 n. 366 N. 93 - Tab. *A*, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 207 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 207 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Articolo 5 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 207 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1941, n. 366:			L'iscrizione è obbligatoria per la gestione di servizi d'importo non inferiore a L. 25.000 annue. La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno, per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		1) iscrizione per servizi di importo fino a L. 100.000	6.000	Ordinario	
		2) iscrizione per servizi di importo fino a L. 300.000	8.000	Id.	
		3) iscrizione per servizi di importo fino a L. 500.000	10.000	Id.	
		4) iscrizione per servizi di importo fino a L. 1.000.000	20.000	Id.	
		5) iscrizione per servizi di importo illimitato	30.000	Id.	
210	Legge 16-6-1939, numero 942 (artt. 6 e 8) N. 94 - Tab. *A*, R.D. L. 21-6-1942, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 208 - Tab. *A*, R. D.L. 7-6-1946, numero 581 N. 208 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 208 - *Tab.* A, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	1) Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della L. 16 giugno 1939, n. 942:			Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
		a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
		oltre L. 100 milioni	12.000	Id.	
		oltre L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni	10.000	Id.	
		oltre L. 10 milioni e fino a L. 40 milioni	8.000	Id.	
		oltre L. 1 milione e fino a L. 10 milioni .	6.000	Id.	
		fino a L. 1 milione	4.000	Id.	
		b) esattori non in carica	4.000	Id.	
		2) Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 8 della legge succitata:			
		a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti	4.000	Id.	
		b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200.000 abitanti .	3.200	Id.	
		c) collettori non in carica	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
211	Legge 30-11-1939 n. 1886. R. D. L. 29-4-1940, n. 473 N. 95 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 209 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 209 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 1, n. 209 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 209 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Iscrizione nell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui il numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo. La tassa di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
		1) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo	5.000	Ordinario	
		2) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
		in comuni con oltre 200.000 abitanti . .	24.000	Id.	
		in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	20.000	Id.	
		in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	16.000	Id.	
		in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	12.000	Id.	
		in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	8.000	Id.	
		in comuni fino a 10.000 abitanti	4.000	Id.	
212	Artt. 37 e 38 della Legge 23-7-1896, n. 318, modificata dal R. D. 7-6-1923, n. 1352 N. 186 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 186 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 186 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112 Art. 1, n. 186 - Legge 10-12-1954, numero 1164	Conseguimento di titoli professionali marittimi:			Per le promozioni da un grado all'altro deve essere corrisposta la differenza tra le tasse fissate per i due titoli professionali. Per ottenere un duplicato del titolo professionale è dovuta la tassa di L. 1000.
		A) *Per i servizi di coperta.*			
		1) Patente di capitano superiore di lungo corso (art. 249 del Regolamento del Codice della navigazione approvato con decreto presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328)	8.000	Id.	
		2) Patente di capitano di lungo corso (articolo 248 del Regolamento citato)	6.000	Id.	
		3) Abilitazione di aspirante capitano di lungo corso (art. 250 del Regolamento citato)	4.500	Id.	
		4) Abilitazione di allievo capitano di lungo corso (art. 251 del Regolamento citato)	3.000	Id.	
		5) Abilitazione di padrone marittimo per il traffico (art. 253 del Regolamento citato)	3.000	Id.	
		6) Abilitazione di padrone marittimo per la pesca (art. 254 del Regolamento citato) . .	3.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 212		7) Abilitazione di marinaio autorizzato al piccolo traffico (art. 256 del Regolamento citato)	2.500	Ordinario	
		8) Abilitazione di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (art. 257 del Regolamento citato)	2.500	Id.	
		9) Abilitazione di capobarca per il traffico nello Stato (art. 259 del Regolamento citato)	1.500	Id.	
		10) Abilitazione di capobarca per il traffico locale (art. 260 del Regolamento citato) .	1.500	Id.	
		11) Abilitazione di capobarca per la pesca costiera (art. 261 del Regolamento citato)	1.500	Id.	
		12) Abilitazione di conduttore per il traffico locale (art. 263 del Regolamento citato) .	1.500	Id.	
		13) Abilitazione di conduttore per la pesca costiera (art. 264 del Regolamento citato)	1.500	Id.	
		14) Abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non alle venticinque, o abilitazione al comando e condotta del motore di navi da diporto a vela con motore ausiliario aventi la medesima stazza (artt. 402, 403 e 404 del Regolamento succitato)	30.000	Id.	
		15) Abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate ma non alle cinquanta, o abilitazione al comando e condotta del motore di navi da diporto a vela con motore ausiliario aventi la medesima stazza (artt. 402, 403 e 404 del Regolamento citato) .	30.000	Id.	
		B) *Per i servizi di macchina:*			
		16) Patente di capitano superiore di macchina (art. 265 del Regolamento citato) .	8.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 212		17) Patente di capitano di macchina (articolo 266 del Regolamento citato)	6.000	Ordinario	
		18) Abilitazione di aspirante capitano di macchina (art. 267 del Regolamento citato) .	4.500	Id.	
		19) Abilitazione di allievo capitano di macchina (art. 268 del Regolamento citato) . . .	3.000	Id.	
		20) Abilitazione di meccanico navale di 1ª classe (art. 270 del Regolamento citato) .	2.500	Id.	
		21) Abilitazione di meccanico navale di 2ª classe per motonavi (art. 271 del Regolamento citato)	2.500	Id.	
		22) Abilitazione di fochista autorizzato (articolo 272 del Regolamento citato)	2.500	Id.	
		23) Abilitazione di motorista abilitato (articolo 273 del Regolamento citato)	2.500	Id.	
		24) Abilitazione di marinaio motorista (articolo 274 del Regolamento citato)	1.500	Id.	
		C) *Per le costruzioni navali:*			
		25) Abilitazione di ingegnere navale (articolo 277 del Regolamento citato)	8.000	Id.	
		26) Abilitazione di costruttore navale (articolo 278 del Regolamento citato)	8.000	Id.	
		27) Abilitazione di maestro di ascia (articolo 280 del Regolamento citato)	3.000	Id.	
		D) *Per servizi vari - Titoli rilasciati transitoriamente:*			
		28) Abilitazione di perito stazzatore (articolo 306 del Regolamento citato)	4.500	Id.	
		29) Autorizzazione all'imbarco come medico di bordo (art. 433 del Regolamento citato) .	6.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 212		30) Autorizzazione all'imbarco come marconista (art. 433 del Regolamento citato)	4.500	Ordinario	L'autorizzazione controindicata viene rilasciata dalla Marina mercantile a chi è provvisto del certificato prescritto.
		31) Autorizzazione all'imbarco come commissario di bordo (articolo 433 del Regolamento citato) .	4.500	Id.	
		32) Patente di capitano di gran cabotaggio (art. 531 del Regolamento citato) .	4.500	Id.	
		33) Patente di macchinista navale in 2ª (art. 531 del Regolamento citato)	4.500	Id.	
		34) Patente di costruttore navale di 2ª classe (art. 531 del Regolamento citato)	4.500	Id.	
213		Diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 727 e dell'art. 6 del relativo regolamento approvato con D. P. 14 luglio 1957, n. 1065	1.500	Id.	
214		Conseguimento di titoli professionali per la navigazione interna (articolo 134 del Codice della navigazione e regolamento per la navigazione interna approvato con D. P. 28 giugno 1949, n. 631)			
		A) *Per i servizi di coperta*:			
		1) Capitano (art. 49 del Regolamento citato)	2.000	Id.	
		2) Capo timoniere (art. 50 del Regolamento citato)	1.000	Id.	
		3) Capo barca (art. 51 del Regolamento citato)	1.000	Id.	
		4) Conduttore di motoscafi (art. 58 del Regolamento citato) .	1.000	Id.	
		5) Barcaiuolo abilitato (art. 53 del Regolamento citato) . . .	600	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 214		B) *Per i servizi di macchina:*			
		1) Macchinista (articolo 54 del Regolamento citato)	1.000	Ordinario	
		2) Motorista di motonavi (art. 55 del Regolamento citato) . . .	1.000	Id.	
		3) Motorista di motoscafi (art. 56 del Regolamento citato) . . .	600	Id.	
		4) Fuochista (art. 57 del Regolamento citato)	600	Id.	
215	Legge 13-2-1941 n. 223 N. 187 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 187 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 187 - Tab. A, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Diploma di comandante superiore di aeromobili (Legge 13 febbraio 1941, n. 223)	3.000	Id.	
216	N. 87 - Tab. R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3, alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 188 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 188 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 188 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	**Brevetto di pilota civile** (regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dai RR. DD. 11 aprile 1932, n. 998; 18 dicembre 1933, n. 2348 e 25 marzo 1935, n. 790), di aeroplano o di idrovolante:			
		1) di terzo grado o per pilota di velivolo per trasporti pubblici .	800	Id.	
		2) di 1° e 2° grado . .	600	Id.	
217	N. 87-*bis* - Tabella R. D. L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3 - alleg. *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 189 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 189 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 189 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Brevetto di ufficiale di rotta (art. 230 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. D. 13 maggio 1928, n. 155):			
		1) 1ª classe	800	Id.	
		2) 2ª classe	600	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
218	N. 87-*ter* - Tab. R. R. D. 29-12-1926, n. 2191 (art. 1) Art. 3 - Allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 190 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 190 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 190 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Brevetto (artt. 211 a 229 del succitato regolamento del 1925):			
		1) per dirigibile:			
		a) per pilota di dirigibile di 3ª classe .	800	Ordinario	
		b) per pilota di dirigibile di 2ª classe .	1.000	Id.	
		c) per pilota di dirigibile di 1ª classe .	1.200	Id.	
		2) per aerostato . .	600	Id.	
219	N. 87-*quater* - Tabella R.D.L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 191 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 191 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 191 - Tab. *A*, T. U. D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Brevetto di motorista di aeromobile e di radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe e radiotelefonista - artt. 233 e seguenti - regolamento 11 gennaio 1925, n. 356 modificato dagli articoli 2 e 3 del R. D. 10 ottobre 1935, n. 2191 . .	600	Id.	
220	N. 88 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3, allegato *F*, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 192 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 192 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 192 - Tab. *A*, T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato e per ufficiale di rotta (artt. 191 e 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. D. 25 marzo 1935, n. 790)	1.000	Id.	
		vidimazione annuale della licenza	600	Id.	
221	N. 88-*bis* - Tabella R. D. L. 4-10-1934, n. 1628 Art. 3, allegato *F*, R.D.L. 26-9-1935, n. 1749 N. 193 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	Licenza di esercizio per motorista di aeromobile o per radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe e radiotelefonista) art. 192 del succitato regolamento del 1925 modificato dal R.D. 25 marzo 1935, n. 790	800	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
segue 221	N. 193 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 193 - Tab. *A*. T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	vidimazione annuale della detta licenza . .	400	Ordinario	
222	Legge 6-2-1942, numero 128 (art. 2) a regolam. 17-7-1942, n. 1003 (articoli 13 e 15) N. 194 - Tab. *A* R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 194 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 N. 194 - T. U. - D. 20-3-1953, n. 112	Certificato di cui all'*articolo 1 della Legge* 6 febbraio 1942, n. 128 rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili italiane e straniere:			
		per il rilascio . . .	400	Id.	
		per la rinnovazione in caso di smarrimento	800	Id.	
223	Art. 12 - R.D. 8-8-1941, n. 992 N. 195 - Tab. *A*, R.D.L. 7-6-1946, n. 581 N. 195 - Tab. *A*, D.L. 30 - 5 - 1947, n. 604 N. 195 - T. U. - D. P. R. 20-3-1953, n. 112	Certificato di cui all'articolo 1 del R.D. 8 agosto 1941, n. 992, rilasciato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili:			
		1) per il rilascio . .	400	Id.	
		2) per la rinnovazione in caso di smarrimento	800	Id.	
224	Tab. n. 4 - R.D. 27-7-1934, n. 1265 N. 96 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 210 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 210 - Tab. *A*, D.L. 30-5-1947, numero 604 Art. 1, n. 210 - Legge 14-3-1952, numero 128 N. 210 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265):			Alla tassa di cui al numero 1 è soggetto anche il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico (art. 9 della Legge 29 ottobre 1954, n. 1046).
		1) per le arti dello ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico e dell'ernista	5.000	Id.	
		2) per gli infermieri, compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	2.000	Id.	
		3) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie	1.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
225	R.D.L. 28-11-1938, n. 2072 N. 212 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 212 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 212 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore:			La tassa non è dovuta per quei certificati che, senza conferire nuove attribuzioni, confermano quelle dei certificati precedenti. Parimenti è esente dal pagamento della tassa il rilascio di duplicati di certificati nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali (art. 2 del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2072).
		— certificato di 1° grado	500	Con marche	
		— certificato generale di 2° grado	400	Id.	
		— certificato particolare di 2° grado . . .	400	Id.	
		— certificato generale di 3° grado	300	Id.	
		— certificato particolare di 3° grado . . .	300	Id.	
		— certificato di 4° grado	200	Id.	
226	Art. 4 - Legge 14-11-1941, n. 1442 N. 213 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 213 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 N. 213 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Iscrizione negli elenchi autorizzati degli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria (artt. 1 e 2 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442) . . .	1.000	Ordinario	La controindicata tassa è dovuta unicamente da quelle imprese che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di cui all'art. 115 della legge di P.S. per essere accreditate presso pubbliche amministrazioni (art. 223 del regolamento di pubblica sicurezza). A tal uopo sono da considerarsi equivalenti ai certificati dell'amministrazione dello Stato quelli rilasciati dagli enti pubblici in genere per gli spedizionieri rispettivamente accreditati. Le imprese invece soggette all'obbligo della licenza suddetta, dovranno corrispondere soltanto la tassa di concessione governativa di cui al precedente n. 95.
227	Legge 24-6-1942, n. 896 N. 214 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 214 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 4 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 214 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3 1953, n. 112	Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli	25.000	Id.	E' richiesta l'iscrizione all'albo per poter esportare i seguenti prodotti ortoflorofrutticoli: arance, mandarini, limoni, cedri, cedrati, agrumi non nominati; albicocche, ciliege, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate; lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine e frutta fresche non nominate di siepe e del sottobosco, castagne, mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati; nocciole e noci in guscio e sgusciate, fichi secchi; uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate; cavoli, cavolfiori, pomodori, agli, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati; patate; fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali (artt. 2 e 3 della legge 24 giugno 1942, n. 896). Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione e trasformazione dell'azienda, l'iscrizione nell'albo conserva efficacia, a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni dalla data dell'atto che det-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti *soggetti a tassa*	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 227					te luogo all'alienazione, fusione, incorporazione, o trasformazione o dalla data di apertura della successione. Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma dell'iscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate (art. 7 della legge succitata).
228	Legge 19-1-1942, n. 86 D. L. L. 24-5-1945, n. 412	Concessione per l'apertura ed il funzionamento di scuole non statali legalmente riconosciute e pareggiate (art. 11 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86 e art. 5 del D.L.L. 24 maggio 1945, n. 412):			
		tassa di rilascio:			
		1) Scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili	500	Ordinario	
		2) Scuole e corsi di avviamento	250	Id.	
		3) Ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori, istituti tecnici superiori e scuole di magistero professionale per la donna . .	1.000	Id.	
		tassa annuale:			
		1) per ogni classe degli istituti pareggiati:			
		a) scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili	2.000	Id.	
		b) scuole e corsi di avviamento	500	Id.	
		c) ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori e scuole di magistero professionale per la donna . . .	2.500	Id.	
		2) per ogni classe collaterale degli istituti pareggiati:			
		a) scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili . . .	1.500	Id.	
		b) scuole e corsi di avviamento	375	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 228		*c*) ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori e scuole di magistero professionale per la donna . . .	2.000	Ordinario	
		3) per ogni classe degli istituti riconosciuti:			
		a) scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili	3.000	Id.	
		b) scuole e corsi di avviamento	750	Id.	
		c) ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori, istituti tecnici superiori e scuole di magistero professionale per la donna . .	3.250	Id.	
		4) per ogni classe collaterale degli istituti riconosciuti:			
		a) scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili . .	2.000	Id.	
		b) scuole e corsi di avviamento	500	Id.	
		c) ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori, istituti tecnici superiori e scuole di magistero professionale per la donna . .	2.500	Id.	
		TITOLO XVII			
		Comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche. Apparecchi e materiali radioelettrici - Radiodiffusioni.			
229		Concessione per l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato, nonchè di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio (artt. 169, lett. *a*, 171 e 251 del Codice postale e delle Telecomunicazioni approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni):			Le tasse annuali devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
		1) per impianti telefonici e telegrafici:			
		tassa di rilascio . .	10.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 229		tassa annuale . . .	5.000	Ordinario	
		b) per impianti radioelettrici o stazioni ponti radio:			
		tassa di rilascio . .	20.000	Id.	
		tassa annuale . . .	10.000	Id.	
230	R. D. L. 3-12-1934, n. 1988 N. 97 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 D.L. 2-4-1946, n. 399 N. 215 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 D.L. 22-1-1947, n. 213 N. 215 - Tab. *A*, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 215 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112 D. P. 28-6-1955, numero 619	Licenza annuale di fabbricazione e montaggio, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dai Direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche ai sensi dello articolo 253 del Codice postale e delle Telecomunicazioni e dell'articolo 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619): *a*) costruzione di apparecchi riceventi di radio diffusione di qualsiasi tipo, centralini per radioaudizioni collettive (con divieto di costruzione dei tubi elettronici) .	25.000	Id.	I costruttori possono cumulare più tipi di licenza, pagando per ciascuna la relativa tassa annuale. I possessori delle licenze tipi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) sono peraltro implicitamente autorizzati a costruire anche le parti staccate dei rispettivi apparecchi di cui alla lettera *h*). La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato e scade il 31 dicembre di ciascun anno, qualunque sia la data di emissione. Qualora l'attività di fabbricazione e montaggio venga esercitata in locali diversi da quello indicato nella licenza, questa si rende necessaria per ciascuno dei detti locali (art. 4 D.L. 2 aprile 1946, n. 399). Devono munirsi delle licenze annuali di fabbricazione e montaggio i fabbricanti sia di apparecchi radioelettrici completi per uso di telecomunicazioni, sia delle loro parti staccate, nonchè coloro che eseguono il montaggio delle dette parti staccate o di complessi di tali parti staccate anche se non costituiscono apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importati
		b) costruzione di apparecchi riceventi di televisione (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici)	35.000	Id.	Devono parimenti munirsi di licenza di fabbricazione di tubi elettronici e di tubi a raggi catodici destinati ad uso di telecomunicazioni o a qualsiasi altro uso (art. 2 D.L. 22 gennaio 1947, n. 213). Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il primo luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà (art. 7 D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399).
		c) costruzione di apparecchi radio professionali, trasmettitori, modulatori, alimentatori, stabilizzatori, piloti per trasmettitori, radiogoniometri, registratori e ondulatori, ricevitori antievanescenza, soppressori di eco, inversori di frequenza e dispositivi di segreto, registratori acustici (con divieto di costruzione dei tubi elettronici)	45.000	Id.	La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici e di vendita al pubblico (art. 4 D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399). I richiedenti la licenza di fabbricazione e montaggio di apparecchi e materiali radioelettrici debbono essere già in possesso della licenza del Sindaco che autorizza il commercio in articoli radio, con il pagamento della relativa tassa di concessione governativa.
		d) costruzione di radioapparecchi professionali di televisione, trasmettitori per televisione, modulatori, sincronizzatori e analizzatori, pannelli di controllo della trasmissione (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici) . . .	45.000	Id.	Coloro che non intendono rinnovare la licenza per l'anno seguente hanno l'obbligo di farne denunzia entro il 31 dicembre ai circoli delle costruzioni ferroviarie e telefoniche, tramite il competente Ufficio delle Imposte di fabbricazione.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
segue 230		*e*) apparecchi di misura e radiofrequenza strumenti o pannelli indicatori, campioni di misure, oscillatori per misure, generatori di segnali campione, misuratori vari, reti di attenuazione per misure, analizzatori di onda, spettrografi, apparecchi per oscillografia e oscilloscopi, condensatori variabili di misura ondametri, indicatori di frequenza, piezooscillatori (con divieto di costruzione dei tubi elettronici e dei tubi a raggi catodici)	45.000	Ordinario	In mancanza di tale disdetta i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R.D. 27-2-1936, n. 645 modificato dall'art. 2 della Legge 14 marzo 1952, n. 196. La costruzione ed il commercio di materiali radioelettrici di qualsiasi specie, nonchè il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi senza la prescritta licenza e quindi senza il pagamento della tassa di concessione governativa, importa la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al sestuplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui al 2° comma dell'articolo 269 del Codice postale sopracitato e successive modificazioni.
		f) costruzione di tubi elettronici riceventi e di tubi raddrizzatori e trasmittenti di grande e di piccola potenza	55.000	Id.	
		g) costruzione di tubi a raggi catodici per qualsiasi uso	45.000	Id.	
		h) costruzione di accessori e di parti staccate per radio altoparlanti e cuffie, condensatori variabili, antenne speciali, rivelatori a cristallo e di altri tipi, esclusi quelli elettronici (con divieto di costruzione di apparecchi radio completi)	18.000	Id.	
		i) montaggio di parti staccate, costruite da altri, per la formazione di apparecchi riceventi di radiodiffusione sonora	12.000	Id.	
231	R. D. L. 3-12-1934, n. 1988 (art. 3) N. 98 - Tab. *A*, R.D.L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 D. L. L. 2-4-1946, n. 399 N. 216 - Tab. *A*, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 D.L. 22-1-1947, n. 213 N. 216 - Tab. *A*, D.L. 30 - 5 - 1947, n. 604	Licenza annuale, rilasciata dal direttore dei Circoli delle costruzioni telefoniche, per la riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619	6.000	Id.	La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato, scade il 31 dicembre di ogni anno, importa entrambe le due attività di riparazione e di vendita. Qualora le dette attività vengano esercitate anche in locali diversi da quello indicato nella licenza, l'obbligo della licenza ricorre anche per ciascuno dei locali stessi (art. 4 D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399). L'obbligo della licenza ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere. Ne sono esclusi coloro che limitano la loro attività alla semplice mediazione, tra le ditte munite delle licenze di fabbricazione e di riparazione e vendita ed i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici (art. 5 del decreto sovracitato).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	Note
Segue 231	Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128 N. 216 - Tab. *A*, T.U. - D.P.R. 20-3-1953, n. 112				Per quanto altro valgono le stesse norme di cui al numero precedente della tabella.
232	Legge 10-12-1954, n. 1150 (art. 1) Legge 27-12-1956, n. 1413 Legge 28-5-1959, n. 362	Libretto di iscrizione alle radioaudizioni rilasciato ai sensi dell'articolo 6 del R. D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive:			Sono soggette alle tasse controindicate gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi, ai quali si applicano le tasse di cui al n. 76 sub. 3°) della presente tabella (art. 1 e 2 della Legge 10 dicembre 1954, n. 1150). La tassa di cui alla lett. *d*) può essere corrisposta, se l'utente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di L. 1.020 o di L. 530 per rata trimestrale (art. 1 della Legge 28 maggio 1959, n. 362). Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare ed ai suoi familiari di fare uso di apparecchi portatili fuori del domicilio indicato nel libretto stesso senza il pagamento di ulteriore tassa di concessione governativa oltre quella prevista dal presente numero di tabella. Ai fini predetti, l'Ufficio del registro presso il quale l'utente risulta iscritto alle radiodiffusioni è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione con i dati dell'abbonamento, la quale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui alle lettere *a*) e *d*) le licenze gratuite a favore delle scuole ed istituti scolastici di cui alla Legge 2 dicembre 1951, n. 1571 e le licenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili di guerra, mutilati ed invalidi per servizio, ai quali sia stata concessa la pensione di 1ª categoria, nonchè dei mutilati ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata riconosciuta una diminuzione di capacità lavorativa non inferiore all'80%, nonchè ai ciechi civili. Non sono soggetti alla tassa di cui alla lett. *a*) per la prima iscrizione e limitatamente all'anno solare in cui detta iscrizione viene effettuata coloro che acquistino presso i rivenditori autorizzati un apparecchio radiofonico nuovo e contraggano per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni. Gli acquirenti di un apparecchio televisivo nuovo che contraggono per la prima volta un abbonamento alle relative trasmissioni sono esonerati dal tributo per l'anno solare di iscrizione e per quello immediatamente successivo (art. 5 della Legge 10 dicembre 1954, n. 1150). Non sono soggetti a tassa i libretti relativi ad apparecchi radioriceventi installati su pescherecci di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate, destinati alla ricezione dei bollettini meteorologici.
		a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni, per anno solare	950	Ordinario	
		b) per ogni abbonamento riguardante apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture, con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè su altri autoveicoli con motore di qualunque potenza:			
		per anno solare .	500	Ordinario o con marche	
		c) per ogni abbonamento riguardante apparecchi installati su autovetture con motore della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali e su navi			
		per anno solare . .	5.000	Ordinario	
		d) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: per anno solare . .	2.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Segue 232					Sono soggette, invece, alla minore tassa di L. 500, i libretti relativi ad apparecchi radioriceventi installati, in qualsiasi nave, nei locali adibiti ad uso esclusivo dell'equipaggio.
		TITOLO XVIII **Macchine a contatore**			
233	Art. 8 - Legge 14-3-1952, n. 128 Art. 1, n. 217 - Legge 10-12-1954, numero 1164 N. 217 - Tab. *A*, T.U. D.P.R. 20-3-1953, n. 112	Autorizzazione del Ministero delle finanze per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli, alle fiere e alle mostre:			La tassa di cui al numero 1 deve essere versata prima dell'autorizzazione e la quietanza rilasciata dall'Ufficio del registro, ovvero l'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio stesso va unita alla domanda di autorizzazione. La tassa di cui al numero 2 deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tributo si riferisce, per mantenere in vigore l'autorizzazione medesima.
		1) tassa di rilascio	10.000	Ordinario	
		2) tassa annuale . .	6.000	Id.	

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

TABELLA Allegato *B*

Tasse che si riscuotono a titolo di diritti di segreteria

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI per i quali i diritti sono dovuti	DIRITTI	NOTE
1	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato e uffici dipendenti;		I diritti controindicati non possono essere minori di L. 50 e non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti L. 50.000.000. Per gli atti di permuta i diritti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggiore valore. I diritti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, e per contratto definitivo, stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto. I diritti per gli atti di transazione sono dovuti sui valori che ne formano oggetto. Per i contratti di locazione i diritti sono ridotti alla metà e non possono essere minori di L. 50. Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di consenso per cessazione di grado, riduzione o cancellazione di ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titoli, a mente degli artt. 969 e 1870 del Codice civile, i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50. Per gli atti di quietanza i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50.
	a) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore determinabile:		
	se non eccede L. 500	25 —	
	se eccede L. 500 ma non L. 1.000	40 —	
	se eccede L. 1.000 ma non L. 5.000 (Oltre i precedenti diritti sono dovuti per ogni 100 lire in più)	5 —	
	se eccede L. 5.000 ma non L. 10.000	3 —	
	se eccede L. 10.000 ma non L. 20.000	2,50	
	se eccede L. 20.000 ma non L. 100.000	1.50	
	se eccede L. 100.000 ma non L. 500.000	1 —	
	se eccede L. 500.000 ma non L. 1.000.000	0,30	
	al di sopra di un milione, oltre i precedenti diritti, sono dovuti ogni 100 lire in più del milione	0,10	
	b) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore non determinabile	25 —	
	c) per gli atti di ratifica	35 —	
	d) per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, e per gli altri atti della specie di quelli per cui a termini dell'art. 13 della tariffa notarile è dovuto l'onorario ad ore:		
	per le prime due ore o meno:		
	quando il valore non superi L. 1000	25 —	
	quando le superi	50 —	
	per ogni ora successiva, qualunque sia il valore.	25 —	
2	Spedizione di copie degli atti, di che al n. 1, quando non sia fatta per uso di Amministrazioni od uffici governativi:		Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 500 e si applica alla sola convenzione oggetto della richiesta di copia in forma esecutiva.
	a) in forma esecutiva	1/5 del diritto stabilito per l'originale	Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 400. Per le copie degli atti di valore indeterminabile il diritto è di L. 20. Per gli atti che si compongono di più verbali il diritto è dovuto per ogni verbale.
	b) per ogni altra copia	1/5 del diritto stabilito per l'originale	
	c) per la copia da consegnarsi all'Ufficio del registro	10 —	Per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte spetta, oltre il diritto di estratto o di certificato per una convenzione, il diritto di L. 5 per ciascuna delle altre convenzioni, alle quali gli estratti od i certificati si riferiscono. Se l'estratto o il certificato si riferisce a *tutto* l'atto, è dovuto lo stesso diritto che spetterebbe per la copia dell'atto.
3	Spedizioni di estratti contenenti soltanto una parte degli atti di chè al n. 1:		
	per ogni estratto	20 —	
	Spedizione di certificati relativi agli atti di che al n. 1: per ogni certificato	20 —	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI per i quali i diritti sono dovuti	DIRITTI	NOTE
4	Ricerche negli archivi degli atti di che al n. 1: se l'atto è stato indicato con data precisa	2,50	
	se non è indicata la data precisa, ma soltanto l'anno	5 —	
	se sono indicati più anni: per il primo	5 —	
	per ciascun anno successivo, cui la ricerca si è estesa	5 —	
5	Per la ispezione e la lettura di un atto	5 —	Se il tempo impiegato eccede mezza ora il diritto di L. 5 è dovuto anche per ogni mezz'ora successiva. Non è dovuto alcun diritto per la ispezione dell'atto quando se ne commetta pure la copia.
6	Collazione della copia dell'atto coll'originale quando sia domandata dopo il rilascio della copia	5 —	
7	Scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati relativi agli atti di che al n. 1: per ogni pagina	4 —	Non si tiene conto della frazione quando non siano state scritte almeno cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni.
8	Annotazioni al margine di un originale domandate ed ordinate a norma di legge nell'interesse dei privati: per ogni annotazione	5 —	

AVVERTENZE GENERALI

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti, così per la stipulazione dell'atto come per la spedizione di copie ed estratti, tanti diritti quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo al diritto maggiore, quand'anche essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Non è dovuto alcun diritto, sia per la stipulazione dell'atto, sia per la spedizione di copie od estratti riguardo ai documenti ed alle altre carte che a qualunque titolo siano inserite negli atti od allegate ai medesimi.

Nei casi non indicati nella presente tabella si devono liquidare i diritti stabiliti per i casi analoghi in essa contemplati.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

PREZZO L. 800